



Riassunti Banca pdf - Ottimo

Banca e sistema finanziario (Università degli Studi di Firenze)

I – REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA

1.1 regolamentazione e vigilanza sul sistema finanziario: obiettivi, benefici e criticità

Il sistema finanziario costituisce la struttura attraverso cui si svolge l'attività finanziaria. Il sistema finanziario è composto dall'insieme organizzato di:

- strumenti finanziari;
- intermediari finanziari;
- mercati finanziari.

Gli strumenti finanziari sono contratti che hanno ad oggetto diritti e prestazioni di natura finanziaria, consentono agli operatori economici di soddisfare bisogni di:

- pagamento;
- investimento;
- finanziamento;
- gestione dei rischi.

Gli intermediari finanziari, tra cui le banche, sono aziende che svolgono attività di produzione, di distribuzione e di servizio connesse agli strumenti finanziari che possono essere anche negoziati in mercati specializzati, detti mercati finanziari. Dato il relativo impatto economico e sociale, il funzionamento del sistema finanziario avviene in un contesto di regole e di controlli. A partire dagli anni Novanta, il sistema finanziario è stato interessato da una forte spinta innovativa, che ha anche interessato il sistema delle regole e dei controlli cui questi sono sottoposti.

La principale preoccupazione che spinge i politici a regolare il settore bancario nasce dalla constatazione che l'industria bancaria poggia sulla fiducia del pubblico. Il contrasto tra la natura delle

passività bancarie a breve e quella delle attività a lungo termine, risulta in un rischio di default superiore a quello di altri settori. Questo dà adito a preoccupazione in quanto, ad esempio, il collasso di un'istituzione bancaria causa un crollo di fiducia dei depositanti con il conseguente fenomeno delle cosiddette code agli sportelli e il potenziale contagio di tutto il sistema;

Il compito della regolamentazione è quindi di identificare e correggere le imperfezioni e i failures del mercato. Dall'altro lato si sostiene che la regolamentazione:

- produce moral hazard, cioè incentiva un comportamento controproducente degli agenti, che, assumendosi rischi maggiori di quanto non farebbero normalmente, rendono l'intero sistema meno stabile e sicuro. Il moral hazard viene provocato dalla volontà dei governi di creare delle reti di salvataggio.
- risulta in agency capture, cioè vi è il rischio che il regolatore sia influenzato dal regolato (istituzione finanziaria) poiché quest'ultimo ha capacità di lobbying molto superiori a quelle del beneficiario della regolamentazione (il risparmiatore);
- genera costi per conformarsi alle regole spesso notevoli che talora vengono integralmente trasferiti ai consumatori.

Gli obiettivi della regolamentazione sono: stabilità, efficienza e trasparenza. Introduzione di regole che garantiscano:

- Microstabilità: solvibilità e liquidità degli intermediari finanziari (natura fiduciaria dell'attività bancaria)
- Macrostabilità: stabilità dei prezzi per salvaguardare la stabilità del sistema (natura fiduciaria del denaro)

E in grado di:

- prevenire cartelli o abusi di posizione dominante;

- rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza.

Introduzione di regole in grado di proteggere gli investitori dai problemi di asimmetria informativa, mediante:

- un'informazione trasparente e affidabile sugli strumenti finanziari;
- un'informazione trasparente e corretta sul comportamento degli intermediari finanziari nei confronti della clientela.

1.2 Evoluzione della regolamentazione bancaria e finanziaria in Italia

1.2.1 Il testo unico bancario: la genesi

Il testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), approvato nel 1993, rappresenta il momento di sintesi normativa tanto atteso. In 162 articoli vengono fissati gli sviluppi economici e normativi susseguitisi in più di mezzo secolo, eliminando oltre 130 provvedimenti legislativi. Il processo di evoluzione normativa fu il frutto di una fase di transazione economica e culturale che portò all'affermazione del concetto di impresa bancaria e di una regolamentazione non più strutturale (e dunque intrusiva e lesiva della libertà d'impresa) ma prudenziale, amica del mercato e favorevole all'esplicitarsi delle sue dinamiche concorrenziali.

La fase nella quale maturò la legge bancaria fu caratterizzata da una serie di dissesti a catena nel sistema bancario che costrinsero le autorità politiche a intervenire in una gigantesca operazione di salvataggio il cui momento centrale si ebbe nella costituzione dell'IRI, al quale vennero trasferiti i pacchetti azionari delle grandi banche in crisi. In questa situazione è stato naturale che la regolamentazione bancaria primaria venisse permeata da una concezione statalistica tendente a negare la libertà della banca,

intesa come impresa, di crescere e operare secondo le sue scelte, nel timore che si ripetessero gli stessi errori.

Con il TUB vengono create le condizioni affinché l'assetto istituzionale del sistema finanziario italiano sposti il proprio baricentro dalle banche (sistema orientato agli intermediari o bank-based) verso le istituzioni e le attività non bancarie e verso i mercati mobiliari (sistema orientato al mercato o market-based).

1.2.2 L'individuazione delle finalità di vigilanza nel TUB

Il TUB marca un deciso cambiamento rispetto alla legge bancaria del 1936-38 sia nei principi fondanti sia nell'impostazione data all'attività di vigilanza. La qualificazione dell'attività bancaria come "funzione di interesse pubblico" è abbandonata lasciando spazio alla valorizzazione del suo carattere imprenditoriale.

Il principio guida della "sana e prudente gestione" garantisce la necessaria duttilità a un'attività di vigilanza fondata ormai su strumenti di tipo prudenziale.

La *sana e prudente gestione* costituisce è oltretutto un vincolo cui le Autorità creditizie devono attenersi nell'esercizio delle loro prerogative.

Gli aspetti gestionali cui è necessario prestare attenzione sono: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile.

Spetta all'Organo di vigilanza far rispettare questo principio capace di creare un sistema tendenzialmente stabile, efficiente e competitivo in grado di tutelare il risparmio pubblico.

La concorrenza è infatti al tempo stesso, elemento di sollecitazione dell'efficienza e fattore di accrescimento della solidità sistemica.

1.2.3 Dal TUB al TUF: ripartizione delle competenze tra autorità di vigilanza

La vigilanza viene indirizzata alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario. È solo con la legge comunitaria del 1994, implementata nel nostro ordinamento dalla legge 52/1996 che afferma il principio di uniformità di disciplina rispetto ai servizi prestati; Le banche oggi possono svolgere tutti i tipi di attività previsti per gli intermediari finanziari: banca universale. Hanno assorbito anche le funzioni degli istituti di credito speciale (specializzati nella raccolta ed erogazione del credito a medio-lungo termine).

- Despecializzazione operativa
- Despecializzazione temporale

L'ambito in cui si muove il legislatore è quello di un modello di vigilanza per finalità che distingue la stabilità dalla trasparenza del mercato. I controlli relativi al primo obiettivo rimangono affidati alla Banca d'Italia, mentre quelli relativi al secondo vengono attribuiti alla CONSOB.

1.3 La vigilanza bancaria e il governo della moneta

Le istituzioni di vigilanza sulle banche in Italia e in Europa sono:

- Banca d'Italia
- BCE
- EBA

1.3.1 Banca d'Italia

La Banca d'Italia nacque (legge 10 agosto 1893, n.449) dalla fusione della Banca Nazionale con la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito.

Solo dopo la grande crisi del 1929, la quale fornì un'ulteriore conferma dell'alto grado di rischio connaturato con l'esperienza della banca mista, si spianò la strada per una profonda e radicale riforma dell'ordinamento creditizio italiano, permettendo così alla Banca d'Italia di avere un ruolo predominante.

Con la legge bancaria del 1936-38 vennero ampliati notevolmente i poteri di vigilanza bancaria. La Banca d'Italia fu dichiarata istituto di diritto pubblico con i compiti di:

- Emissione di moneta
- Attività di vigilanza sulle banche
- Prestatore di ultima istanza nei confronti delle aziende di credito
- Divieto di effettuare finanziamenti diretti all'economia privata

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico con un capitale di 7,5 miliardi di euro. La riforma nella governance della Banca d'Italia ne rafforza la connotazione privatistica. Ciascun partecipante non può possedere una quota del capitale superiore al 3% (condizione ancora non sempre rispettata);

I soggetti partecipanti possono essere:

- banche;
- imprese di assicurazione e riassicurazione;
- fondazioni;
- enti e istituti di previdenza e assicurazione;
- fondi pensione.

La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale. L'utile netto è destinato:

- alla riserva ordinaria fino al 20%
- ai partecipanti al capitale fino al 6% del capitale
- alla riserva straordinaria fino al 20%
- allo stato per l'ammontare residuo

Non può essere fatta rientrare, sotto il profilo giuridico-istituzionale, nella categoria degli enti pubblici o degli enti pubblici economici.

Gli organi sono:

- L'assemblea generale dei partecipanti, con poteri simili a quelli dell'assemblea degli azionisti di una Spa. Si riunisce annualmente in sede ordinaria l'ultimo giorno lavorativo del mese di maggio per approvare il bilancio, autorizzare alla ripartizione degli utili e il pagamento del dividendo, previamente deliberato dal Consiglio Superiore. In questa sede vengono lette dal Governatore le "Considerazioni Finali".
- Il consiglio superiore, composto dal Governatore e da 13 consiglieri nominati dalle Assemblee dei partecipanti periferiche. Rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. I poteri del consiglio superiore sono assimilabili a quelli del CDA di una Spa. Su proposta del Governatore, il Consiglio Superiore nomina il Direttore Generale e i 3 Vicedirettori generali, rinnova i loro mandati e li revoca.
- Il direttorio, costituito dal Governatore, dal Direttore Generale e dai 3 Vicedirettori generali, cui compete la direzione effettiva dell'istituto con riguardo alle funzioni pubblicitiche.
- Il Governatore, presso cui sono concentrati larga parte dei poteri di gestione, è l'organo di vertice della Banca d'Italia e la rappresenta di fronte ai terzi. Nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Resta in carica per 6 anni rinnovabili una sola volta.

L'obiettivo della Banca d'Italia è il perseguimento della stabilità monetaria e finanziaria, requisiti fondamentali per uno sviluppo duraturo del sistema economico. A questo fine essa ha tradizionalmente svolto due principali funzioni:

- **Politica monetaria:** La Banca d'Italia partecipa alle decisioni di politica monetaria assunte a livello europeo. Essa cura l'implementazione sul territorio italiano delle decisioni europee di politica monetaria. Il Governatore partecipa al consiglio direttivo della Banca centrale europea.
- **Vigilanza nei confronti delle banche:** poteri di tipo regolamentare e poteri di controllo come: controlli documentali (vigilanza cosiddetta informativa) e controlli ispettivi.

La Banca centrale che ha competenze sulla vigilanza può ricavare dalle informazioni provenienti dagli intermediari indicazioni utili per la gestione della politica monetaria. Attraverso la pressione regolamentare sulle banche, la Banca d'Italia può favorire la trasmissione degli impulsi monetari.

L'autonomia e l'indipendenza che la contraddistinguono non comportano un arbitrio istituzionale. Essa non può considerarsi *legibus solutus*

Eurosistema: L'introduzione dell'euro e l'avvio della terza fase dell'Unione Economica e Monetaria (1° gennaio 1999) comportano un profondo cambiamento nell'assetto istituzionale europeo. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante dell'Eurosistema (entità composta da BCN dei Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea + BCE)

1.3.2 BCE

Con l'introduzione dell'euro, funzioni come la conduzione della politica monetaria, emissione di banconote, gestione delle riserve valutarie, sono state trasferite all'Eurosistema, composto da tutte le BCN dei paesi dell'unione monetaria europea e dalla BCE, conservando alle BCN funzioni meramente esecutive (central banking).

Nell'ambito dell'Eurosistema la BCE ha il ruolo di guida mentre le BCN svolgono funzioni prevalentemente esecutive. Esso opera dunque secondo i principi dell'accentramento decisionale, in capo alla BCE e del decentramento operativo presso le BCN. Essa è un'istituzione atipica, non risponde ad alcuna autorità politica e gode della massima indipendenza.

Gli organi decisionali della BCE sono:

- Consiglio direttivo: formato dai Governatori delle BCN e dai membri del Comitato esecutivo, ha la responsabilità di adottare gli indirizzi strategici e prendere le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati all'Eurosistema. In particolare, spetta al consiglio direttivo il compito di tratteggiare il quadro generale di riferimento per la politica monetaria unica.
- Comitato esecutivo: formato da un Presidente (che presiede anche il consiglio direttivo, rappresenta la BCE all'esterno e la impegna giuridicamente verso terzi con la sua firma), un Vicepresidente e 4 membri ordinari, tutti nominati dal Consiglio Europeo su raccomandazione dell'Ecofin (organismo comunitario composto dai ministri dell'Economia e delle Finanze di ciascuno degli Stati membri) che consulta il consiglio direttivo e il parlamento europeo. Il mandato dei 6 componenti,

impegnati nella BCE a tempo pieno ed esclusivo, ha una durata di 8 anni e non è rinnovabile.

Ciascuna BCN concorre con il proprio Governatore a determinare le decisioni del Consiglio direttivo della BCE e dà attuazione a tali decisioni entro i confini del proprio territorio. A livello comunitario è stato esplicitato e formalizzato un principio generale: il principio di sussidiarietà: questo delimita l'iniziativa comunitaria (e l'accentramento dei compiti nazionali) entro i paletti della necessità e della proporzionalità dell'azione intrapresa rispetto ai fini attribuendo alle organizzazioni comunitarie solo le funzioni necessarie per poter conseguire obiettivi comuni.

L'indipendenza della BCE si divide in 5 profili:

- Istituzionale;
- soggettiva, riguardante le garanzie di inamovibilità dei componenti degli organi decisionali della BCE;
- operativa, intesa come capacità di definire gli strumenti e le procedure della politica monetaria unica;
- economica, definita come la capacità della BCE di finanziare le spese correnti e di investimento con i propri flussi di reddito, senza bisogno di interventi pubblici;
- funzionale, consistente nell'identificazione della stabilità dei prezzi come obiettivo primario dell'Eurosistema, gerarchicamente sovraordinato agli altri fini di politica economica e nella precisa individuazione dei compiti.

La crisi economica ha richiesto un rafforzamento della sorveglianza sul sistema finanziario europeo con la creazione di nuove istituzioni come l'EBA e il rafforzamento del ruolo della BCE come

liquidity provider e dei relativi poteri di vigilanza (Unione Bancaria Europea).

EBA:

Il 1° gennaio 2011 viene istituita l'Autorità Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority), cui partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione Europea. Ha poteri di tipo regolamentare sul mercato unico a 27 e sede a Parigi.

L'Autorità contribuisce a:

- migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso una regolamentazione efficace e uniforme;
- garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza bancaria;
- impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- assicurare che i rischi siano adeguatamente regolamentati e monitorati;
- aumentare la protezione dei consumatori.

Rafforzato il ruolo della BCE come liquidity provider e nel 2011 viene istituito programma di Long Term Refinancing Operations a tre anni (LTRO 3y). La BCE si è impegnata a offrire alle banche linee di liquidità per 36 mesi al tasso dell'1% e ha ampliato il novero di titoli accettati in garanzia. La liquidità richiesta alla BCE è stata impiegata soprattutto nell'acquisto di titoli di Stato (e in depositi presso la stessa BCE); Ciò ha permesso agli Stati europei di evitare

crisi gravi, ma non ha affatto risolto il problema del credit crunch in Europa.

A giugno 2014 la BCE ha promosso un programma di rifinanziamento definito Targeted Long Term Refinancing Operation (TLTRO), di durata biennale e cadenza trimestrale, mirata e destinata all'utilizzo dal lato dei crediti. Agli intermediari era assegnato un plafond iniziale proporzionale all'ammontare totale dei prestiti erogati al settore privato non finanziario dell'area euro, esclusi i prestiti concessi alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Le controparti potevano poi attingere a importi aggiuntivi, per un ammontare proporzionale ai nuovi prestiti netti concessi. Per ogni banca veniva definito un livello di riferimento (benchmark) calcolato sulla relativa attività creditizia. A partire da 24 mesi dopo ciascuna operazione le controparti avevano l'opzione di rimborsare (obbligo nel caso di controparti i cui prestiti netti al settore privato non finanziario dell'area dell'euro, esclusi i prestiti a favore delle famiglie per l'acquisto di abitazioni, si collocheranno al di sotto del benchmark nel periodo di riferimento dell'operazione). La scadenza finale era dopo ulteriori 2 anni (riproposto nel 2016 e nel 2019).

Nel Gennaio 2015 si adottò il Quantitative Easing (QE) approvato dal presidente Mario Draghi.

La BCE acquista obbligazioni, principalmente titoli di stato, sul mercato secondario, immette liquidità sul mercato che provoca un calo dei rendimenti di titoli, che provoca un calo dei tassi di interesse e un riassetamento dei bilanci delle banche, e un deprezzamento dell'euro, che provoca un aumento dell'inflazione e una crescita della competitività delle aziende esportatrici.

Il rafforzamento del ruolo di liquidity provider si accompagna al rafforzamento dei poteri di vigilanza della BCE con l'introduzione del Meccanismo di Vigilanza Unico europeo. L'obiettivo principale della politica monetaria dell'Eurosistema è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Esso viene conseguito tramite una serie di operazioni atte a produrre un livello dei tassi di interesse a breve termine considerato coerente con la stabilità dei prezzi:

- Operazioni di politica monetaria
- Riserva obbligatoria

Le operazioni di finanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di trasferimenti di proprietà ovvero di pegno. Le operazioni di rifinanziamento principali hanno normalmente la durata di una settimana. Si tratta di operazioni temporanee di finanziamento (obiettivo della BCE è fornire liquidità al sistema) svolte mediante la stipula di contratti di finanziamento garantiti da pegno su attività idonee, utilizzando la procedura d'asta ordinaria.

Le LTRO (rifinanziamento a più lungo termine) sono analoghe alle precedenti, ma si differenziano in quanto hanno normalmente una durata pari a 3 mesi. Il tasso di interesse è calcolato ex-post sulla base della media dei tassi applicati alle operazioni di rifinanziamento principale della BCE nel periodo di durata delle LTRO. Una porzione di questi prestiti è stata inoltre utilizzata dalle banche per riacquistare/rimborsare le proprie obbligazioni e ristrutturare il proprio capitale in vista dell'applicazione dei più severi requisiti dell'European Banking Authority (EBA), che impongono un consolidamento del sistema creditizio europeo.

Conviene ragionare sulle implicazioni di un acquisto ripetuto di titoli con prestiti BCE riproposti "a catena" (con titoli propri o

tramite “prestito” ricevuto sotto forma di PCT da clientela ordinaria). Ciò genera sotto il profilo dei rischi:

- Incremento dei volumi dell’attivo e del passivo a parità di PV
- Obbligo di marginazione giornaliera in presenza di variazioni negative di prezzo
- Basilea 3: necessità di fare attenzione al rispetto del parametro stabilito dall’indicatore di leva finanziaria che vuole tendere ad una progressiva riduzione delle operazioni a leva

La conduzione della politica monetaria da parte della banca centrale coinvolge decisioni che influenzano il suo stato patrimoniale, vale a dire il possesso di attività e passività.

1.4 L'unione bancaria europea

Il progetto completo di Unione bancaria si fonda su tre pilastri:

1. Meccanismo di vigilanza unico europeo: che ha come finalità quella di ridurre la probabilità di fallimento di una banca. (*SSM, Single Supervision Mechanism*)
2. Meccanismo unico di risoluzione delle banche in crisi: ridurre i costi sociali di un eventuale fallimento bancario. (*SRM, Single Resolution Mechanism*)
3. Fondo europeo di garanzia sui depositi bancari (*EDIS, European Deposit Insurance Scheme*)

I primi due pilastri sono fortemente interrelati. Se si abbassano i costi sociali, diminuiscono le preoccupazioni sui fallimenti.

1.4.1. Il Meccanismo di Vigilanza Unico

Nel giugno 2012 il Consiglio Europeo stabilì la necessità di realizzare una serie di riforme strutturali nell'Ue per mitigare la crisi del debito sovrano e il rischio di crisi future. Tali riforme erano

rivolte a una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri dell'Ue e prevedevano la costituzione di un'Unione bancaria europea basata in primo luogo sull'accentramento della vigilanza bancaria presso la BCE.

Il meccanismo di supervisione unico coinvolge una platea di circa 130 banche sono infatti sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, le banche più grandi (tra le altre caratteristiche, con attivi di bilancio oltre i 30 miliardi di euro): significant banks, e almeno le prime tre banche di ciascun Paese.

Il resto del settore rimane vigilato dalle BCN, ma la BCE può avocare a sé in qualunque momento qualsiasi dossier nazionale. Prima di liberare le BCN dalla responsabilità del controllo sulle banche più grandi deve essere fatto il *Comprehensive Assessment*, un esame preliminare sulla solidità e sulla trasparenza dei bilanci bancari diviso in *Asset Quality Review e Stress test*, verificando la solidità degli attivi e la loro resistenza a simulazioni di scenari particolarmente negativi.

Il meccanismo di vigilanza unico europeo è operativo da novembre 2014. Ambito di applicazione automatica della riforma: 19 Paesi dell'Eurozona. Gli Stati Ue che non adottano l'euro possono chiedere di entrare nel nuovo sistema. Nell'Eurozona vengono considerate significant circa 130 banche delle 6.000 banche operative.

Gli obiettivi della vigilanza unica sono:

- Stabilizzazione della moneta unica;
- Maggiore stabilità delle banche sistemiche: riduzione della "sudditanza" che a volte le BCN sembrano avere nei confronti delle banche nazionali

Organi:

- Consiglio di vigilanza: pianificazione e l'esecuzione dei nuovi compiti conferiti alla BCE.
- Comitato di mediazione: con il compito di risolvere contrasti tra il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza

1.4.2 il Meccanismo Unico di Risoluzione e il bail-in

Il meccanismo presenta come finalità quella di ridurre i costi sociali di un eventuale fallimento bancario.

La norma europea di riferimento: "Direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie" n. 59 del 2014 – BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) emanata congiuntamente da Parlamento e Consiglio Europeo il 15 maggio 2014. Norma recepita nell'ordinamento italiano il 16 novembre 2015. Tale normativa, che introduce modifiche al Testo Unico Bancario, assegna alla Banca d'Italia la funzione di Autorità di risoluzione delle crisi nel settore bancario nel nostro Paese.

Tali normative presentano l'obiettivo di:

- armonizzare le modalità di risanamento e di risoluzione delle banche in crisi a livello europeo;
- far sì che il dissesto delle banche sia affrontato con prontezza e in modo da garantire la continuità dell'attività, senza rischiare di compromettere la stabilità finanziaria complessiva;
- gestire le crisi in modo ordinato, evitando azioni che amplifichino gli effetti e i costi dello squilibrio.

Gli strumenti disciplinati dalla normativa si dividono in:

- strumenti di prevenzione (piani di risanamento e risoluzione crisi potenziali)
- strumenti di intervento precoce, quando si manifestano i primi segnali di instabilità

- strumenti di risoluzione della crisi

La nuova normativa prevede la possibilità di gestire la crisi bancaria mediante la cosiddetta risoluzione, alternativa alla liquidazione:

Con la risoluzione (Resolution) viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da un'Autorità indipendente (Autorità di risoluzione) che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni normative, mira ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca e a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca. Le procedure di risoluzione prevedono che le Autorità preposte (Comitato Unico di Risoluzione delle crisi e Banca d'Italia) godono di una serie di poteri al fine di "traghettare" la banca in dissesto fuori dalla crisi.

In particolare, tali autorità possono decidere di:

- trasferire tutto o parte del business bancario in dissesto (azioni o proprietà) ad un'altra banca,
- trasferire in modo temporaneo le attività e le passività ad una "bridge bank", la quale avrà il compito di proseguire le funzioni più importanti, nell'ottica di una successiva vendita,
- praticare la separazione delle attività, ovvero le attività deteriorate della banca vengono trasferite ad un veicolo di gestione ("bad-bank"), che ne ripulirà lo stato patrimoniale, gestendo la liquidazione in tempi ragionevoli,
- applicare il bail-in.

Il meccanismo del bail-in (salvataggio interno) prevede che le perdite siano coperte «dall'interno», dai soggetti privati che hanno investito nel capitale o hanno crediti nei confronti della banca stessa (esso sostituisce il concetto di bail-out, che prevede invece aiuti esterni da parte dello Stato). Secondo tale meccanismo, le

perdite si assegnano agli investitori secondo una precisa gerarchia. Nell'ordine, vengono colpite dalle perdite:

- Azioni ordinarie;
- Altri strumenti di capitale;
- Titoli subordinati (obbligazioni junior);
- Obbligazioni senior e altre passività ammissibili;
- Depositi diversi da quelli di persone fisiche e PMI;
- Grandi depositi di persone fisiche e PMI.

L'attivazione del bail-in prevede che si riduca il valore o si proceda a conversione dei titoli o delle altre passività della banca in risoluzione. Agli azionisti e ai creditori della banca, mediante la procedura di bail-in, potrà essere richiesto un contributo pari al massimo all'8% del passivo della banca in crisi. Nel caso in cui occorra coprire perdite per un ammontare più rilevante, sarà richiesto l'intervento del Fondo Unico di Risoluzione, alimentato dai contributi degli intermediari finanziari europei.

Il limite massimo di intervento del Fondo è pari al 5% delle passività della banca (tale Fondo entrerà in vigore gradualmente nell'arco di 10 anni e a regime avrà complessivamente una dotazione di 70 miliardi di euro. Nel periodo transitorio si affiancherà ai fondi nazionali). L'introduzione del bail-in introduce non solo nuovi rischi per gli investitori in titoli bancari, ma anche qualche possibile opportunità. Le banche sono chiamate a remunerare adeguatamente il rischio ai propri investitori: i soggetti disposti all'assunzione del rischio hanno la possibilità di investire in titoli caratterizzati da un più elevato rendimento atteso (occorre massima trasparenza da parte degli intermediari finanziari). Gli investitori, in quanto anche contribuenti, possono giovare del superamento del meccanismo del bail-out.

Principali strumenti esclusi dal bail-in:

- Depositi fino a 100.000 euro
- Passività garantite (es. covered bond)
- Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali e fornitori.

È previsto inoltre un obbligo di presentare all'Autorità un progetto di riassetto indicando le cause, i rimedi e le misure che la banca intende attuare per riorganizzare l'attività e garantire la propria solidità finanziaria.

1.4.3 Il Sistema Unico di Garanzia dei depositi

I DGS (*National Deposit Guarantee Schemes*) operanti in Italia sono il:

- Fondo interbancario di tutela dei depositi (1987): consorzio volontario di banche per assicurare protezione ai depositi della clientela delle consorziate.
- Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (1997)

Interventi dei DGS, tutti autorizzati da Banca Italia:

- Obbligatorî: rimborso diretto dei depositanti di banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa; Limite max. rimborso 100.000€/depositante entro 20 giorni lavorativi dall'apertura della procedura (prorogabili al massimo 10 giorni dal BI poi 7 giorni nel 2014); Surroga del DGS nella fase liquidatoria senza privilegio.
- Alternativi: al rimborso dei depositanti, ferma restando la sussistenza di LCA.
- Preventivi: effettuati in favore di banche in amministrazione straordinaria e finalizzati alla prevenzione di crisi irreversibili.

Interventi preventivi/alternativi ammissibili solo se comportano minori oneri per il DGS rispetto ad un payout dei depositanti. Il DGS

è finanziato dalle banche con contribuzioni annuali ex ante (0,8% dei depositi). Contributi straordinari in caso di insufficienza delle risorse del fondo a far fronte ai propri obblighi. Dal 2014 ammesse le tre forme, ma solo il rimborso è obbligatorio, gli altri interventi sono facoltativi.

1.5 I requisiti MREL e TLAC

MREL (*Minimum Requirement of Eligible Liabilities*): Nuovo requisito per le banche (bank specific), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ma risulterà pienamente a regime a partire dal 2024. L'obiettivo è di dotare le banche di un sufficiente ammontare di capitale e passività in grado di assorbire le perdite in caso di risoluzione. In questo modo si assicurano le condizioni di applicabilità del bail-in e si rende quindi tale misura effettivamente attivabile dalle Autorità di Vigilanza. Le passività conteggiabili ai fini della verifica del requisito MREL sono un sottoinsieme di quelle potenzialmente coinvolte in caso di bail-in. Ciò incentiva la presenza nella struttura finanziaria della banca di strumenti ad elevata capacità di assorbimento delle perdite.

MREL = PASSIVITA' AMMESSE AL MREL / TOTALE PASSIVITA' E FONDI PROPRI

Numeratore = titoli di capitale, obbligazioni subordinate e senior, nonché depositi non retail e non idonei per la copertura del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Tali strumenti devono avere una durata residua superiore a 1 anno, non risultare da un derivato e non essere coperti da alcun tipo di garanzia.

Denominatore = totale del passivo patrimoniale (total liabilities and own funds).

TLAC (Total Loss Absorbing Capacity): Con lo stesso obiettivo del MREL, ma con destinatari, tempistiche e contenuti in parte differenti. Diverse proposte di emendamento della normativa suggeriscono un progressivo allineamento tra MREL e TLAC. Il requisito TLAC è stato disciplinato dal Financial Stability Board nel 2015, in seguito alla richiesta del G20 di aumentare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione per una particolare categoria di intermediari finanziari: le istituzioni globali a livello sistemico (G-SIBs). Si tratta di un requisito armonizzato (anche se ad alcuni intermediari possono essere richiesti buffer ulteriori bank-specific).

$$\text{TLAC} = \frac{\text{PASSIVITA' AMMESSE AL TLAC}}{\text{TOTALE PASSIVITA' E FONDI PROPRI}}$$

$$\text{TLAC} = \frac{\text{PASSIVITA' AMMESSE AL TLAC}}{\text{ATTIVI PONDERATI PER IL RISCHIO}}$$

Numeratore = gli strumenti ammessi a copertura del requisito TLAC sono rappresentati solo da strumenti di capitale e titoli subordinati. La normativa è più restrittiva rispetto a quanto previsto per MREL.

Requisito applicato con gradualità:

Dal 1° gennaio 2019

$$\text{TLAC} = \frac{\text{PASSIVITA' AMMESSE AL TLAC}}{\text{TOTALE PASSIVITA' E FONDI PROPRI}} > 6\%$$

$$\text{TLAC} = \frac{\text{PASSIVITA' AMMESSE AL TLAC}}{\text{ATTIVI PONDERATI PER IL RISCHIO}} > 16\%$$

Dal 1° gennaio 2022

$TLAC = \frac{PASSIVITA' AMMESSE AL TLAC}{TOTALE PASSIVITA' E FONDI PROPRI} > 6,75\%$

$TLAC = \frac{PASSIVITA' AMMESSE AL TLAC}{ATTIVI PONDERATI PER IL RISCHIO} > 18\%$

1.6 Il governo societario, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni

Il modello di vigilanza prudenziale assegna forte rilevanza ai profili organizzativi e di governo societario delle aziende bancarie. Poiché la logica prudenziale valorizza l'autonomia gestionale e la responsabilizzazione degli intermediari, la qualità degli assetti organizzativi e del governo societario rappresentano un requisito imprescindibile per assicurare la sana e prudente gestione delle aziende bancarie. Le Autorità di vigilanza hanno quindi fornito istruzioni relative agli approcci che andrebbero attivamente assunti dalle banche nella predisposizione delle regole di governo societario e nella definizione della propria struttura organizzativa. Corporate governance: sistema delle regole e delle procedure cui gli organi sociali fanno riferimento per ispirare la propria linea di condotta e adempiere alle diverse responsabilità nei confronti dei propri stakeholder.

Agli organi societari di vertice sono assegnate tre principali funzioni:

- Supervisione strategica: determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici;
- Gestione: conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi strategici aziendali;

- Controllo: verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

Dal punto di vista della vigilanza sono considerate particolarmente rischiose le commistioni tra funzioni gestorie e di controllo. La vigilanza ha introdotto un sistema di controlli più articolato e regolamentato rispetto a quanto la disciplina civilistica prevede per la generalità delle imprese. La Vigilanza è intervenuta nella disciplina delle attività di controllo a tutti i livelli della struttura organizzativa.

Architettura del sistema dei controlli:

- Controlli di linea (I livello): controlli svolti dalle stesse strutture produttive durante l'esecuzione dei processi operativi;
- Controllo dei rischi (II livello): controlli integrati dei rischi aziendali. Funzione di risk management e funzione di conformità o compliance: gerarchicamente indipendenti;
- Attività di revisione interna (III livello): controlli svolti da internal audit: gerarchicamente indipendente.

Il sistema dei controlli interni ha importanza strategica all'interno delle banche potendo determinare perdite future o inutili costi operativi in base alla loro rigidità.

In materia di controlli la Vigilanza ha dettato tre principi:

- Separatezza, tra funzioni operative e di controllo;
- Escalation, le eventuali anomalie devono essere portate con tempestività a conoscenza dei livelli superiori;
- Tracciabilità, il sistema dei controlli interni deve consentire la registrazione dettagliata di ogni fatto di gestione.

Le disposizioni di vigilanza hanno imposto l'introduzione di nuove funzioni all'interno della struttura organizzativa delle aziende

bancarie. A titolo di esempio, la normativa ha previsto l'istituzione di una specifica funzione di compliance, ossia di verifica della conformità dei comportamenti aziendali alle prescrizioni normative e di autoregolamentazione. La funzione di conformità deve essere in posizione autorevole e indipendente dalle funzioni operative.

Rischio di non conformità: rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina...).

II – LA BANCA: FUNZIONI E PRINCIPALI TRATTI EVOLUTIVI

2.1 La banca e l'attività bancaria

2.1.1 Profili definatori

La banca è un'azienda di produzione che opera sistematicamente e a proprio rischio nel campo del credito raccogliendo risorse finanziarie presso il pubblico e erogando risorse finanziarie a titolo di credito.

Tipo di intermediario	Principali fonti di finanziamento	Principali impieghi
<i>Intermediari creditizi</i>		
Banche	Depositi e obbligazioni	Prestiti alle imprese e al consumo, obbligazioni e titoli monetari
Altri intermediari creditizi	Azioni e obbligazioni	Finanziamenti agli individui e alle imprese, credito al consumo
<i>Intermediari assicurativi</i>		
Imprese di assicurazione vita	Premi assicurativi	Azioni, obbligazioni e titoli monetari
Imprese di assicurazione danni	Premi assicurativi	Azioni, obbligazioni e titoli monetari
Fondi pensione	Contributi previdenziali	Azioni, obbligazioni e titoli monetari
<i>Intermediari mobiliari</i>		
SIM e banche di investimento	Azioni e obbligazioni	Azioni, obbligazioni e titoli monetari
SGR, fondi comuni e SICAV	Azioni e quote di fondi comuni	Azioni, obbligazioni e titoli monetari

Le diverse tipologie di intermediari:

- Intermediari creditizi (attività di finanziamento)
- Intermediari assicurativi (attività di gestione dei rischi puri)
- Intermediari mobiliari (attività di negoziazione, collocamento, gestione e consulenza avente per oggetto strumenti finanziari)

L'art. 10 del TUB dice che "l'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche e che detta attività ha carattere d'impresa" quindi solo i privati possono esercitarla. "La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche". Quindi si configura una banca quanto si ha l'esercizio dell'attività bancaria e quella della raccolta del risparmio tra il pubblico.

Le funzioni della banca:

- Funzione creditizia
- Funzione monetaria
- Funzione di investimento
- Funzione di servizi

2.1.2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia

Riserve di attività: è possibile concedere prestiti senza essere banca, ma non è possibile raccogliere risparmio o esercitare

congiuntamente la raccolta di risparmio e l'impiego in prestiti senza essere banca. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (in passato si seguiva le esigenze economiche del mercato) serve l'autorizzazione della Banca d'Italia e che siano rispettate le seguenti condizioni oggettive:

- sia adottata la forma di S.p.A. o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- la sede legale e la direzione generale siano situate in Italia;
- il capitale versato sia non inferiore a 6,3 milioni di euro o 2 milioni nel caso di banche di credito cooperativo;
- venga presentato un programma sull'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo Statuto;
- non sussistano, tra la banca e altri soggetti, stretti legami tali da ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- i partecipanti al capitale posseggano i requisiti di onorabilità e gli altri presupposti soggettivi necessari, in termini di correttezza degli stessi nelle relazioni di affari e di affidabilità della loro situazione finanziaria;
- gli esponenti aziendali (cioè chi ha la funzione di amministrazione, direzione e controllo) posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Tutti questi requisiti sono richiesti per garantire la sana e prudente gestione della banca. Il legislatore ha poi disciplinato l'apertura di sedi o filiali (succursali). Inoltre, in conformità col processo di deregulation, è stato riconosciuto il diritto delle banche italiane a stabilire nuove succursali sia nel territorio italiano, che nell'ambito della comunità europea senza che si renda necessari la preventiva autorizzazione della banca d'Italia. I soggetti autorizzati in un

paese membro godono della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi negli altri paesi comunitari, nel rispetto del principio dell'home country control (principio del mutuo riconoscimento). Sarà infatti sufficiente una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'Autorità di vigilanza competente nel paese di provenienza.

2.2 Le funzioni della banca

2.2.1 La funzione monetaria e quella creditizia quali funzioni tipiche della banca

La banca ha come funzioni tipiche quella creditizia e monetaria. Queste due funzioni sono strettamente correlate fra di loro.

- La funzione creditizia: è il circuito indiretto di finanziamento dove vi rientrano anche il rilascio di garanzie e i crediti di firma. La banca non è un intermediario "puro", ma attua una trasformazione delle condizioni di scambio tra unità in surplus e unità in deficit:

- Trasformazione delle scadenze
- Trasformazione dei rischi

L'attività di trasformazione comporta dei rischi, che sono tanto più alti quanto maggiore è l'intensità della stessa. La raccolta è principalmente caratterizzata da depositi bancari "a vista" mentre, per quanto riguarda gli impieghi, i fondi erogati dalla banca quali crediti a breve termine, vanno a coprire un fabbisogno finanziario di non breve termine visto che possono essere ripetutamente rinnovati. La possibilità per le banche di ampliare le forme tecniche dei propri impieghi al di là del breve termine deriva dal superamento del principio della specializzazione degli intermediari finanziari.

La possibilità di operare come “banca universale” può offrire molteplici opportunità di ordine operativo e strategico. Da non sottovalutare è il rischio di credito riferito all’incapacità del debitore di onorare i propri impegni a scadenza.

- Funzione monetaria: La forma tipica di passività bancaria, rappresentata dai depositi, è comunemente accettata quale mezzo di pagamento essendo la banca pronta a convertire i debiti in moneta legale (pagabile a vista al portatore). È l’unica impresa i cui debiti sono utilizzati per estinguere obbligazioni monetarie di dare, ossia i cui debiti sono utilizzati per effettuare pagamenti. La moneta bancaria è attualmente moneta principale, in quanto essa ha ormai praticamente sostituito quella legale, per due ordini di motivi:
 - motivi di efficienza: la moneta bancaria comporta costi di transazione ed anche rischi operativi assai minori, a parità di condizioni; inoltre fa sì che ogni prestito crei un deposito (correlazione tra le due funzioni).
 - la moneta bancaria sta assumendo la natura di “moneta a corso forzoso”: limiti ai pagamenti in contanti (tracciabilità).

2.2.2 Le altre funzioni della banca: investimento e dei servizi

La funzione di investimento si concretizza nell’acquisto o nell’immissione nel portafoglio di investimento della banca in qualità di partecipazioni, di strumenti finanziari acquisibili sul mercato finanziario primario o secondario, nonché nella realizzazione di investimenti strutturali in immobili e tecnologie. Trattandosi di un’attività di investimento svolta in proprio dalla banca, l’attività in esame può essere diretta anche a rendere più efficiente e/o meno rischiosa la funzione creditizia.

Gli obiettivi sono:

- Redditività
- Liquidità (gestione delle scadenze dei titoli)
- Informazioni: un articolato portafoglio di partecipazioni di minoranza in imprese industriali e commerciali può offrire informazioni in ordine all'andamento, alle prospettive o alle politiche di investimento di certi rami produttivi, informazioni che potranno essere utili per la valutazione dei rischi dei fidi concessi alla clientela operante in quei settori, o alle stesse aziende partecipate.

La funzione di investimento, oltre che in proprio può essere svolta per conto terzi, e prende il nome di funzione dei servizi. I principali investitori e servizi offerti sono:

- Investitori retail (negoziare titoli, contratti di gestione di patrimoni su base individuale);
- Investitori istituzionali (servizi rivolti ad altre banche, compagnie di assicurazione...);
- Imprese emittenti (attività di consulenza (advisory), distribuzione (selling), collocamento con garanzia, dove la banca si impegna a sottoscrivere una parte dell'emissione (underwriting)).

Le banche possono accedere a tutti i servizi di investimento a partire dal 1° settembre 1996, data di entrata in vigore del cosiddetto Decreto Eurosim.

TUF: l'esercizio della gestione collettiva del risparmio è riservata alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e alle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Negli ultimi anni si è avuto un intenso sviluppo della "banca mobiliare" la quale può scegliere di rivolgersi alla clientela *retail*

(*negoiazione di titoli per conto di terzi*) o al settore *corporate* (*servizi rivolti ad imprese emittenti*).

I caratteri di specialità della banca:

- Produce un bene di pubblica utilità, la moneta;
- promette la convertibilità alla pari della propria moneta in quella legale;
- costituisce infrastruttura finanziaria dell'economia reale poiché promette regolarità e stabilità della circolazione monetaria e dell'offerta di credito;

2.3 Il processo di despecializzazione bancaria e la possibilità di scelta tra i modelli di gruppo polifunzionale e banca universale

Il superamento della specializzazione rispondeva sia all'obiettivo di evitare fenomeni di reverse discrimination, cioè di svantaggio competitivo degli intermediari domestici nei confronti dei concorrenti europei, sia alla volontà di elevare il livello di concorrenza e quindi, di efficienza del sistema, intesa sia in senso allocativo che operativo. La despecializzazione istituzionale ha riguardato tanto la forma giuridica degli intermediari creditizi, quanto la loro ripartizione per categorie. A questo riguardo si è proceduto all'unificazione dei modelli statuari delle aziende di credito in quello di S.p.A. e all'accorpamento degli intermediari stessi nell'unica categoria di enti creditizi. Si è così introdotto formalmente nel nostro ordinamento il modello della cosiddetta *banca universale*.

I modelli organizzativi bancari:

- Banca universale: grazie alla despecializzazione operativa e temporale ogni banca può offrire direttamente al mercato l'intera gamma dei servizi finanziari ammessi al mutuo riconoscimento. Le determinanti economiche sono:

- Riduzione costo unitario di gestione della clientela;
 - Maggiori opportunità di acquisizione di informazioni;
 - Incremento dei volumi di vendita.
- Gruppo bancario: articolazione in una pluralità di soggetti con distinta personalità giuridica. Sono state introdotte forme di vigilanza consolidata, in un'ottica di tipo settoriale.
- Gruppi bancari (capogruppo banca);
 - Gruppi finanziari (capogruppo SIM o SGR);
 - Gruppi assicurativi (capogruppo compagnia di assicurazione).
- Modello misto: modello più diffuso. Nella banca multidivisionale tendono a concentrarsi l'attività bancaria tradizionale e quelle più contigue. Per le attività finanziarie più lontane dal business tipicamente bancario, oltre che per quelle soggette a riserva di legge, operano intermediari specializzati distinti, anche se controllati dalla banca stessa.

La scelta dell'ambito operativo e dell'assetto organizzativo è rimessa alla libertà economica dei singoli imprenditori bancari e alla loro valutazione delle opportunità di mercato a patto di avere sufficienti requisiti patrimoniali e organizzativi.

2.4 L'evoluzione dei canali distributivi e di comunicazione in banca

Il modello distributivo delle banche si è tradizionalmente basato su una rete di filiali, localizzate in modo capillare sul territorio. Le strategie di sviluppo delle banche implicavano la penetrazione in nuove aree geografiche e l'aumento delle quote di mercato nelle aree già presidiate attraverso un'attenta localizzazione e distribuzione degli sportelli con conseguenti ingenti costi operativi. Da un modello "brick and mortar", basato esclusivamente sulla distribuzione attraverso canali fisici siamo passati ad un modello

“click and mortar”, basato sull’integrazione degli sportelli e dei canali digitali, nonché sulla chiusura di un numero crescente di filiali sul territorio. Si è sviluppato con il tempo un modello distributivo di tipo multicanale, dove i nuovi canali a distanza affiancano ed integrano quelli fisici, per rispondere a diversi bisogni della clientela.

Ciò deriva principalmente da:

- Ricerca della massima efficienza;
- Innovazioni tecnologiche;
- Evoluzione della competizione (operatori on-line);
- Evoluzioni delle preferenze ed esigenze della clientela.

Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile l’ampliamento non solo dei canali distributivi, ma anche dei canali di comunicazione tra banca e cliente specialmente nel settore finanziario promuovendo una attenta gestione di tali canali anche a scopo di comunicazione e marketing.

I principali canali digitali sono:

- Owned media: spazi digitali controllati direttamente dalla banca (sito web, servizi di messaggistica, App proprietarie);
- Paid media: spazi digitali acquistati dalla banca, per promuovere i propri prodotti o la propria marca (digital advertising);
- Social media: spazi digitali che consentono la creazione e lo scambio dei cosiddetti user generated content (blog, forum, social network...).

Il CRM, Sistema di Customer Relationship Management, è un sistema di raccolta ed elaborazione dati sui clienti. Le banche dovrebbero disporre di un sistema unico e tecnologicamente evoluto di tracciamento sui comportamenti delle controparti per

usufruire al meglio delle informazioni sui bisogni e sulle eventuali preferenze dei clienti.

2.5 Digital innovation e Fintech in banca

L'innovazione tecnologica è stata il driver fondamentale che ha guidato e sta guidando le banche nella trasformazione dei propri modelli di business. La combinazione del settore finanziario e dell'innovazione tecnologica viene tipicamente indicata con la locuzione "tecnologia finanziaria", o più brevemente Fintech.

Fintech (*Financial Stability Board*) indica "l'innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni o sull'offerta di servizi".

Tra gli investimenti realizzati in ambito bancario particolare rilevanza assumono quelli connessi allo sviluppo di specifiche tecnologie, tra cui:

- tecnologie per la stipula di contratti e la realizzazione di operazioni a distanza, al fine della conclusione delle transazioni da remoto;
- tecnologie di supporto all'erogazione di servizi (Big Data e sistemi di Intelligenza Artificiale.)
- tecnologie di validazione decentrata delle transazioni (blok chain o DLT)

Gli investimenti in servizi finanziari innovativi e in tecnologia sono destinati a tutti i settori dell'intermediazione finanziaria, tra questi assumono rilevanza i progetti connessi a:

- servizi di pagamento innovativi. Es: realizzazione di piattaforme a supporto delle nuove modalità di pagamento istantaneo e tra

privati (peer to peer), prevalentemente attraverso dispositivi mobili;

- servizi automatizzati per il cliente. Es: consulenza finanziaria automatizzata (i cosiddetti robo-advisor); portali per la comparazione di offerte di servizi finanziari o assicurativi; software progettati per simulare conversazioni con gli esseri umani (chatbots);
- servizi di supporto ad operazioni di finanziamento. Es: realizzazione e gestione di piattaforme di crowdfunding per la raccolta di fondi da destinare a specifici progetti;
- servizi di supporto allo scambio di valute virtuali. I progetti in tale ambito fanno riferimento alle piattaforme di impiego ed eventuale conversione di valute virtuali, come il Bitcoin.

Gli obiettivi principali sono:

- Incremento dei ricavi derivanti dalla clientela già acquisita;
- Consolidamento della reputazione aziendale e conquista della fiducia di nuovi clienti, soprattutto i più giovani;
- Contrazione dei costi;
- Miglior controllo dei rischi.

L'innovazione tecnologica può comportare comunque possibili minacce e criticità, tra le quali:

- investimenti strutturali rilevanti, dai ritorni incerti;
- evoluzione incerta del quadro normativo;
- necessità di creare profili professionali completamente nuovi e di trasformare alcuni profili tradizionali;
- costi per lo sviluppo di adeguati presidi di sicurezza informatica (privacy) e di assistenza alla clientela;

- potenziale complessità di integrazione delle soluzioni Fintech con i sistemi informativi già presenti all'interno delle banche tradizionali.

I nuovi potenziali entranti nel settore bancario sono i digital champion e le start-up Fintech. Tra i primi è possibile citare i grandi player provenienti dal mondo delle tech-companies, come Apple e Google, così come i social media, quale Facebook, e i grandi 'digital ecosystem', quali Amazon o Alibaba.

Le Start-up Fintech forniscono una proposition distintiva in grado di soddisfare specifiche esigenze della clientela legate ad uno specifico prodotto/servizio (Es: App dedicate ai pagamenti mediante smartphone, piattaforme peer-to-peer per la richiesta di prestiti di piccolo importo, aste in rete per il finanziamento delle fatture emesse mediante l'organizzazione di mercati secondari degli sconti di effetti.) I grandi gruppi finanziari diventano spesso incubatori di tali realtà o realizzano partnership con le stesse.

2.6 Crowdfunding

Il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi per un progetto imprenditoriale o un'attività specifica, mediante un invito pubblico. Il processo prevede la raccolta di denaro, anche di modesta entità, da una pluralità di soggetti mediante l'utilizzo di piattaforme o portali online.

Sono diffusi tre modelli:

- Investment-based crowdfunding: i fondi sono raccolti mediante l'emissione di strumenti rappresentativi del capitale sociale ovvero di titoli di debito o altri strumenti finanziari, distribuiti tramite piattaforma on-line. Di particolare rilievo: equity crowdfunding;

- Invoice trading crowdfunding: le imprese si finanziano cedendo i crediti prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa, individualmente o in blocco, a un gruppo di investitori tramite piattaforme on-line.
- Social lending e/o Lending-based crowdfunding: privati e imprese raccolgono fondi da una pluralità di finanziatori nella forma di prestito da rimborsare, senza l'intervento di intermediari creditizi tradizionali (peer-to-peer lending);

Le piattaforme di *peer-to-peer lending* rappresentano “piazze virtuali” popolate da una base di prestatori attivi, che ricevono interessi a fronte della quota di denaro prestata. L'incontro tra domanda e offerta di fondi avviene su una piattaforma informatica che valuta il merito di credito dei debitori, verificando le informazioni da questi fornite, e gestisce i flussi di pagamento tra le parti, inoltre la maggior parte di esse ammette solamente soggetti caratterizzati da un elevato merito creditizio. I gestori delle piattaforme vengono remunerati per mezzo di commissioni tipicamente proporzionali all'importo del debito e i finanziamenti a cui i debitori possono accedere sono solitamente mutui a tasso fisso, di importo compreso tra mille e un milione di euro, che prevedono il pagamento di rate composte da una quota capitale e da una quota interessi. La durata dei contratti varia da pochi mesi a cinque anni, ma è quasi sempre possibile estinguere anticipatamente il prestito senza spese. Nella maggior parte dei casi i prestiti non sono assistiti da garanzie, ma recentemente si sta diffondendo anche la possibilità di ottenere prestiti garantiti, specialmente per quanto riguarda i prestiti per l'acquisto di immobili residenziali.

Esistono diversi modelli di operatività delle piattaforme. Tra i più diffusi per i prestiti alle PMI è possibile citare i seguenti modelli:

- la piattaforma fissa il tasso d'interesse sulla base del rating e gli investitori decidono chi finanziare e per quale importo. Quasi sempre le piattaforme che adottano questo modello consentono agli investitori di optare per una ripartizione automatica del proprio investimento. In questo caso gli investitori indicano il profilo rischio/rendimento, la durata e l'ammontare complessivo dell'investimento, che viene suddiviso dalla piattaforma su più debitori;
- i finanziatori acquistano quote di un fondo di investimento (che può essere anche quotato in borsa) che a sua volta finanzia prestiti per mezzo della piattaforma.

Il valore dei prestiti erogati attraverso le piattaforme di lending-based crowdfunding si stima possa raggiungere 150 miliardi di dollari entro il 2025 a livello globale. Le forme di prestito peer-to-peer in Italia rappresentano oggi una quota minoritaria del totale dei finanziamenti concessi dagli intermediari tradizionali. Tuttavia, secondo Banca D'Italia, si stima un'espansione significativa nei prossimi anni.

Lo sviluppo del comparto si basa sulla fiducia negli operatori coinvolti. Occorre un forte presidio regolamentare ed elevati investimenti per la prevenzione dei rischi. In Italia, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato di coordinamento per il Fintech, al quale la Banca d'Italia e l'IVASS partecipano insieme ad altre autorità. La Banca d'Italia ha aperto sul suo sito web un Canale Fintech per uno scambio di valutazioni con imprese start-up e tradizionali.

III - LE OPERAZIONI BANCARIE DI RACCOLTA A BREVE TERMINE

3.1 Classificazione delle operazioni bancarie: aspetti introduttivi

Le principali operazioni bancarie si distinguono in:

- Operazioni di raccolta o di provvista fondi

Nell'ambito delle operazioni di provvista, si distinguono:

- operazioni di raccolta originaria: concluse direttamente con la clientela, per reperire liquidità e risparmio presenti sul mercato; Le masse raccolte derivano essenzialmente dall'ammontare di reddito eccedente rispetto ai consumi delle famiglie. Essa, intesa come liquidità reperita dalle famiglie/impresе in surplus finanziario con finalità di tesoreggiamento o investimento, può essere indirizzata su operazioni di raccolta diretta o indiretta:
 - Raccolta diretta: Attraverso la raccolta diretta la banca reperisce risorse monetarie che vanno a costituire la c.d. massa fiduciaria, che concorre ad alimentare l'attività di impiego. Determina per la banca un'obbligazione di debito nei confronti dei depositanti. La banca diviene proprietaria dei capitali ricevuti e ha l'obbligo di rimborsarli e di remunerarli attraverso un saggio di interesse. Gli strumenti principali attraverso cui si realizza la raccolta diretta sono il deposito bancario, il conto corrente bancario, il certificato di deposito, i pronti contro termine e le obbligazioni.
 - Raccolta indiretta: Costituita da titoli di credito e altri valori mobiliari non emessi dalla banca depositaria ma ricevuti dalla stessa in deposito a custodia/amministrazione o in

relazione all'attività di gestione di patrimoni mobiliari. A sua volta suddivisa in raccolta amministrata (azioni, obbligazioni di altri emittenti...) e raccolta gestita (fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, polizze assicurative d'investimento...).

Determina per la banca un'obbligazione di prestazione in quanto essa, con riferimento a tale aggregato, svolge un servizio di intermediazione per l'acquisto di attività finanziarie emesse da altri soggetti e non vi attinge per le proprie attività di impiego.

- operazioni di raccolta derivata: concluse con altri intermediari finanziari concluse sul mercato interbancario.

3.2 La normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

La Normativa di riferimento per quanto riguarda la trasparenza bancaria è:

- T.U.B., Titolo VI «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti»
- Delibera CICR del 4 marzo 2003 «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»
- Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»

La ratio della disciplina è quella di svolgere una funzione di tutela per il cliente in quanto contraente «debole» rendendo noti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni. La modalità attuativa principale è la previsione di adempimenti a carico della banca orientati a fornire al cliente una informazione

chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti, compresi diritti e obblighi derivanti dai contratti.

I contratti relativi a operazioni e servizi bancari hanno un contenuto tecnico, per la cui comprensione sono necessarie competenze e conoscenze che non sempre appartengono al cliente. Un'informativa chiara e completa consente di raffrontare e comparare le offerte disponibili sul mercato, per individuare il prodotto/servizio più rispondente alle proprie esigenze.

Le finalità principali perseguite dalla trasparenza sono:

- Mitigare i rischi legali e reputazionali della banca riducendo le asimmetrie informative che contraddistinguono il rapporto banca/cliente
- Favorire la competitività del sistema bancario attraverso la possibilità di confronto dei prodotti/servizi
- Favorire la fidelizzazione della clientela innalzando il livello di attenzione verso il cliente

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia definiscono l'ambito di applicazione composto da "tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.B. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari." Restano esclusi i servizi e le attività di investimento come definiti dal T.U.F. e il collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal T.U.F.

La protezione accordata alla clientela è strutturata in funzione del principio di «graduazione della tutela». In tale ottica vengono individuate categorie a cui riconoscere livelli di tutela diversificati:

- Consumatori: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o

professionale eventualmente svolta (definizione ex art. 120 quinquies T.U.B.)

- Clientela al dettaglio: comprende consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro, microimprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
- Altra clientela: cluster residuale

La classificazione della clientela opera a livello di singolo rapporto, pertanto lo stesso soggetto può essere classificato diversamente in riferimento ai vari rapporti intrattenuti con la Banca.

3.2.1 Obblighi di pubblicità e informativa precontrattuale

Gli obblighi di pubblicità e di informativa precontrattuale sono contenuti nella II sezione delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia e nel Titolo VI del T.U.B.; Viene fornita un'elencazione dei prodotti e servizi bancari soggetti a tale normativa, tra i quali conti correnti di corrispondenza; depositi a risparmio; certificati di deposito; finanziamenti che non configurano credito al consumo.

Gli strumenti di pubblicità sono composti da:

- Guide pratiche: Le «Guide pratiche» sono uno strumento di trasparenza e di educazione finanziaria; spiegano in modo semplice e chiaro le caratteristiche generali dei servizi bancari e finanziari più diffusi tra il pubblico e contribuiscono a innalzare il livello di conoscenza della clientela riguardo a tali

prodotti/servizi. Le Guide Pratiche sono messe gratuitamente a disposizione della clientela sia in formato cartaceo presso le filiali della banca sia in formato elettronico sul sito web della stessa.

Sono disponibili 4 Guide Pratiche predisposte dalla Banca d'Italia:

- Il Conto Corrente
- Comperare una casa – il mutuo
- Il Credito ai Consumatori
- La Centrale dei Rischi in parole semplici

- Fogli informativi: sono documenti illustrativi analitici dei singoli prodotti e servizi offerti dalla banca stessa, molto utili a fini informativi e comparativi soprattutto in fase precontrattuale.

Sono messi gratuitamente a disposizione della clientela sia in formato cartaceo presso le filiali della banca sia in formato elettronico sul sito web della stessa. Il loro contenuto si esplica in:

- informazioni sull'intermediario (estremi identificativi)
- caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio
- elenco completo delle condizioni economiche offerte (deve essere evidenziato ogni onere economico a carico del cliente)
- particolari clausole contrattuali (diritto di recesso, tempi di chiusura del rapporto...)

Nel caso di prodotti/servizi con rapporti accessori collegati, il Foglio Informativo deve contenere anche le informazioni su questi ultimi per una visione completa e d'insieme (regola generale).

Se non sono prodotti composti (es. conti a pacchetto), per maggior chiarezza espositiva, al Foglio Informativo del prodotto principale se ne affianca un ulteriore sui servizi accessori.

- Copia del testo contrattuale idoneo per la stipula: prima della conclusione del contratto, il cliente ha diritto di richiedere e ottenere una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula o, a scelta del cliente, una copia del solo documento di sintesi. La consegna non determina l'obbligo di sottoscrizione del contratto.
- Documento di sintesi (DDS): riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche del prodotto/servizio illustrate nel Foglio Informativo (escluso ISC). Espone tutte le voci di costo che saranno effettivamente applicate al cliente, che possono differire dalle condizioni standard espone nel Foglio Informativo. In caso di prodotto/servizio non personalizzabile il DDS e il Foglio Informativo possono coincidere. Costituisce il frontespizio del contratto ed è parte integrante dello stesso.

L'impianto normativo definito in materia finalizzato a generare consapevolezza nel cliente attraverso informazione e a creare una forma di tutela efficace favorendo l'educazione finanziaria, i documenti illustrati devono essere redatti con una terminologia adeguata al livello di alfabetizzazione finanziaria del target.

BOX 3.1 ISC

L'ISC è un indicatore orientativo della spesa annuale sostenuta dal cliente per un determinato prodotto/servizio, ed è principalmente utilizzato con riferimento ai conti correnti. È stato individuato dalla Banca d'Italia per quantificare, in modo semplice, standardizzato e facilmente comparabile, i costi dei conti correnti offerti ai consumatori.

L'ISC del conto corrente a consumatori è una misura espressa in cifra fissa che ricomprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno nelle ipotesi di movimentazione prestabilite sulla base di profili di operatività individuati dalla Banca d'Italia.

Per i conti correnti «a pacchetto», ossia quei conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario, sono stati identificati 6 profili di operatività sulla base di variabili sociodemografiche e sulla tipologia di utilizzo del cc: un profilo «giovani», tre profili «famiglia» (operatività bassa, media e alta) e due profili «pensionati» (operatività bassa e media). Per ogni profilo l'intermediario calcola l'ISC sia per operatività allo sportello che per operatività online.

Per i conti correnti «a consumo» è stato individuato un solo profilo di bassa operatività.

L'ISC comprende sia costi annui fissi sia costi variabili.

ISC (ANNUALE) = (12/t)xCF _f + (12/T)xCV _f CF _f componente fissa, comprensiva di tutte le voci di spesa che il consumatore dovrebbe comunque sostenere per il solo fatto di aver sottoscritto il conto, comprese quelle relative all'invio delle comunicazioni di trasparenza CV _f componente variabile, ossia tutti i costi - spese e commissioni - che il cliente sostiene in relazione alla sua operatività in conto corrente. Per i conti che prevedono una franchigia di operazioni su base infrannuale va ipotizzato che il numero di operazioni annue previste dal profilo si ripartisca uniformemente nell'anno. T=arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese fisse	CONTI CORRENTI - PROFILI DI UTILIZZO												CONTO A CONSUMO
	CONTO A PACCHETTO (NOTA: in rosso sono evidenziate le differenze operative tra canale sportello e canale alternativo)												
	Giovani		Famiglie con operatività bassa		Famiglie con operatività media		Famiglie con operatività elevata		Pensionati con operatività bassa		Pensionati con operatività media		
	Canale sportello	Canale alternativo	Canale sportello	Canale alternativo	Canale sportello	Canale alternativo	Canale sportello	Canale alternativo	Canale sportello	Canale alternativo	Canale sportello	Canale alternativo	Operatività bassa
Operatività corrente - gestione della liquidità													
adempimenti allo sportello	10	0	7	0	5	0	6	0	5	0	7	0	3
adempimenti tramite canali alternativi	22	32	17	24	21	26	35	41	5	10	18	25	3
prelievo contante allo sportello	5	0	7	0	5	0	6	0	6	0	8	0	6
prelievi in contante e assegni	7	7	9	9	10	10	10	10	6	6	6	6	12
comunicazione trasparenza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spese estratto conto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Servizi di pagamento													
Carta di debito													
sanzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
prelievo atm presso propria banca	33	38	36	43	37	42	38	44	28	34	34	42	18
prelievo atm presso altra banca	5	5	4	4	7	7	5	5	2	2	4	4	6
prelievo atm presso paesi UE	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0
Carta Prepagata													
sanonaulna tantum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sanzione transazioni internet	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operazioni di pagamento con carta di debito (es. pagobancomat)													
operazioni	36	36	46	46	54	54	52	52	29	29	32	32	20
Carta di credito													
sanzione	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
limbo estratto conto	0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	12	12	0
Assegni, Utenze e imposte													
pagamento con assegno (costo del singolo assegno)	2	2	7	7	9	9	11	11	5	5	10	10	3
controllo utenze	6	6	12	12	18	18	24	24	18	18	24	24	12
pagamento imposte e tasse	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Pagamenti ricorrenti													
rata mutuo-assegno in c/c	0	0	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
finanziamento rate acquisti - addebito in c/c	0	0	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
Bonifici													
accredito stipendio o pensione	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
verso Italia disposti allo sportello con addebito in c/c	2	0	3	0	4	0	5	0	3	0	4	0	4
verso Italia disposti tramite internet	7	9	1	4	4	8	5	10	0	3	2	6	2
pagamenti ricevuti tramite bonifico	4	4	2	2	4	4	6	6	2	2	3	3	2
Servizi di finanziamento													
Mutui	no	no	si	si	si	si	si	si	no	no	no	no	no
Altri finanziamenti	no	no	si	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no
Servizi di investimento													
deposito titoli	no	no	no	no	no	no	si	si	no	no	si	si	no
TOTALE OPERAZIONI													
Totale operazioni per profilo	164		201		228		253		124		189		112

L'ISC è esposto:

- nel Foglio Informativo e in tal caso ha una importante valenza a fini comparativi in fase precontrattuale, per addivenire ad una scelta corretta del prodotto da sottoscrivere
- nell'Estratto Conto annuale e in tal caso è un valido elemento di confronto con le spese complessivamente sostenute nell'anno.

Una differenza significativa tra i due importi può evidenziare che il prodotto utilizzato non sia più consono rispetto alle esigenze del cliente.

Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza prevedono l'elaborazione di un indicatore sintetico di costo anche per i finanziamenti (mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito in c/c, altri finanziamenti quali ad esempio prestiti personali e finalizzati). In tal caso l'indicatore sintetico di costo viene calcolato come tasso annuo effettivo globale (TAEG). Il TAEG comprende gli interessi e tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di mediatori creditizi, le commissioni, le imposte e

tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito escluse le spese notarili. Il TAEG è esposto nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi (DDS) annuale.

3.2.2 Forma e contenuto dei contratti

I contratti devono essere redatti in forma scritta, pena la nullità che può essere fatta valere soltanto dal cliente. Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali e del documento di sintesi, è consegnato al cliente e la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente. Al principio del requisito di forma è possibile derogare qualora le operazioni o i servizi effettuati siano in esecuzione di altri contratti redatti per iscritto oppure presentino il carattere dell'occasionalità.

I contratti devono riportare obbligatoriamente:

- il tasso di interesse applicato al cliente
- tutte le altre condizioni economiche praticate

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione del parametro di indicizzazione nel corso del rapporto. Le prescrizioni in materia di forma e contenuto dei contratti appaiono orientate a garantire al cliente chiarezza nel tempo, assicurata dalla forma scritta o dal supporto informatico durevole dove previsto.

3.2.3 Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

Fino al 2006, anno dell'entrata in vigore del decreto Bersani, le banche potevano effettuare una variazione delle condizioni economiche contrattuali praticate alla clientela dandone

semplice comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con la nuova riforma invece, si prevede che nei contratti di durata (sia a tempo determinato che indeterminato) la variazione delle condizioni economiche sia subordinata alla presenza di un giustificato motivo ovvero un evento di comprovabile effetto sul rapporto bancario

- Derivante da mutamento di condizioni economiche generali (variazione dei principali tassi di interesse in seguito a manovre di politica economica, incremento dei costi sostenuto dall'intermediario dovuto ad esempio a inflazione...)
- Ascrivibile alla condizione del cliente (degrado del merito creditizio...)

Il cliente deve conoscere la natura del «giustificato motivo» alla base della variazione unilaterale, in modo da poter valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione.

All'art 118 TUB viene disciplinata la modalità con la quale deve avvenire la modifica contrattuale delle condizioni.

- Variazione bilaterale delle condizioni: concordata con il cliente e dallo stesso sottoscritta.
- Variazione unilaterale delle condizioni: disposta su iniziativa della banca e non concordata con il cliente; L'intermediario deve inviare una comunicazione al cliente recante la seguente formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un periodo di preavviso di almeno 2 mesi dal ricevimento della comunicazione, termine entro il quale il cliente può recedere dal contratto senza alcuna spesa, con il diritto di vedersi applicate in fase di liquidazione del rapporto le condizioni precedentemente praticate. Inoltre, la normativa precisa che in caso di variazione dei tassi di interesse, questa debba riguardare

sia quelli debitori che creditori e venga applicata “con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.

La banca è tenuta a adottare un criterio non penalizzante per il cliente riguardo alle variazioni dei tassi attivi e passivi attuate contestualmente in conseguenza di decisioni di politica monetaria.

Non possono essere oggetto di variazione le condizioni quali spese/commissioni introdotte ex novo dalla banca. In tale fattispecie è necessaria la ricontrattualizzazione del servizio. Per i rapporti quali la banca non dispone di recapiti a cui inviare la comunicazione individuale, la comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali avviene, secondo quanto stabilito dal CICR, con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario (avvisi esposti nei locali della banca aperti al pubblico) e pubblicando la notizia sul sito internet dell'intermediario.

3.3 Il deposito bancario

Il deposito bancario è uno degli strumenti attraverso cui la Banca realizza operazioni di provvista o raccolta fondi, ovvero reperisce risorse e attua un trasferimento di fondi da soggetti in surplus finanziario a sé stessa.

Il deposito bancario ha tradizionalmente ricoperto un ruolo di primaria importanza nel processo di raccolta del risparmio presso piccoli risparmiatori privati. In un contesto caratterizzato da un ritardo strutturale del settore finanziario, il deposito bancario è stato lo strumento che ha consentito ai piccoli risparmiatori

avvicinarsi al sistema bancario e di immettere le proprie eccedenze di risorse monetarie nel circuito dell'intermediazione finanziaria. Per effetto dell'evoluzione dei mercati finanziari e della sofisticazione dei prodotti d'investimento, l'importanza del deposito bancario si è progressivamente ridotta a favore di altri prodotti ad oggi comunemente sottoscritti dal risparmiatore-investitore.

La normativa di riferimento è il Codice civile, Libro IV, Titolo III, Capo XVII «Dei contratti bancari».

Art. 1834- Depositi di danaro: nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante.

Il deposito bancario è un deposito irregolare rispetto al deposito ordinario, disciplinato dagli artt. 1766 c.c.

- Nel deposito bancario, il soggetto depositario (banca) acquisisce la proprietà delle somme con facoltà di utilizzarle nelle proprie attività di impiego (assume un'obbligazione di debito ed è tenuto a restituire al depositante «altrettante cose della stessa specie»).
- Nel deposito ordinario, il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (assume un'obbligazione di custodia), è tenuto a custodire il bene ricevuto e a restituirlo alla scadenza convenuta.

- Nel deposito bancario, il soggetto depositario (banca) corrisponde un saggio di interesse sulle somme depositate a titolo di remunerazione delle giacenze.
- Nel deposito ordinario, il depositario riceve un compenso dal depositante per il servizio di custodia.

Il deposito bancario è un contratto:

- Reale: che si perfeziona nel momento in cui le somme vengono consegnate alla banca;
- Unilaterale: con obbligazioni a carico di una parte soltanto (obbligazione restitutoria a carico della banca, il depositante non assume alcun obbligo);
- A vista: le somme depositate sono esigibili (possono essere chieste a rimborso) in qualsiasi momento da parte del depositante.

3.4 Il deposito a risparmio

È la forma più tradizionale di raccolta di risparmio, ha carattere di investimento ed è finalizzato a ottenere una particolare remunerazione sulle giacenze (depositi a risparmio liberi, depositi a risparmio vincolati, certificati di deposito). Oggi appare un prodotto vecchio in considerazione delle limitate funzionalità che consente e poco appetibile per la scarsa remunerazione che offre in relazione all'andamento dei tassi di mercato (possiamo individuare un graduale processo di sostituzione con il conto corrente).

È un contratto stipulato tra le parti (risparmiatore e banca) con il quale il depositante cede delle somme di denaro alla banca, che si obbliga a restituirle a richiesta del cliente in caso di deposito

libero o alla scadenza convenuta in caso di deposito vincolato. Può essere sottoscritto sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.

È comunemente identificato con le espressioni «libretto di deposito» o «libretto di risparmio», diffuse presso la clientela bancaria in considerazione del fatto che al contratto di deposito a risparmio è associato un vero e proprio libretto cartaceo consegnato all'apertura del rapporto. Il titolare di un deposito a risparmio può effettuare operazioni (versamento e prelievo) esclusivamente allo sportello previa esibizione del titolo. Ogni operazione viene registrata sul libretto riportando la natura dell'operazione, l'importo e il saldo finale successivo all'operazione (come previsto dall'art. 1835 c.c.).

Il libretto non ammette:

- operatività online
- utilizzo carnet assegni
- utilizzo mezzi elettronici di pagamento (bancomat, carte di credito o prepagate...)
- addebitamenti diversi dal ritiro di contante (assegni circolari, bonifici, addebito utenze...)
- saldo debitore

Il contratto determina la periodicità di capitalizzazione degli interessi (genericamente annuale), cioè la cadenza temporale con cui la banca riconosce e accredita al cliente gli interessi a titolo di remunerazione delle somme depositate. Contestualmente all'accredito degli interessi a favore del cliente, la banca provvede all'addebito di eventuali spese periodiche di gestione del rapporto aventi natura di costi fissi. Gli elementi

necessari per il calcolo degli interessi, sono riportati nel contratto o Documento di Sintesi e consultabili nei Fogli Informativi:

- periodicità di capitalizzazione
- tasso di interesse
- aliquota ritenuta fiscale vigente
- valute applicate alle operazioni

$$I = \frac{C \times r \times t}{36.500}$$

La somma algebrica degli interessi maturati nel periodo di riferimento in base alle operazioni effettuate determina la base di applicazione della ritenuta fiscale e dagli interessi netti vengono detratte eventuali spese di gestione. La stampa delle competenze sul libretto avviene alla prima occasione in cui il libretto è presentato allo sportello, con valuta pari alla data di capitalizzazione.

Ad oggi le banche hanno facoltà di emettere esclusivamente depositi a risparmio nominativi, associati a un soggetto ben determinato costituendo un documento di legittimazione e soltanto l'intestatario ha titolo per effettuare operazioni. In passato era consentita anche l'emissione di depositi a risparmio al portatore, non associati ad uno specifico soggetto, infatti chiunque ne entrasse in possesso poteva effettuare operazioni. Il trasferimento da un soggetto all'altro avveniva mediante consegna del titolo (c.d. «tradizione»).

La normativa antiriciclaggio vigente aveva tali caratteristiche:

- obbligo di identificare l'apertore del DR al portatore
- obbligo di identificare i successivi portatori del titolo che effettuano operazioni allo sportello

- obbligo di acquisire, in occasione del trasferimento tra soggetti diversi, una dichiarazione di cessione firmata sia dal cedente che dal cessionario
- mantenimento del saldo massimo entro euro 1.000

Le disposizioni introdotte dalla normativa antiriciclaggio in ottica di tracciabilità delle transazioni finanziarie hanno progressivamente limitato l'operatività del DR al portatore, fino ad arrivare alla completa estinzione dello strumento.

Smarrimento, sottrazione o distruzione sono rischi tipici dei depositi al risparmio a cui è associato il titolo cartaceo. Il cliente è tenuto a presentare una denuncia alla banca emittente, che provvederà al blocco immediato del deposito. In caso di deposito nominativo, decorsi 90 giorni, la banca annulla il libretto e ne rilascia un duplicato. In caso di deposito al portatore, per poter annullare e rimettere il libretto, era necessario attivare la procedura di ammortamento del titolo, con cui l'autorità giudiziaria ne dichiarava l'inefficacia mediante un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I depositi a risparmio si distinguono in:

- Depositi liberi: il cliente può effettuare prelievi, parziali o totali, delle somme depositate in qualunque momento. Espongono la banca a una maggior oscillazione della massa fiduciaria in quanto esigibili a vista.
- Depositi vincolati: sono caratterizzati dalla presenza di un vincolo temporale concordato tra le parti, entro il quale il cliente non può effettuare prelievi delle somme depositate. Se

a scadenza il vincolo non viene rinnovato, il deposito diventa libero. Dal punto di vista della banca, questo paga un saggio di interesse più alto per remunerare la maggior stabilità della raccolta. Dal punto di vista del cliente, questo riceve una remunerazione maggiore per compensare la maggior rigidità dello strumento legata al vincolo temporale che ha sulle somme depositate.

I depositi a risparmio in generale sono un contratto a vista, pur in presenza di un vincolo temporale concordato e sottoscritto tra le parti, qualora il cliente richieda di poter prelevare le somme vincolate prima della scadenza convenuta, la banca solitamente non rifiuta l'operazione potendo però applicare una commissione.

Il rischio principale è quello di controparte, l'eventualità cioè che la banca depositaria non sia in grado di rimborsare, in tutto o in parte, il saldo disponibile sul deposito a risparmio. Il deposito a risparmio rientra nell'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in. Restano tuttavia esclusi i depositi protetti, ossia quelli che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti a cui aderisce la banca (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) attualmente pari a 100.000,00 euro per depositante.

3.3.1.1 L'imposta di bollo

Con la c.d. Manovra Monti sono state revisionate le disposizioni in materia di bollo su conti correnti, depositi a risparmio, titoli e prodotti finanziari.

- Imposta di bollo su estratti dei conti correnti e rendiconti dei depositi a risparmio:

- Persone fisiche euro 34,20 annui
- Altri soggetti euro 100,00 annui

L'imposta non è dovuta qualora il valore medio della giacenza annua sia complessivamente non superiore a euro 5.000.

Ai fini del calcolo della giacenza media si considerano tutti i rapporti di conto corrente e deposito a risparmio intestati al medesimo soggetto e intrattenuti con la medesima banca. Se essa complessivamente è maggiore di 5.000€ l'imposta di bollo (euro 34,20) si applica su ciascun rapporto a prescindere dai singoli saldi.

Data di addebito	Modalità di calcolo	Soggetti diversi da persone fisiche	Persone fisiche	
			Giacenza media complessiva inferiore a euro 5.000,00	Giacenza media complessiva superiore a euro 5.000,00
Estratto conto	a giorni con riferimento all'anno civile	euro 100,00	esente	euro 34,20

- Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari:

- 1 per mille annuo per l'anno 2012 (minimo euro 34,20; massimo euro 1.200)
- 1,5 per mille annuo per l'anno 2013 (minimo euro 34,20; massimo euro 4.500 per soggetti diversi da persone fisiche)
- 2 per mille annuo a decorrere dal 01/01/2014, con tetto massimo euro 14.000 per soggetti diversi da persone fisiche (come stabilito dalla c.d. «Legge di stabilità per l'anno 2014» ovvero L. 27 dicembre 2013 n. 147)

La base di calcolo per l'imposta di bollo è data dal saldo del rapporto alla data del rendiconto che è definito al valore di mercato degli strumenti finanziari al termine del periodo rendicontato o in assenza di tale dato, al valore nominale o di rimborso. Sono soggetti a imposta di bollo valori mobiliari quali azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, sicav, gestioni patrimoniali, polizze di investimento di ramo III e V, certificati di deposito, pronti contro termine, time depositi...

Non sono assoggettati a bollo i buoni postali fruttiferi < di 5.000 e le polizze di investimento di ramo I. La Legge di Stabilità per l'anno 2014 ha abolito la misura minima di imposta applicabile (in precedenza pari a euro 34,20 annui) con l'obiettivo di favorire i piccoli risparmiatori nella sottoscrizione di prodotti finanziari anche di modesta entità che da tale soglia venivano penalizzati.

3.3.2 Il certificato di deposito

È un titolo rappresentativo di un deposito vincolato a scadenza, emesso dalla banca, destinato al risparmiatore non disposto ad assumere rischi finanziari poiché assicura la conservazione del capitale investito. Fa parte delle operazioni di raccolta originaria in quanto consente di reperire risorse monetarie dalla clientela destinate ad alimentare la massa fiduciaria. È un contratto tra cliente e banca avente le seguenti caratteristiche:

- Obblighi del cliente: versamento delle somme e impegno a non smobilizzarle fino a scadenza.
- Obblighi della banca: restituzione delle somme e corresponsione degli interessi convenuti.

- Durata: il vincolo temporale ha durata generalmente compresa tra 3 e 60 mesi.
- Rimborso: il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza.
- Interessi: gli interessi sono liquidati a scadenza, salvo previsione di cedole periodiche.
- Tasso: il tasso applicato all'operazione può essere fisso o variabile.
- Soggetti destinatari: può essere sottoscritto sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.
- Regime fiscale: gli interessi sono assoggettati a ritenuta fiscale (aliquota attuale pari al 26%); le somme vincolate sono assoggettate a imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari.

I rischi sono:

- rischio di controparte, legato all'affidabilità della banca emittente e alla sua capacità di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi;
- rischio tasso, legato all'impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di mercato in caso di certificati regolati a tasso fisso.

I vantaggi sono:

- emissione libera, ovvero possibilità di sottoscrizione in qualsiasi momento non legata a specifiche finestre di collocamento;
- costi di emissione molto contenuti, solitamente applicati in misura fissa e non proporzionali all'importo;
- taglio minimo molto basso, variabile da banca a banca;

- tasso certo o predefinito al momento della sottoscrizione, maggiorato rispetto a quello applicato ai depositi liberi;
- garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi attualmente pari a 100.000,00 euro per depositante per ciascuna banca (il CD fa parte dei c.d. depositi protetti).

Il target di riferimento sono le persone fisiche con esigenze di investimento a b/m termine, caratterizzate da profilo di rischio contenuto e che prediligono contratti semplici con garanzia di conservazione del capitale investito essendo il CD apprezzato in fase di instabilità dei mercati finanziari.

3.3.3 Il conto corrente di corrispondenza creditore

Il conto corrente è un rapporto in virtù del quale un soggetto mandatario (intermediario bancario) si impegna a svolgere tutti quegli incarichi e quelle operazioni che gli saranno affidati dal mandante (cliente depositante) nei limiti contrattuali.

È un contratto complesso, che combina una pluralità di istituti giuridici: deposito bancario, conto corrente e mandato.

Si differenzia dal conto corrente ordinario che è regolato dall'art. 1823 cc, il quale stabilisce che: «Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.»

Tali differenze sono:

- reciprocità delle rimesse: Nel conto corrente ordinario entrambe le parti possono disporre operazioni da cui derivano

accreditamenti o addebitamenti del conto. Nel conto corrente bancario il rapporto è alimentato con operazioni derivanti esclusivamente dall'iniziativa del cliente; non c'è reciprocità di rimessa.

- reciprocità di credito: Nel conto corrente ordinario le parti si concedono reciprocamente e temporaneamente credito, pertanto i saldi possono essere a debito o a credito di entrambe le parti. Nel conto corrente bancario soltanto il cliente può trovarsi in posizione di credito verso la banca.
- esigibilità del saldo: Nel conto corrente ordinario il saldo del conto è esigibile esclusivamente alla chiusura del rapporto. Nel conto corrente bancario le operazioni attive e passive vengono regolate mediante compensazione ogniqualvolta abbia luogo un'operazione e il saldo è esigibile in qualunque momento. Il conto corrente bancario è un deposito a vista e il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito (art. 1852cc).
- compensazione delle partite: In entrambe le tipologie di conto corrente, ordinario e bancario, si attua la compensazione delle partite. Nel conto corrente ordinario la compensazione viene effettuata alla chiusura del rapporto. Nel conto corrente bancario la compensazione avviene ogniqualvolta abbia luogo un'operazione.

Prima di procedere all'apertura del conto corrente, la banca effettua una serie di indagini preliminari propedeutiche a dar corso alla stipula del rapporto contrattuale.

- Identifica il cliente e ne accerta la capacità di agire:

- Per le persone fisiche la banca acquisisce documento di identità valido e codice fiscale/tessera sanitaria, inoltre verifica segnalazioni di furto/smarrimento del documento tramite database del Ministero dell'Interno
- Per le persone giuridiche la banca acquisisce atto costitutivo, statuto e visura camerale aggiornata per individuare i soggetti dotati di legale rappresentanza e poteri di firma
- Accerta il profilo del cliente in riferimento alla normativa antiriciclaggio: la banca acquisisce informazioni idonee a valutare la coerenza del rapporto richiesto in apertura (natura e scopo del rapporto) in rapporto all'attività svolta dal cliente (condizione professionale, area geografica...) e il comportamento tenuto dal richiedente (reticenza a fornire informazioni...).
- Verifica la presenza di atti pregiudizievoli in capo al cliente: la banca acquisisce informazioni da banche dati per verificare la presenza di segnalazioni c.d. pregiudizievoli (fallimenti su imprese collegate, protesti, ipoteche giudiziali, sanzioni interdittive per l'utilizzo di assegni e/o carte di credito...).

Le modalità di gestione del rapporto individuano per esempio:

- Deleghe di firma a soggetti terzi/procuratori: identificazione di tali soggetti e dei limiti entro cui sono autorizzati a compiere operazioni.
- Operatività su rapporti cointestati: attribuzione della facoltà di operare sul rapporto in via disgiunta o congiunta. Le firme di tutti i soggetti autorizzati devono essere depositate attraverso lo specimen di firma.

Una volta espletate le attività preliminari descritte, dopo aver individuato il prodotto e supportato il cliente nella fase di

informativa precontrattuale, si può procedere con la sottoscrizione del contratto e attivazione del rapporto. Il correntista può iniziare a utilizzare la moneta scritturale attraverso strumenti (assegni, bonifici, carte di pagamento...) che consentono di regolare transazioni trasferendo risorse monetarie tra soggetti diversi senza ricorrere alla moneta legale, contribuendo a realizzare la c.d. funzione monetaria della banca.

L'assegno bancario è un titolo di credito a vista con cui un soggetto (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare una determinata somma a favore di un beneficiario. Normativa di riferimento: R.D. del 21 dicembre 1933 n. 1736 – Titolo I.

I requisiti per l'utilizzo dello strumento sono:



- Il correntista deve essere autorizzato all'emissione di assegni bancari attraverso la preventiva sottoscrizione della «Convenzione di assegno», usualmente compresa nel contratto di c/c.
- Il correntista/traente deve preventivamente costituire la provvista per l'emissione dell'assegno, cioè deve disporre sul conto corrente di somme capienti rispetto all'importo dell'assegno.

L'assegno bancario è un:

- Titolo a vista: Pagabile dalla banca trattaria nel momento in cui viene presentato all'incasso. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
- Titolo all'ordine: L'intestazione risulta dal titolo. È trasferibile mediante consegna accompagnata da girata apposta a tergo del

titolo. La normativa antiriciclaggio impone l'obbligo della clausola di «non trasferibilità» per assegni bancari di importo pari o superiore a 1.000 euro, rendendo il titolo pagabile solo al beneficiario indicato e impedendone il trasferimento ad altri soggetti.

- Titolo formale: Deve rispettare una serie di requisiti formali ai fini della sua validità. In base all' art. 1 R.D. n. 1736 del 21/12/1933, l'assegno deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi essenziali:
 - la denominazione di assegno bancario
 - l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma, espressa in cifre e in lettere
 - l'indicazione del trattario
 - l'indicazione della data e del luogo di emissione



- la sottoscrizione da parte del traente
- Titolo esecutivo: In caso di mancato pagamento, il beneficiario può promuovere un'esecuzione forzata sul patrimonio dei soggetti obbligati (c.d. «azione di regresso» nei confronti del traente e di eventuali altri obbligati quali giratari e avallanti). Il regresso è valido se l'assegno è stato presentato all'incasso in tempo utile (entro i c.d. termini di presentazione) e se il mancato pagamento risulti da protesto o dichiarazione equivalente. Il termine di presentazione è pari a 8 giorni dalla

data di emissione nel caso in cui l'assegno sia stato emesso nello stesso comune in cui è presentato per il pagamento (c.d. «assegni su piazza») e a 15 giorni nel caso in cui il comune dove il titolo è presentato per il pagamento sia diverso da quello di emissione (c.d. «assegni fuori piazza»). Il protesto è un atto pubblico con cui viene accertato in modo formale da parte di un pubblico ufficiale (solitamente un notaio) il mancato pagamento di un assegno. Il protesto è pubblicato nel Registro informatico dei protesti, curato dalle Camere di Commercio, e comunicato al Prefetto.

La CAI è un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, alimentato e consultabile da tutte le banche. In caso di mancato pagamento di un assegno bancario, una ulteriore sanzione a carico del traente è l'iscrizione del nominativo negli archivi della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e la divulgazione della c.d. «revoca di sistema».

Essa è una sanzione interdittiva presso l'intero sistema bancario che comporta l'impossibilità di ottenere il rilascio di carnet assegni, la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni per un periodo di 6 mesi e l'obbligo di restituzione dei modelli non ancora utilizzati. Nei casi di particolare gravità, il Prefetto può comminare sanzioni aggiuntive. L'unico modo per evitare l'iscrizione è procedere ad un pagamento tardivo da effettuare entro 60 giorni dal termine di scadenza pagando una penale del 10% del valore facciale.



L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da una banca, contenente una promessa incondizionata di pagamento per una determinata somma, pagabile a vista al beneficiario.

Non sussistono particolari prerequisiti per richiedere alla banca l'emissione di un assegno circolare. Il richiedente è tenuto a depositare prima sul c/c le somme necessarie a consentire l'emissione del titolo.

È un:

- Titolo a vista: Pagabile dalla banca emittente nel momento in cui viene presentato all'incasso. L'assegno circolare è negoziabile dal beneficiario per 3 anni dall'emissione; successivamente il titolo si prescrive ed è destinato al c.d. "fondo dormienti", da cui può essere chiesto a rimborso esclusivamente dal soggetto che ne abbia richiesto l'emissione (non dal beneficiario) entro il termine di 10 anni dall'emissione stessa.
- Titolo all'ordine: L'intestazione risulta dal titolo (non è ammessa l'emissione di assegni circolari al portatore). È trasferibile mediante consegna accompagnata da girata apposta a tergo del titolo. La normativa antiriciclaggio impone l'obbligo della clausola di «non trasferibilità» per assegni circolari di importo pari o superiore a 1.000 euro, rendendo il titolo pagabile solo al beneficiario indicato e impedendone il trasferimento ad altri soggetti.
- Titolo formale: Deve rispettare una serie di requisiti formali ai fini della sua validità, l'assegno circolare deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi essenziali:
 - la denominazione di assegno circolare

- la promessa incondizionata di pagare una determinata somma, espressa in cifre e in lettere
- l'indicazione del beneficiario
- l'indicazione della data e del luogo di emissione
- la sottoscrizione da parte della banca emittente



Le differenze rispetto all'assegno bancario sono:

- Numero di soggetti coinvolti: nell'assegno bancario possiamo individuare 3 soggetti (traente, banca trattaria, beneficiario); nell'assegno circolare si identificano soltanto 2 soggetti (banca emittente e beneficiario);
- Solvibilità dell'emittente: nell'assegno bancario il traente è un soggetto privato (PF o PG) mentre nell'assegno circolare l'emittente è una banca; i soggetti emittenti presentano requisiti di solvibilità ben diversi, che consentono di equiparare i circolari alla moneta legale e li rendono strumenti che garantiscono sicurezza nelle transazioni.

L'incasso di un assegno avviene normalmente mediante versamento su conto corrente da parte del beneficiario. La banca «negoziatrice» e la banca «trattaria» svolgono congiuntamente l'iter di incasso dell'assegno e collaborano per realizzare il trasferimento delle somme dal traente al beneficiario.

Il CIT (Check Image Trucation) è un nuovo processo di incasso degli assegni che prevede un esclusivo utilizzo di flussi informatici e scambio delle immagini dei titoli. Non è più previsto il passaggio dei titoli cartacei da banca a banca prevedendo un unico circuito di incasso con modalità operative esclusivamente elettroniche differenziate in base all'importo dei titoli negoziati.


3.3.3.1 I principali servizi correlati al conto corrente di corrispondenza

Il conto corrente costituisce il contratto base intorno al quale si sviluppa il rapporto tra banca e cliente, attraverso il quale il secondo può usufruire, tra gli altri, dei seguenti servizi accessori:

- Bonifici e giroconti
- Mandati di addebito diretto
- Carte di pagamento
- Home banking
- Bonifici e giroconti: Il bonifico è un ordine di pagamento impartito dal cliente alla banca con cui si richiede il trasferimento di una determinata somma a favore di un beneficiario (soggetto terzo) titolare di un conto corrente presso la stessa o un'altra banca. È uno strumento di pagamento sicuro, rapido ed economico.

Per disporre un bonifico è necessario conoscere il CODICE IBAN (International Bank Account Number) che identifica il conto corrente del beneficiario. È un codice alfanumerico di 27

caratteri che consente di individuare in modo univoco un rapporto di conto corrente, in uso dal 01/01/2008.



Il tempo di esecuzione è di massimo 2 giorni lavorativi per disposizioni su supporto cartaceo, 1 giorno lavorativo per ordini telematici.

Il costo è variabile in funzione del canale tramite cui è disposta l'operazione (online o sportello) e della modalità di regolamento (in c/c o per cassa)

Gli standard tecnici di esecuzione dei bonifici sono stati armonizzati dai Paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area), in modo da eliminare le differenze operative all'interno del territorio comunitario. Con il termine giroconto si individua invece un trasferimento di somme di denaro tra conti correnti intestati allo stesso soggetto (o nei quali il medesimo soggetto risulta cointestatario), spesso intrattenuti presso diversi istituti bancari. È uno strumento che consente, avvalendosi del servizio bonifici, di spostare denaro fra i propri rapporti di c/c.

- Mandati di addebito diretto: il correntista può eseguire pagamenti periodici senza doversi recare presso lo sportello bancario con cui intrattiene rapporti. Il cliente (debitore) rilascia alla banca un'autorizzazione continuativa ad addebitare sul proprio conto corrente disposizioni di incasso provenienti da un determinato soggetto (creditore). La banca si impegna a curare l'esecuzione dei pagamenti derivanti dall'ordine continuativo in

presenza di adeguata provvista sul rapporto di conto corrente. Gli importi richiesti in pagamento dal creditore possono essere predeterminati o meno (es. rispettivamente piano di rimborso di un finanziamento o domiciliazione utenze domestiche). La banca può percepire una commissione per l'espletamento del servizio di addebito permanente, comunque inferiore a quanto previsto in caso di pagamento di bollettini allo sportello.

I mandati di addebito diretti sono stati tradizionalmente gestiti in ambito domestico attraverso il servizio RID – rapporto interbancario diretto. Come per i bonifici, anche i mandati di addebito diretto sono stati oggetto di un processo di armonizzazione a livello europeo e sono stati sostituiti dal servizio SDD – sepa direct debit, caratterizzato da standard tecnici e operativi validi a livello comunitario.

- Carte di pagamento: Sono tessere plastificate emesse da banche o altri intermediari finanziari, che consentono di effettuare pagamenti utilizzando moneta scritturale in sostituzione del denaro contante. Consentono due tipologie di operazione:
 - **Prelievo di contanti**: si effettua presso dispositivi ATM (Automated Teller Machine) attraverso l'inserimento della tessera nel dispositivo e la digitazione del PIN (Personal Identification Number);
 - **Pagamento presso esercizi commerciali**: si effettua attraverso l'inserimento della tessera nel POS (Point of Sale) e la digitazione del PIN al fine di regolare acquisti di beni o servizi presso esercenti convenzionati

In base al momento di addebito al cliente delle somme derivanti dall'utilizzo delle carte, esse si distinguono in:

- Carte prepagate (pay before): possono essere utilizzate per il prelievo contante o per l'acquisto di beni/servizi previa costituzione di adeguata provvista da effettuarsi antecedentemente al momento dell'utilizzo (non necessitano di un c/c d'appoggio). Possono essere alimentate con accredito di somme presso lo sportello bancario, da ATM o via home banking. Se dotate di IBAN, possono essere alimentate anche mediante ricezione di bonifici in accredito.

- Carte di debito (pay now): possono essere utilizzate per il prelievo contante da ATM o per l'acquisto di beni/servizi tramite POS con addebito su conto corrente. L'addebito delle somme utilizzate sul conto corrente del titolare avviene contestualmente all'esecuzione delle transazioni. Le carte di debito normalmente consentono di accertare il saldo disponibile sul c/c del titolare, pertanto in assenza di provvista la transazione non è effettuabile. Sono soggette a massimali di utilizzo (giornalieri e/o mensili).
 - Esercente: ottiene incassi sicuri con accredito tempestivo, minimizza il ritiro di contante e il conseguente rischio rapina; è tenuto al pagamento di una commissione percentuale sul transato e di un canone periodico per il noleggio del terminale POS.
 - Titolare: effettua pagamenti in modo rapido e semplice senza costi aggiuntivi ovvero preleva contante anche in orario di chiusura degli sportelli bancari; la carta di debito può essere assoggettata a canone periodico e il prelievo di

contante presso ATM di banche diverse rispetto alla banca emittente può essere gravato da una commissione aggiuntiva.

- Carte di credito – (pay later) Possono essere utilizzate per il prelievo contante da ATM o per l'acquisto di beni/servizi tramite POS con addebito su conto corrente posticipato. Sono dotate di PIN ma possono richiedere l'apposizione della firma del titolare sullo scontrino. L'addebito delle somme utilizzate dal cliente in un determinato arco temporale avviene in un unico momento successivo al periodo di riferimento. Le spese effettuate dal cliente vengono riepilogate nell'estratto conto periodico, il cui saldo complessivo viene addebitato sul c/c del cliente. In virtù dell'addebito posticipato, il titolare di carta di credito può effettuare prelievi o acquisti pur non disponendo di liquidità sul proprio c/c. È tenuto però a costituire adeguata provvista sul c/c in tempo utile per l'addebito dell'estratto conto. La carta di credito è quindi uno strumento di pagamento e di finanziamento al quale è associato un fido pari al plafond mensile concordato. Coinvolge 3 soggetti: società emittente, banca collocatrice, cliente titolare.
 - Esercente: beneficia degli stessi vantaggi descritti con riferimento alle carte di debito.
 - Titolare: beneficia degli stessi vantaggi/svantaggi associati alle carte di debito; gode di una forma di finanziamento insita nella posticipazione dell'addebito delle spese effettuate.

In base alla modalità di pagamento dell'estratto conto della carta di credito si distinguono:

- Carte a saldo, con rimborso in unica soluzione
- Carte revolving, con rimborso rateale: nelle carte revolving l'importo delle spese effettuate dal cliente viene rimborsato tramite addebito periodico su c/c di una rata comprensiva di una quota parte dell'ammontare speso e di una quota di interessi. Il plafond assegnato alla carta si ricostituisce per effetto dei rimborsi e pertanto si definisce «rotativo».

- Home banking: consente al cliente di poter disporre delle principali operazioni di conto corrente in qualsiasi momento e a costi ridotti, effettuabili in autonomia senza recarsi allo sportello bancario. Offre un servizio semplice e completo per l'operatività bancaria di base avente natura ricorrente, permettendo al cliente di recarsi in banca solo per operazioni complesse o a fini consulenziali. Le principali operazioni effettuabili tramite home banking sono:
 - Interrogazione saldo e movimenti c/c
 - Bonifici/giroconti
 - Pagamento bollettini
o Ricariche
telefoniche
 - Consultazione corrispondenza bancaria online
 - Consultazione posizione titoli
 - Trading online (funzione attivabile a richiesta)

3.3.3.2 Lineamenti tecnici del conto corrente di corrispondenza

I conti correnti di corrispondenza, che rientrano nell'ambito dei depositi a carattere monetario, costituiscono uno strumento di servizio per la gestione delle esigenze di incasso e di spesa correnti, anche attraverso strumenti accessori non utilizzabili nei depositi a risparmio.

Il conto corrente bancario è un contratto atipico stipulato tra le parti (cliente e banca) mediante il quale la banca, in veste di mandatario, si impegna a svolgere incarichi e operazioni disposti dal cliente, che assume la veste di mandante, nell'ambito dei limiti contrattuali.

Le operazioni che possono essere effettuate su un conto corrente bancario sono molteplici ed eterogenee, pertanto la tecnica di conteggio delle competenze appare più complessa rispetto a quanto osservato per il deposito a risparmio. Le operazioni si distinguono in due macrocategorie:

- ACCREDITAMENTI

- Versamenti di moneta legale (contante)
- Versamenti di assegni circolari
- Versamenti di assegni bancari/postali
- Bonifici (accrediti per effetto di disposizioni di terzi)
- Ulteriori accrediti (erogazione di un finanziamento, cedole maturate su titoli...)

- ADDEBITAMENTI

- Prelievi di moneta legale (contante)
- Disposizioni di pagamento impartite dal correntista a favore di terzi (emissione di assegni circolari o bancari, bonifici, pagamenti in esecuzione di mandati di addebito diretto, addebito bollettini)

- Ulteriori addebiti (rimborso rate di un finanziamento, acquisto titoli pic/pac...)
- Imposta di bollo

Il conteggio di «Interessi e competenze» può determinare un accredito o un addebito per il cliente (natura ibrida) in base all'entità delle singole voci che concorrono alla determinazione, mediante somma algebrica, dell'importo di sintesi. Le voci principali sono:

- spese di tenuta conto: spesa fissa trimestrale indipendente dalla movimentazione effettuata, rappresentano le competenze spettanti alla banca per la gestione del rapporto di conto corrente nel trimestre di riferimento
- spese per operazione: costo addebitato per ciascuna operazione registrata nell'estratto conto, rappresentano una voce di spesa di entità complessiva variabile in funzione della movimentazione effettuata.
- spese per la produzione e l'invio delle contabili e dell'estratto conto: consentono alla banca di recuperare i costi sostenuti per la produzione delle contabili o dell'estratto conto e della relativa spedizione. I correntisti dotati del servizio home banking possono optare per il servizio di corrispondenza online, al fine di minimizzare questa voce di spesa.
- interessi attivi al netto della ritenuta fiscale: componente a favore del cliente, rappresenta la remunerazione delle somme giacenti sul conto corrente al netto del prelievo fiscale che la banca opera in qualità di sostituto d'imposta (attualmente aliquota 26%)
- interessi passivi e commissione di istruttoria veloce (civ): componenti di costo aggiuntive che vengono applicate nel caso

di utilizzo non corretto del conto corrente bancario che determini uno «sconfinamento».

Si ha «sconfinamento» quando:

- Il cliente risulti affidato e raggiunga un saldo debitore, in misura superiore all'importo del fido concesso, si parla quindi di "utilizzo di extrafido".
- Il cliente non sia affidato e utilizzi le somme sul conto corrente in misura superiore al saldo creditore in tal caso si parla di "sconfinamento in assenza di fido".

Per quanto concerne gli interessi passivi derivanti da utilizzo di aperture di credito regolate in conto corrente o da sconfinamenti, essi sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il cliente può rilasciare preventiva autorizzazione all'addebito in c/c degli interessi maturati, da eseguirsi alla data in cui sono esigibili.

Per il conteggio degli interessi viene applicato il metodo scalare con procedimento amburghese. Tale metodo presuppone l'utilizzo di 2 prospetti, inviati periodicamente al cliente:

- l'estratto conto: che riporta tutte le operazioni eseguite nel periodo in ordine di data contabile (in dare gli addebiti e in avere gli accrediti)
- il conto scalare: che riordina tutte le operazioni in base alla valuta assegnata a ciascuna operazione.

Il saldo di conto corrente è dato, in linea generale, dalla differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data.

- Saldo contabile: è dato dalla somma algebrica di tutti i movimenti dare e avere registrati nell'estratto conto; si riferisce alle operazioni registrate;
- Saldo liquido: è dato dalla somma algebrica di tutti i movimenti dare e avere che abbiano maturato la rispettiva valuta; costituisce la base di calcolo degli interessi;
- Saldo disponibile: è dato dalla somma algebrica di tutti i movimenti dare e avere di cui la banca conosce l'esito; esprime la somma effettivamente utilizzabile dal correntista.

La commissione di istruttoria veloce (CIV) contribuisce alla remunerazione degli sconfinamenti ed è una voce di costo relativamente nuova, normata dal CICR nel 2012.

È espressa in cifra fissa, percepita in caso di utilizzo non corretto del conto corrente che abbia originato uno «sconfinamento». L'entità della commissione deve essere commisurata all'attività svolta dalla banca per valutare e autorizzare lo sconfinamento. Per clienti «non consumatori» è possibile stabilire commissioni crescenti all'aumentare dello sconfinamento, in funzione di scaglioni di importo prestabiliti. L'aumento del rischio assunto dalla banca presuppone analisi e valutazione più approfondite, che possono richiedere l'intervento di più ruoli operativi all'interno dell'intermediario.

Per clienti «consumatori», la CIV non è dovuta:

- in caso di sconfinamento di importo inferiore o pari a 500 euro e, allo stesso tempo, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi (il cliente può beneficiare di questa esclusione solo una sola volta per ciascun trimestre solare);

- in caso di sconfinamento originato da pagamenti a favore della Banca, sul presupposto che in questo caso non vi sia istruttoria.

3.3.3.3 Le diverse tipologie di conto corrente.

Una prima macro-classificazione viene dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari dove si distinguono i conti correnti “a consumo” e “a pacchetto”:

- I conti correnti «a consumo» offrono un servizio di base conforme ad una clientela con esigenze transazionali semplici e caratterizzata da una bassa operatività; il costo di questi prodotti, composto principalmente dalle spese periodiche di tenuta conto e dalle varie commissioni, varia in base alla numerosità delle operazioni effettuate dal cliente.
- I conti correnti «a pacchetto» sono prodotti complessi che comprendono, oltre al rapporto principale di conto corrente, servizi aggiuntivi per soddisfare esigenze bancarie e transazionali più sofisticate; sono caratterizzati da tariffazione forfetaria (canone omnicomprendivo) e schema negoziale tipico di un prodotto composto. Il costo è certo e indipendente dalla movimentazione effettuata, consiste in un canone periodico fisso nel quale sono compresi anche i servizi aggiuntivi. A livello contrattuale denotano maggiore complessità in quanto comportano la sottoscrizione della contrattualistica inerente anche ai prodotti correlati.

In funzione delle strategie di marketing alla base dell’elaborazione del catalogo prodotti della banca, a livello esemplificativo e non esaustivo, si possono distinguere:

- Conto corrente ordinario: è prodotto standard, non caratterizzato da particolari condizioni economiche o servizi

correlati (che possono comunque essere acquistati separatamente sostenendo i relativi oneri); assimilabili al conto corrente «a consumo» osservato nella precedente classificazione.

- Conti correnti «a target»: sono orientati a soddisfare le esigenze bancarie e transazionali di un determinato segmento di clientela, individuato frequentemente in base alla fascia di età o alla condizione professionale; la sottoscrizione di questa tipologia di contratti è generalmente subordinata all'attestazione dei requisiti di appartenenza al target di riferimento. Possono essere proposti con la struttura sia di conti a consumo sia di conti a pacchetto
- Conti correnti a pacchetto «generici»: non sono indirizzati a uno specifico segmento di clientela e hanno la struttura di un vero e proprio conto a pacchetto. Possono essere sottoscritti da clienti appartenenti a qualsiasi cluster, in funzione delle proprie esigenze di utilizzo. Solitamente le banche dispongono di una gamma di conti a pacchetto diversificati in base alla numerosità dei prodotti e servizi inclusi, con canone crescente in funzione della completezza del prodotto.
- Conti correnti «on-line»: sono dedicati ad una clientela che ricerca economicità del prodotto e accessibilità 24 ore su 24 ai servizi bancari di base, caratterizzata da operatività di sportello minima e dimestichezza con la tecnologia informatica. I conti correnti incentrati sul remoto sono caratterizzati da costi contenuti e dotazione di strumenti informatici e di pagamento che rendano autonomo il correntista dal punto di vista transazionale; di contro prevedono l'applicazione di costi elevati per l'operatività allo sportello. possono essere offerti da banche

non dotate di una propria rete di sportelli fisici che utilizzano principalmente il canale telematico ed erogano un servizio privo di un contatto diretto tra intermediario e cliente. Possono essere proposti anche da banche tradizionali per soddisfare le esigenze della clientela più moderna ed evoluta tramite i servizi di home banking e mobile banking che possono essere abbinati a conti ordinari o essere compresi in conti a pacchetto, siano essi a target o generici.

3.3.3.2 Investimenti in conto corrente: il Time Deposit

Il conto corrente, pur essendo principalmente uno strumento di servizio atto a soddisfare le esigenze transazionali della clientela, può consentire il soddisfacimento anche di esigenze di investimento a breve termine.

Il correntista può avere la facoltà di vincolare somme di denaro giacenti sul proprio conto corrente per un periodo prestabilito con un tasso di remunerazione prefissato. Il «Time deposit» può essere offerto come servizio aggiuntivo ad un conto corrente esistente oppure mediante la sottoscrizione di un contratto dedicato. In entrambi i casi si produce una separazione contabile delle somme vincolate dalle rimanenti giacenze: nel primo caso le somme sono allocate in un partitario contabile associato al conto principale, nel secondo caso in un vero e proprio conto deposito. Le somme che permangono sul conto, libere da vincolo, sono fruibili dal correntista a supporto della movimentazione ordinaria. Generalmente è consentito lo svincolo anticipato delle somme previa addebito di una penale. L'attuale livello dei tassi di mercato a breve termine riduce l'appetibilità dello strumento, anche in considerazione del carico fiscale che grava sul prodotto (ritenuta

fiscale del 26% sugli interessi corrisposti, imposta di bollo su strumenti finanziari pari al 2 per mille annuo sulle somme vincolate).

3.3.3.5 Investimenti in conto corrente per controparti Corporate: il Cold Money

Le società di elevato standing possono trovarsi a disporre di cospicue giacenze liquide in c/c, rinvenienti dalla ordinaria gestione aziendale ovvero da operazioni straordinarie. Pur in presenza di orizzonte temporale estremamente contenuto trattandosi di somme considerevoli, le società cercano di massimizzare l'utilità delle risorse liquide ottimizzandone la remunerazione. Il Cold Money è un'operazione di gestione della tesoreria aziendale, attuata da aziende di elevata caratura caratterizzate da alti livelli di liquidità. Tecnicamente è un deposito libero in conto corrente, che beneficia di un saggio di interesse di favore accordato dalla banca per una durata prefissata (anche circoscritta a pochi giorni o addirittura overnight) Trattandosi di somme libere, non vincolate, sono esigibili a vista. La gestione su conto corrente dedicato consente alla banca di circoscrivere la remunerazione di favore alle sole partite di liquidità individuate, senza estenderle alle giacenze residuali destinate a supportare l'ordinaria gestione aziendale. Le somme corrisposte a titolo di interessi sono gravate da ritenuta fiscale del 26% mentre quelle depositate non sono assoggettate a bollo su strumenti finanziari in quanto partite non vincolate.

3.3.3.6 Una particolare tipologia di conto corrente: il conto base

Nasce in applicazione del “decreto salva Italia” del 2011. sulla base di questo provvedimento il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, le Poste Italiane Spa e l'AIP (associazione italiana istituti di pagamento e moneta elettronica) hanno provveduto a sottoscrivere una convenzione all'interno della quale sono state fissate le caratteristiche del conto corrente di base.

Esso deve essere dotato:

- di una struttura di costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;
- di un'entità di costi coerente, con l'obiettivo di favorire l'inclusione finanziaria, a tal punto da prevedere la gratuità dello strumento per le fasce socialmente svantaggiate di clientela, compresa l'esenzione dell'imposta di bollo;
- di un'adeguata serie di servizi, compresa la possibilità di utilizzo di una carta di debito.

È quindi un deposito a carattere monetario riservato a consumatori e caratterizzato da un'operatività molto limitata, legata a esigenze bancarie di base.

Il Conto di Base si articola in 3 diverse tipologie di prodotto:

- **generico**: è un prodotto rivolto ai consumatori soggiornanti in UE, prevede un costo fisso costituito da un canone annuo onnicomprensivo a fronte del quale è riconosciuta la possibilità di effettuare operazioni ben determinate per tipologia e numerosità potendo comunque effettuare operazioni in numero superiore e/o aggiuntive rispetto a quelle previste, per le quali dovrà sostenere oneri aggiuntivi. Comprende il rilascio di una carta di debito, è garantita l'operatività telematica e non è prevista alcuna remunerazione delle giacenze. Non è

consentito il saldo debitore (non sono ammessi né lo sconfinamento né la concessione di aperture credito). Questa tipologia di conto può essere aperta solo una volta e solamente presso un unico intermediario; il cliente rilascia autocertificazione del proprio status di consumatore e dichiarazione di non titolarità di ulteriori rapporti «Conto di base» presso altre banche.

- dedicato a fasce socialmente svantaggiate: Sono identificati come «fasce socialmente svantaggiate» i consumatori con ISEE inferiore a euro 11.600. A tale cluster di consumatori è offerto un prodotto specifico, del tutto equivalente al Conto di Base «generico» per operatività e funzionamento, in esenzione da canone annuo onnicomprensivo e da imposta di bollo. Se il correntista si mantiene nell'ambito delle operazioni previste in Tabella A, il conto è totalmente gratuito; se effettua operazioni in numero superiore o aggiuntive rispetto a quelle previste, sostiene gli oneri aggiuntivi previsti. Come per il Conto di Base «generico», il cliente rilascia autocertificazione del proprio status di consumatore e dichiarazione di non titolarità di ulteriori rapporti «Conto di Base» presso altre banche. Oltre ad un'autocertificazione attestante il proprio ISEE, da rinnovarsi entro il 31 maggio di ogni anno per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni riservate.
- dedicato a pensionati: Prodotto rivolto a consumatori che percepiscono trattamenti pensionistici fino a euro 18.000 annui lordi. È un conto di pagamento gratuito, per il quale non è previsto il pagamento del canone annuo onnicomprensivo ma l'imposta di bollo rimane a carico del correntista. Il titolare del Conto di Base «pensionati» può effettuare operazioni in numero

superiore e/o aggiuntive rispetto a quelle previste, per le quali dovrà sostenere oneri aggiuntivi. Comprende il rilascio di una carta di debito e l'operatività consentita gratuitamente è estremamente basilica e limitata, funzionale alle esigenze del particolare target di riferimento. Come per il Conto di base «generico», il cliente rilascia autocertificazione del proprio status di consumatore e dichiarazione di non titolarità di ulteriori rapporti «Conto di base» presso altre banche. Il cliente rilascia anche un'autocertificazione attestante il proprio reddito pensionistico, da rinnovarsi entro il 31 maggio di ogni anno per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni riservate.

3.4 Il pronti contro termine

è un contratto con cui un intermediario finanziario (banca) cede «a pronti» (consegna immediata), in cambio di una determinata somma di denaro, un certo quantitativo di valori mobiliari (solitamente Titoli di Stato o altre obbligazioni) impegnandosi a riacquistarli «a termine» a un prezzo prefissato maggiore di quello di cessione, comprensivo della remunerazione dell'investitore.

Sottoscrittore effettua quindi un prestito di denaro (op. di impiego liquidità a bt, risponde a esigenze di investimento a bt). Mentre la banca effettua un prestito titoli (op. di provvista liquidità a bt, risponde a esigenze di finanziamento a bt). Fa parte delle operazioni di raccolta originaria in quanto consente di reperire risorse monetarie dalla clientela destinate ad alimentare la massa fiduciaria. In particolare, il PCT è annoverato tra le operazioni di raccolta diretta e consente alla banca di acquisire disponibilità liquide a breve termine caratterizzate da stabilità in

quanto l'operazione non è generalmente smobilizzabile prima della scadenza convenuta.

È un contratto tra cliente e banca, il primo versa liquidità in cambio di valori mobiliari, con impegno a non smobilizzarli fino alla scadenza convenuta. Il secondo cede valori mobiliari, con impegno a riacquistarli alla scadenza e al prezzo convenuti.

La durata del contratto è compresa tra 1 e 12 mesi (prevalentemente entro 3 mesi) e il rimborso è effettuato in unica soluzione a scadenza (accredito liquidità contro restituzione valori mobiliari). Di norma non è consentita l'estinzione anticipata (alcune banche la permettono con addebito di una penale).

Il rendimento si suddivide in 2 componenti:

- La componente principale è data dal differenziale tra prezzo a termine (prezzo di rivendita) e prezzo a pronti (prezzo di acquisto) dei valori mobiliari scambiati. Il primo è quantificato in base a un tasso di remunerazione convenuto tra le parti, il secondo si determina in base al valore di mercato dei titoli sottostanti,
- L'altra componente di rendimento del PCT è data dal rateo di interessi in corso di maturazione sul titolo sottostante per la durata dell'operazione

Dal punto di vista fiscale:

- Tassazione dell'investimento: le somme investite sono assoggettate a imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari, attualmente pari allo 0,20%, calcolata sul controvalore a termine.
- Tassazione del rendimento: il rendimento è tassato come reddito da capitale, il rateo di interessi maturato sul titolo è

gravato da ritenuta fiscale del 12,50% in caso di TdS o assimilati oppure del 26% in caso di altri titoli.

I principali rischi e svantaggi sono:

- Il rischio di controparte, legato alla solvibilità dell'emittente i titoli
- Il rischio tasso, legato all'impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di mercato durante il corso dell'operazione;
- È un prodotto NON coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- Il taglio minimo è elevato, variabile da banca a banca, e preclude la possibilità di sottoscrizione del PCT a piccoli risparmiatori;
- La necessità di un deposito titoli, con i relativi costi di gestione

Vantaggi:

- sottoscrizione libera, ovvero possibilità di sottoscrizione in qualsiasi momento
- costi di sottoscrizione e rimborso contenuti, solitamente applicati in misura fissa e non proporzionali all'importo
- tasso predefinito al momento della sottoscrizione, maggiore rispetto a quello applicato ai depositi liberi

Lo strumento ha come target di riferimento le persone fisiche/giuridiche con esigenze di investimento a bt, caratterizzate da profilo di rischio contenuto e che prediligono contratti relativamente semplici con remunerazione predefinita.

IV - IL FINANZIAMENTO DELLE BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE

4.1 Il fabbisogno finanziario delle banche a medio-lungo termine

I principali strumenti di raccolta a medio-lungo termine sono:

- emissioni obbligazionarie: configurano un'operazione di prestito che le banche chiedono ai sottoscrittori, di solito piccoli risparmiatori, obbligandosi a restituirlo ad una data prestabilita
- aumenti di capitale: configurano un'operazione di rafforzamento patrimoniale con cui la banca acquisisce equity dai sottoscrittori, per ricapitalizzarsi.
- operazioni di cartolarizzazione: configurano un'operazione di smobilizzo crediti che consente di attualizzare i flussi di cassa derivanti dagli asset ceduti.

Queste modalità di finanziamento sono state rese possibili dalla legge Amato e dal TUB tramite principi fondamentali quali la trasformazione degli intermediari in S.p.A. e la despecializzazione temporale.

che hanno condizionato il modo di agire delle banche dagli anni '90 in poi:

- La trasformazione da soggetti pubblici a S.p.A ha permesso di introdurre la concorrenza all'interno del sistema creditizio. Da soggetti sottoposti a numerosi vincoli, gli intermediari creditizi sono diventati attivi partecipanti del sistema economico e finanziario. Le banche hanno potuto implementare le strategie di approvvigionamento, ricercando il giusto equilibrio tra fonti a

breve e medio-lungo termine in funzione della composizione dell'attivo.

- Per despecializzazione temporale si intende la possibilità di poter operare sia nel breve che nel medio-lungo termine. Essa ha permesso alle banche che rientrano in certi parametri dettati dalla Banca d'Italia, di approvvigionarsi, oltre che con la raccolta a vista, attraverso emissione di titoli obbligazionari e di titoli derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti stipulati. Due sono i vantaggi che le banche hanno tratto dalla possibilità di approvvigionarsi con finanziamenti a medio lungo termine:
 - Ha permesso alle aziende bancarie di differenziare le proprie fonti di raccolta, facendo sì che ci fosse una migliore sincronizzazione tra le scadenze del passivo e quelle dell'attivo
 - Ha portato un aumento del volume di risorse finanziarie, con la possibilità di utilizzarle per processi di crescita interna ed esterna.

Questo duplice vantaggio ha spinto le banche ad incentivare la raccolta a medio/lungo, dove possibile, offrendo ai sottoscrittori rendimenti più elevati di quelli della raccolta a vista o dei certificati di deposito. La funzione principale svolta dall'emissione dei titoli, è quella di fornire alla banca le risorse necessarie per gli impieghi a medio-lungo termine. Se questo avviene, i tassi di interesse attivi coprono quelli passivi e più in generale l'intero costo sostenuto dalla banca per l'impiego delle risorse ottenute. Altra caratteristica di queste operazioni è l'alto grado di stabilità su cui la banca può contare.

4.2 Le modalità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche

4.2.1 Le obbligazioni

L'emissione di titoli obbligazionari è il mezzo più usato per il finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine della banca. La diffusione è ampia tra i piccoli risparmiatori data la sua solidità patrimoniale, economica e finanziaria. Un altro vantaggio, tipico di tutti i titoli obbligazionari è che essi pagano capitale e interessi indipendentemente dall'andamento economico dell'emittente.

Il TUB concede la raccolta obbligazionaria a tutti gli intermediari creditizi indipendentemente dalla loro forma giuridica e dimensione. Il taglio minimo di ciascun titolo non deve essere inferiore a 10.000 euro; vengono tuttavia agevolate emissioni di importo rilevante, concedendo, alle banche con determinati requisiti (patrimonio di vigilanza non inferiore ai 25 milioni di euro, bilanci degli ultimi tre esercizi in utile e ultimo bilancio certificato) in caso di emissioni di importo non inferiore a 150 milioni di euro, la possibilità di emettere titoli con taglio minimo di 1.000 euro.

Se non dematerializzate, le obbligazioni devono contenere: la denominazione, l'oggetto sociale, la sede della banca, capitale già versato al momento dell'emissione, ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, eventuali garanzie.

La durata minima delle obbligazioni emesse non può essere inferiore a 36 mesi o, nel caso in cui l'emissione comprenda più tranche di titoli con durate diverse, la durata media dell'emissione non può essere inferiore a 24 mesi. Di solito le obbligazioni vengono rimborsate alla scadenza, ma è permesso il rimborso anticipato distinguendo tra rimborso su iniziativa della banca e rimborso su richiesta del sottoscrittore. Nel primo caso è consentito purché siano trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche o dal

collocamento delle obbligazioni; nel secondo occorre che siano passati almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di collocamento dell'ultima tranche.

Le banche possono in ogni momento riacquistare le obbligazioni emesse sul mercato. La banca costituisce la controparte per operazioni di acquisto e vendita dei propri titoli obbligazionari sul mercato secondario, contribuendo a renderlo più liquido. In tal modo aumenta l'appetibilità dei titoli e l'operazione di collocamento ne risulta agevolata.

In base al grado di complessità della struttura, le obbligazioni si suddividono in:

- **Ordinarie:** Le obbligazioni ordinarie, sono prodotti dalla struttura semplice. Le obbligazioni ordinarie possono prevedere o meno il pagamento di cedole periodiche.
 - I titoli senza cedola, detti zero coupon bond, sono emessi sotto la pari e rimborsati alla pari. Il rendimento per il sottoscrittore è dato dal differenziale tra i prezzi di acquisto e di rimborso. Questo titolo offre alla banca emittente il vantaggio di non dover sostenere oneri periodici per remunerare il prestito.
 - I titoli con cedola, detti coupon bond, prevedono il pagamento di cedole periodiche a titolo di interessi. Il rendimento per il sottoscrittore si compone dell'interesse esplicito e dell'eventuale guadagno in conto capitale (capital gain) originato dal differenziale tra i prezzi di acquisto e rimborso/vendita. Il tasso di interesse applicato può essere fisso (stabilito in misura certa per tutta la durata dell'obbligazione) o variabile (indicizzato a parametri individuati all'emissione).

- **Strutturate**: sono caratterizzate da una struttura complessa e più difficilmente comprensibile per il sottoscrittore. Comprendono una componente obbligazionaria ordinaria, con o senza cedole, e una componente derivativa che collega la remunerazione dell'investitore all'andamento di uno o più parametri finanziari o reali (indici, azioni, commodities...).

Dal 2007 le banche hanno ricominciato a emettere obbligazioni a 10 anni con opzioni callable (rimborsabile dal quinto anno di emissione in poi a discrezione dell'emittente).

Il prezzo di collocamento è stabilito dall'emittente, può essere sotto la pari, alla pari o sopra la pari e varia durante la sua vita in base alla domanda e all'offerta del titolo sul mercato, ai tassi di interesse corrisposti in confronto a quelli di mercato e alla rischiosità del titolo.

Da prendere in considerazione è anche il tasso di interesse che corrispondono al detentore. La sua determinazione riflette la rischiosità dell'emittente e la struttura dei tassi del mercato obbligazionario. Di solito i tassi su cui si basano le emissioni sono quelli del mercato interbancario maggiorati di uno spread aggiunto dalla banca. Quest'ultimo valore riflette effettivamente la rischiosità dell'emittente.

L'emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso conviene alla banca quando essa prevede un rialzo dei tassi di interesse, viceversa conviene a tasso variabile nel caso speculare, ovvero quando si prevede una diminuzione dei tassi di interesse.

Ci sono inoltre:

- **Obbligazioni convertibili**: sono titoli obbligazionari che attribuiscono al sottoscrittore la facoltà di convertirli in titoli azionari (c.d. azioni di compendio). Il sottoscrittore assume lo

status di creditore dell'emittente ma può decidere di variare la propria condizione assumendo la veste di azionista della società che emette le azioni di compendio, in base ad un rapporto di cambio prefissato. L'opzione di conversione è incorporata nel titolo, non può essere negoziata separatamente e l'esercizio dell'opzione determina l'estinzione del titolo obbligazionario.

L'investitore può beneficiare dei flussi cedolari derivanti dal titolo e può al contempo beneficiare dell'eventuale apprezzamento dell'azione di compendio esercitando l'opzione.

- **Obbligazioni subordinate** sono titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, sono subordinati al preventivo soddisfacimento degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). Esistono più livelli di seniority che possono caratterizzare un titolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio. Le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle ordinarie e pagano rendimenti più alti come premio per il rischio.

Fino al 31 marzo 2008 le obbligazioni bancarie venivano tradizionalmente negoziate attraverso c.d. «Sistemi di Scambio Organizzati» (SSO) ma con l'entrata in vigore della Direttiva Mifid, sono stati sostituiti principalmente dalle «Piattaforme Multilaterali di Negoziazione» (Multilateral Trading Facilities).

4.2.2 Le azioni

Le azioni sono titoli rappresentativi del capitale di una società per azioni. Costituiscono uno strumento per la raccolta di capitale di rischio utilizzato per il finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine.

Attraverso aumenti di capitale a titolo oneroso la banca acquisisce nuove risorse monetarie a titolo di equity, particolarmente adatte a finanziare piani di investimento e di lungo periodo oppure operazioni di rafforzamento patrimoniale.

- Le azioni di nuova emissione vengono inizialmente offerte in opzione agli azionisti, ai quali la legge riserva il diritto di acquistare un quantitativo di azioni percentualmente uguale a quello già detenuto;
- l'eventuale inoptato viene offerto agli azionisti che hanno invece esercitato il diritto di opzione;
- eventuali titoli non sottoscritti vengono immessi sul mercato.

L'eventualità della mancata sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale rappresenta una circostanza fortemente negativa per l'emittente, essendo espressione di un giudizio sfavorevole da parte del mercato.

I titoli azionari sono caratterizzati dal massimo grado di subordinazione, quindi in caso di liquidazione della banca sono all'ultimo posto nella graduatoria di prelazione e in caso di applicazione del bail-in sono al primo posto nella gerarchia di assegnazione delle perdite.

Le principali finalità sono:

- In contesti macroeconomici favorevoli, la banca finanzia con aumenti di capitale principalmente processi di espansione per linee interne o esterne ovvero strategie di sviluppo/investimento a lungo termine orientate all'incremento della quota di mercato e della marginalità complessiva.
- In presenza di congiuntura economica negativa, le emissioni azionarie sono orientate principalmente al rafforzamento

patrimoniale e al mantenimento del patrimonio di vigilanza a adeguati livelli.

Le azioni bancarie possono essere sottoscritte da:

- **Piccoli risparmiatori:** sono soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Si identificano in operatori non professionali che acquisiscono pacchetti azionari di modeste dimensioni nel capitale delle banche principalmente a scopo di investimento, ma anche per beneficiare di eventuali vantaggi che l'emittente accorda ai propri soci in termini di pricing sui servizi/prodotti bancari. I piccoli risparmiatori associano generalmente a questo tipo di investimento un orizzonte temporale di medio termine, auspicando di percepire dividendi e di conseguire un profitto in conto capitale (capital gain) come differenziale tra prezzo di vendita e di acquisto. Non mancano anche investitori con orizzonte temporale di breve o brevissimo termine, che seguono in modo continuativo l'andamento del titolo al fine di realizzare esclusivamente guadagni in conto capitale (ottica speculativa).
- **Investitori istituzionali:** I principali investitori istituzionali, come osservato per le obbligazioni, sono fondi comuni di investimento, fondi pensione e fondi assicurativi. Sono operatori professionali che acquisiscono pacchetti azionari nel capitale delle banche non soltanto a scopo di investimento per trarne una remunerazione, ma anche con prospettive di più lungo termine legate alla possibilità di acquisire una posizione di influenza nel capitale e quindi nel CdA della banca emittente.

Il prezzo di emissione è il controvalore richiesto ai sottoscrittori all'atto del collocamento dei titoli sul mercato primario; esso riflette il valore della banca emittente (valore patrimoniale) e, in

caso di società quotate, anche il valore di mercato delle azioni in circolazione (valore corrente). Il prezzo di emissione delle azioni non può essere inferiore al valore nominale delle stesse, viceversa può essere superiore (emissione con sovrapprezzo). Il valore nominale esprime la parte di capitale sociale che ogni azione rappresenta.

Le categorie di azioni sono:

- **Ordinarie:** non attribuiscono agli azionisti alcun privilegio relativamente alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società; godono di pieni diritti amministrativi in assemblea ordinaria e straordinaria.
- **Privilegiate:** escludono il diritto di voto in assemblea ordinaria; attribuiscono ai titolari un diritto di priorità in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società; generalmente prevedono un rendimento addizionale rispetto alle azioni ordinarie.
- **Di risparmio:** escludono il diritto di voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria; prevedono privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (la natura dei privilegi è stabilita dall'atto costitutivo dell'emittente).

Le azioni privilegiate e di risparmio attribuiscono al sottoscrittore diritti patrimoniali ma escludono o limitano i diritti amministrativi, pertanto non incidono sulla governance societaria e sono collocate unicamente per finanziare l'emittente. Le banche in linea generale prediligono l'emissione di azioni ordinarie in quanto meno onerose e di più facile collocamento.

4.2.3 La cartolarizzazione

Metodo di finanziamento nato negli Usa, consente di smobilizzare (rendere liquidi) crediti della banca derivanti da impieghi a medio-

lungo termine; esempi tipici di beni oggetto di cartolarizzazione sono gli immobili e i crediti a prorata scadenza. L'operazione di cartolarizzazione si articola su più fasi:

1. Selezione degli assets: La banca, in qualità di originator, individua nell'ambito del proprio portafoglio crediti a medio-lungo termine, un paniere di assets con caratteristiche omogenee (natura e durata dei contratti) e flussi di cassa prevedibili nel tempo.
2. Cessione degli assets: Il paniere di crediti selezionati viene ceduto ad una società veicolo (SPV – Special Purpose Vehicle), caratterizzata da oggetto sociale unico ed esclusivo. Il prezzo di cessione degli assets selezionati è stabilito da un soggetto terzo (arranger) in base al valore nominale e al rischio di insolvenza dei crediti ceduti.
3. Emissione dei titoli: La società veicolo procede all'emissione di titoli, denominati Asset Backed Securities (ABS), garantiti dagli attivi sottostanti (crediti ceduti dalla banca alla SPV). Le ABS sono strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni, nei quali il pagamento dei flussi cedolari e del capitale a rimborso è strettamente correlato alle somme percepite dai crediti ceduti a titolo di interesse e di capitale. Il rimborso delle ABS potrebbe essere compromesso dall'eventuale insolvenza dei debitori ceduti. Il collocamento delle ABS può essere curato direttamente dalla SPV o da altro intermediario finanziario abilitato.

Le finalità dell'operazione sono:

- Approvvigionamento di risorse finanziarie: la banca effettua un'operazione di smobilizzo crediti a lunga scadenza incassando un controvalore che tenga in adeguata considerazione

l'attualizzazione dei flussi finanziari connessi e la rischiosità degli assets ceduti.

- Eliminazione di crediti deteriorati dal bilancio: la banca intende elidere dal bilancio un pacchetto di c.d. «Non Performing Loans». Il controvalore incassato sarà molto inferiore al valore nominale dei crediti ceduti in ragione dell'elevato livello di rischiosità degli stessi. Infatti in questo caso la banca predilige cessioni pro-soluto, con passaggio del rischio di insolvenza a carico della SPV.

La cartolarizzazione è una procedura complessa, alla quale sono riconducibili le seguenti tipologie di costi:

- Spese di costituzione della SPV
- Compensi erogati all'arranger
- Spese collocamento titoli ABS
- Differenza tra valore nominale crediti ceduti e prezzo di cessione
- Prezzo dell'eventuale pro soluto

In considerazione della complessità e dei costi dell'operazione, le cartolarizzazioni generalmente hanno ad oggetto la cessione di crediti per importi consistenti.

Ai fini del collocamento presso il pubblico è necessario che un'agenzia di rating formuli un giudizio sintetico sui titoli emessi dalla società veicolo e assegni loro il rango di investment grade a maggior tutela dei sottoscrittori.

4.3 La convenienza delle banche al finanziamento a medio-lungo termine

Le emissioni di prestiti obbligazionari, aumenti di capitale e operazioni di cartolarizzazione, sono le principali forme tecniche

per acquisire raccolta a m/l termine. La banca sceglie il canale di approvvigionamento in base ad una valutazione di convenienza e di opportunità, che tiene conto di diversi fattori:

- costi dell'operazione
- struttura patrimoniale corrente, da valutare in rapporto ai requisiti di vigilanza
- destinazione delle risorse raccolte
- ammontare dell'operazione
- scadenza dell'operazione che la banca intende intraprendere con le risorse raccolte

Le tecniche di raccolta a m/l termine analizzate concorrono in modo complementare a delineare la struttura patrimoniale della banca, che deve essere coerente ed equilibrata rispetto alla composizione dell'attivo. La despecializzazione temporale consente il finanziamento di impieghi a lungo termine con raccolta a breve (meno onerosa), tuttavia è necessario preservare l'equilibrio strutturale in modo tale da realizzare correttamente ed efficacemente la trasformazione delle scadenze svolta nell'attività di intermediazione creditizia.

V - LE OPERAZIONI DI IMPIEGO

5.1 Classificazione delle operazioni di impiego

In relazione alla natura dell'operazione, le principali operazioni di impiego si distinguono in:

- Operazioni di investimento diretto: sono realizzati dalla banca principalmente attraverso l'acquisto di titoli (destinati ad alimentare il banking book e il trading book), partecipazioni nel capitale di altre imprese (società finanziarie nell'ambito del gruppo di appartenenza o imprese industriali) e immobili (sia ad

uso funzionale, ovvero per l'esercizio della propria attività, sia a scopo di investimento).

- Operazioni di concessione di credito: sono rilevate distintamente nel bilancio della banca in base alla natura della controparte beneficiaria:
 - Crediti verso banche
 - Crediti verso clientela

Con riferimento ai crediti verso clientela, le controparti finanziate dalla banca si distinguono in due macrocategorie:

- Privati: Le famiglie vengono supportate mediante concessione di modeste aperture di credito in conto corrente, prestiti personali per l'acquisto di beni di consumo o durevoli, mutui ipotecari per acquisto o ristrutturazione di immobili.
- Imprese: vengono finanziate con forme tecniche diversificate individuate in base alle esigenze finanziarie manifestate:
 - esigenze di finanza corrente: originate dallo squilibrio dei flussi finanziari della gestione ordinaria, vengono soddisfatte con forme tecniche di breve termine orientate principalmente allo smobilizzo di crediti commerciali (anticipi su contratti, su fatture, su effetti salvo buon fine) ma anche attraverso la «tradizionale» apertura di credito in conto corrente.
 - esigenze di finanza strutturale: originate da strategie di sviluppo pluriennali e da investimenti in cespiti immobilizzati, vengono soddisfatte con forme tecniche a medio/lungo termine, principalmente costituite dal mutuo (chirografario o ipotecario) e dal leasing.

In base alla modalità di utilizzo del credito, i crediti concessi dalla banca si distinguono in:

- crediti per cassa: la banca mette a disposizione dell'affidato una determinata somma di denaro utilizzabile nelle modalità convenute; l'utilizzo dell'affidamento comporta per la banca un effettivo esborso monetario.
- crediti di firma: la banca assume o garantisce un'obbligazione del cliente affidato nei confronti di un terzo (beneficiario); l'utilizzo dell'affidamento non comporta per la banca un effettivo esborso monetario bensì l'assunzione del ruolo di garante mediante la spendita della propria firma. Soltanto nel caso in cui il cliente affidato non adempia le obbligazioni garantite, la banca dovrà sostenere un esborso monetario a favore del beneficiario.

In base alla presenza di garanzie, i crediti concessi dalla banca si distinguono in:

- crediti allo scoperto: sono concessi dalla banca, previa valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del richiedente, senza acquisizione di garanzie a maggior presidio del proprio rischio. L'unico soggetto obbligato al rimborso è l'affidato, che ne risponde con il proprio patrimonio e con il proprio reddito.
- crediti garantiti: sono concessi dalla banca assumendo garanzie reali o personali per avere maggior tutela, le cui tipologie ed entità sono individuate nell'ambito dell'istruttoria tesa a valutare il merito creditizio del richiedente.
 - Le garanzie reali attribuiscono alla banca il diritto di soddisfare le proprie ragioni di credito mediante il realizzo coercitivo del bene posto a garanzia; sono rappresentate dal

pegno (avente a oggetto beni mobili, prevalentemente valori mobiliari) e dall'ipoteca (avente a oggetto beni immobili o beni mobili registrati).

- Le garanzie personali determinano l'ampliamento del novero dei soggetti obbligati al rimborso dell'affidamento concesso; sono rappresentate dalla fideiussione (contratto con cui il fideiussore garantisce con i propri redditi e con il proprio patrimonio il rimborso del fido) e dall'avallo (garanzia di firma apposta su un titolo cambiario).

5.2 L'apertura di credito

È un fido o prestito diretto a breve termine. Giuridicamente è un contratto consensuale, cioè che si perfeziona con il consenso delle parti, con cui la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente, per un certo periodo di tempo o a tempo indeterminato, una data somma di denaro.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del credito si può distinguere tra apertura di credito:

- Per cassa: quando la banca si impegna al versamento di una somma di denaro all'affidato da utilizzarsi in una o più volte.

A loro volta si può distinguere in:

- Semplice, quando l'affidato può utilizzare il credito in una o più volte, ma se effettua versamenti non può con essi ripristinare la disponibilità iniziale (non rotativa)
- In conto corrente, quando l'affidato avendo piena libertà per quanto concerne i prelevamenti, sempre nel limite del fido concesso, può ripristinare la disponibilità concessa (rotativa)
- Di firma: quando la banca concede attraverso la propria firma una garanzia a favore del cliente.

In base alla durata del prestito, l'apertura di credito si distingue in:

- A scadenza determinata, quando sono fissate la durata dell'utilizzo del finanziamento concesso, e l'epoca di rimborso, cioè il termine entro il quale deve essere estinto il debito verso la banca
- A scadenza indeterminata, quando non vengono fissati i due termini precedenti e l'affidato può utilizzare il finanziamento ed effettuare rimborsi nei tempi che giudica più opportuni

In base alle garanzie che assistono l'apertura di credito può essere allo scoperto o garantita. La concessione di un'apertura di credito, semplice o in conto corrente, è subordinata a un'indagine preliminare tesa ad accertare il merito creditizio del richiedente.

5.2.1 L'apertura di credito semplice

Ricorre solo quando il finanziamento ha una durata e importo limitato nel tempo. Viene, ad esempio, usata dalle imprese che svolgono attività stagionale o nell'esecuzione di gare di appalto.

Le caratteristiche dell'operazione sono:

- le somme messe a disposizione dalla banca possono essere utilizzate in una o più soluzioni;
- gli eventuali versamenti del beneficiario durante la durata dell'affidamento non consentono di ripristinare la possibilità di utilizzo del credito iniziale, ma concorrono solo alla riduzione dell'esposizione verso la banca;
- la scadenza è determinata.

Rientrano in questa forma di apertura di credito i prestiti personali che sono finanziamenti erogati alla clientela individuale, destinati a coprire un fabbisogno collegato all'acquisto di beni di consumo,

per lo più di natura durevole. Tra i prestiti personali si distinguono i prestiti non finalizzati e finalizzati:

- I prestiti non finalizzati: sono i comuni mutui privi di specifici riferimenti a un bene o a un servizio determinati, in quanto un soggetto si rivolge alla banca per ottenere un finanziamento da destinare liberamente, senza che sia stabilita una finalità per il suo utilizzo.

Una particolare forma tecnica di questo tipo di prestito è la cessione del quinto dello stipendio: è un finanziamento a tasso fisso e durata prestabilita erogato in un'unica soluzione e rimborsato a rate mensili costanti non superiori a $1/5$ dello stipendio del debitore, trattenute direttamente dal datore di lavoro e quindi versate al creditore.

- Nei prestiti finalizzati: un soggetto si rivolge alla banca per ottenere un prestito finalizzato all'acquisto di un determinato bene. Il prestito è erogato, nell'ambito di una convenzione tra banca e fornitore del bene, direttamente a quest'ultimo.

Il prestito viene erogato in un'unica soluzione a favore del cliente o direttamente al fornitore del bene, e rimborsato in base a un piano di ammortamento a rate costanti, con scadenze di solito mensili. La durata è tra i 12 e 60 mesi. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del prestito.

5.2.2 L'apertura di credito in c/c

L'operazione è adatta alle imprese che hanno un fabbisogno di finanziamenti fluttuante nel tempo e difficilmente determinabile con adeguato anticipo. La principale condizione richiesta per il mantenimento del rapporto è la movimentazione del conto, per evitare un immobilizzo di fondi e lucrare competenze dalla varietà delle operazioni e servizi che la stessa può svolgere. L'utilizzazione

del fido, entro l'importo massimo concesso, è libera, con la conseguenza per l'impresa di disporre di una forma di credito che si adatta prontamente alla misura del proprio indebitamento. Il costo dell'operazione è limitato all'effettivo utilizzo, con una notevole economia di costo rispetto ad altri tipi di finanziamento. Di contro, l'interesse applicato è di solito maggiore rispetto ad altri.

5.2.3 Le forme e le caratteristiche tecniche dell'apertura di credito in conto corrente

L'apertura di credito in c/c può assumere 2 forme:

- l'apertura di credito per effettiva elasticità di cassa: è rivolta a compensare temporanei squilibri della gestione finanziaria dell'affidato e comporta quindi frequenti mutamenti nell'ammontare e nel segno del saldo del conto.
- l'apertura di credito in conto corrente ordinario: il segno dei saldi del conto tende a permanere a favore della banca, la quale richiede al cliente un saldo a suo favore almeno poche volte l'anno. In questo caso essendo solitamente la scadenza a tempo indeterminato, la banca pone la clausola "salvo revoca".

Le caratteristiche tecniche riguardano:

- l'ammontare del fido: Il volume del fido concesso, trae origini dell'esame della richiesta di affidamento; se essa è congrua con le esigenze della gestione finanziaria dell'azienda richiedente e compatibile con le possibilità di intervento creditizio della banca. Le indagini devono valutare la capacità dell'affidato di rimborsare a breve scadenza il credito utilizzato.
- la scadenza può essere:

- a tempo determinato: al termine del periodo convenuto l'affidato deve estinguere integralmente la propria posizione debitoria. Il Codice Civile (art. 1845) stabilisce che «salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa (art. 1186 cause di decadenza dal beneficio del termine)».
- a tempo indeterminato: non sono fissati limiti temporali per l'utilizzo del fido, che è a disposizione del cliente fino alla revoca di una delle due parti. Il Codice Civile (art. 1845) stabilisce che «se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto». In questo caso l'esercizio della facoltà di recesso rappresenta la naturale modalità di estinzione del fido. Il recesso viene concesso al soggetto affidato, in assenza di giusta causa, un preavviso di almeno 15 giorni;
- i costi dell'operazione: rappresentati essenzialmente dagli interessi a carico del cliente, calcolati in funzione del credito effettivamente utilizzato e dei periodi di utilizzo, e dalla commissione sull'accordato, una commissione onnicomprensiva per il servizio di messa a disposizione dei fondi a favore del cliente sul proprio conto; essa è determinata in misura proporzionale in relazione all'importo e alla durata del fido ed è applicata indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte dell'affidato. L'ammontare massimo di questa commissione è il 5% trimestrale della somma messa a disposizione.
- le garanzie: la presenza di esse è destinata a fronteggiare i rischi che derivano dalle incertezze insite nei criteri di valutazione dell'azienda affidata o le situazioni di immobilizzo del conto.

Le garanzie possono essere reali (pegno, ipoteca) o personali (fidejussione, avallo, lettera di patronage).

Se esse divengono insufficienti, la banca può chiedere un supplemento di garanzia che, se non viene soddisfatto dall'accreditato, comporterà una riduzione del credito concesso.

5.3 Lo smobilizzo dei crediti commerciali

È dato da tutte quelle operazioni di finanziamento con le quali l'impresa riceve disponibilità liquide dall'intermediario, dietro cessione di crediti commerciali detenuti in portafoglio prima della scadenza.

Gli utilizzi degli affidamenti per anticipo crediti commerciali (le somme ricevute in prestito dalla banca) vengono estinti (vengono rimborsate) attraverso il pagamento dei crediti medesimi da parte dei debitori ceduti (regolamento della fornitura).

Una delle caratteristiche distintive degli affidamenti autoliquidanti è che oltre al cedente affidato sussiste un ulteriore soggetto obbligato al pagamento del credito smobilizzato, ovvero il debitore ceduto.

Qualora il soggetto naturalmente preposto non adempia al proprio obbligo, la banca, alla scadenza, provvederà ad addebitare al soggetto affidato l'importo trovandoci in presenza di una cessione pro solvendo.

Se invece, in caso di mancato rimborso da parte del debitore del credito ceduto, il soggetto affidato è esentato da qualsiasi responsabilità si ha una cessione pro soluto.

5.3.1 Lo sconto

“lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso” (Art. 1858 c.c.)

Con il termine sconto si indica anche il compenso spettante alla banca che anticipa il pagamento di una somma di denaro. Il cliente che vuole usare questa operazione derivante da un rapporto di fornitura dovrà ottenere un fido, che prende il nome di castelletto di sconto, rappresentante l'importo massimo utilizzabile con questa forma tecnica. La banca si rende cessionaria di un credito con la clausola salvo buon fine (s.b.f.), erogando al cliente (cedente) una somma pari al valore attuale del credito, cioè al suo valore al netto dello sconto.

Possono essere oggetto di sconto:

- cambiali commerciali: titoli di credito destinati a regolare transazioni tra operatori commerciali
- cambiali finanziarie: emesse a favore della banca a maggior garanzia del prestito richiesto («sovvenzione cambiaria»)
- cambiali tratte: aventi struttura di un ordine di pagamento impartito dal traente al trattario a favore del beneficiario (eventualmente coincidente con il traente)
- pagherò cambiari: aventi struttura di una promessa di pagamento da parte dell'emittente a favore del beneficiario

5.3.2. L'anticipo sui contratti

Rappresenta una forma tecnica di finanziamento che consente alle imprese di reperire risorse finanziarie destinate a supportare l'avvio del ciclo produttivo. Generalmente fanno ricorso a questo strumento le imprese caratterizzate da un ciclo produttivo lungo e dispendioso. Ordini e contratti devono possedere alcuni requisiti

essenziali: deve trattarsi di ordini accettati e/o contratti sottoscritti.

L'impresa deve preliminarmente ottenere un "castelletto" rappresentante l'importo massimo e viene generalmente erogato entro la misura massima del 50%. La durata è commisurata alla durata del ciclo produttivo e di norma tende ad essere contenuta entro i 180gg. A scadenza l'anticipo su ordini o contratti viene estinto contestualmente all'accensione del relativo anticipo fatture.

Per tutelarsi dai rischi la banca può inviare al futuro debitore ceduto una notifica di cessione del credito.

Rientrano tra i principali costi la commissione sull'accordato e il tasso d'interesse.

5.3.2 L'anticipo su portafoglio salvo buon fine

È una forma di prestito che può essere concessa non solo dietro cessione di titoli cambiari, ma soprattutto di Ricevute Bancarie (Ri.BA.). Sono documenti di natura non cambiaria emessi da un'impresa per la riscossione dilazionata di una fornitura di beni o servizi. In esse risulta la somma che il debitore deve al creditore, il riferimento alla fattura commerciale, nonché gli estremi delle parti della compravendita.

Il finanziamento mediante cessione s.b.f. si differenzia dall'operazione di sconto poiché gli effetti sono girati alla banca per l'incasso. È un tipo di prestito che si innesta in un'operazione di incasso di effetti per conto terzi. Il servizio si effettua con la cessione all'incasso di cambiali o ricevute bancarie alla banca, la quale viene incaricata della loro riscossione alla scadenza, tramite banche corrispondenti.

Nel caso di anticipo su portafoglio s.b.f. l'impresa ottiene un vero e proprio affidamento per un determinato ammontare massimo che prende il nome di castelletto s.b.f.

Da un punto di vista operativo le banche possono adottare diverse modalità per la gestione degli anticipi s.b.f.; la più comune prevede l'uso di un conto transitorio fruttifero. Di conseguenza il cliente corrisponde alla banca gli interessi passivi che matureranno sul conto transitorio e beneficerà degli eventuali interessi attivi che matureranno sul conto corrente di corrispondenza.

Fra i principali costi dell'operazione ci sono la commissione sull'accordato e gli interessi corrisposti all'affidato sulle somme anticipate dall'intermediario, calcolati in funzione del periodo di utilizzo.

Questo strumento espone la banca ad un rischio minore, in quanto la sovvenzione è effettuata a valere su documenti rappresentativi di crediti attuali.

Ricevute bancarie: documenti di natura non cambiaria emessi da un'impresa per la riscossione differita di una fornitura di beni/servizi. Riportano la somma dovuta dal debitore al creditore, la scadenza, il riferimento alla fattura e gli estremi delle parti. In origine erano quietanze cartacee, mentre oggi sono effetti dematerializzati gestiti con flussi telematici.

5.3.4 L'anticipo su fatture

Costituisce una forma tecnica di finanziamento che consente alle imprese di smobilizzare i crediti vantati nei confronti dei propri clienti rappresentati da documenti commerciali, al fine di reperire risorse finanziarie destinate a supportare principalmente il regolamento delle spese correnti.

Il principale presupposto è costituito dalla cessione del credito alla banca dei documenti giustificativi, rappresentati dalle fatture commerciali, anche in assenza del consenso del debitore. Di norma la banca mette a disposizione le somme anticipate al proprio cliente affidato solo dopo aver notificato al debitore l'avvenuta cessione.

La cessione avviene in modalità pro solvendo e all'importo anticipato è applicato di solito uno scarto prudenziale calcolato sul valore nominale del credito con percentuale di solito tra il 20 e 30%.

Alla scadenza della fattura anticipata, ipotizzando il regolare pagamento, il conto anticipo viene chiuso con la registrazione in avere per l'importo del bonifico ricevuto e in dare per la differenza fra questo valore e l'importo inizialmente anticipato. La differenza viene accreditata sul c/c di corrispondenza.

I costi di quest'operazione sono rappresentati dal tasso di fido praticato al cliente sulle somme anticipate, per i giorni effettivi di durata dell'operazione e dalla commissione sull'accordato che caratterizza la remunerazione dell'intermediario.

Le attività parabancharie sono costituite dall'insieme delle attività collaterali a quelle bancarie. Comprendono una serie di operazioni e di servizi rivolti ai risparmiatori e alle imprese, che si differenziano dalla tradizionale attività di intermediazione svolta dalle banche. In queste operazioni è preminente il carattere accessorio. Vengono svolte prevalentemente da intermediari specializzati, aventi natura di società captive nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.

Tra le principali attività parabancharie rientrano:

- Il factoring,

- il leasing,
- il credito al consumo,
- i fondi comuni di investimento mobiliare,
- le gestioni patrimoniali delle società fiduciarie,
- il merchant banking,
- il venture capital.

5.3.5 Il factoring

È un contratto con cui un soggetto cedente trasferisce la titolarità di crediti commerciali a breve termine a un altro, cessionario o factor (una banca o intermediario) al fine di ottenere una serie di servizi e liquidità. Di solito è compreso il servizio di gestione e amministrazione dei crediti, comprendente, per esempio, la fatturazione e la relativa contabilizzazione, che consente all'impresa cedente di adottare un modello organizzativo orientato alla completa esternalizzazione di queste funzioni, beneficiando di economie di costo che giustificano la scelta dell'outsourcing.

L'impresa che intenda utilizzare l'operazione di factoring per lo smobilizzo crediti deve:

- disporre di un fido a carattere rotativo, accordato dalla società di factoring previa adeguata istruttoria fiduciaria estesa anche ai debitori ceduti, detto «castelletto di factoring», che rappresenta l'importo massimo delle anticipazioni ottenibili dal factor;
- disporre di clienti rispondenti ai requisiti richiesti dal factor e disponibili a questa operatività.

In occasione di ogni successiva anticipazione la società di factoring sottopone ai debitori ceduti la notifica di cessione dei singoli crediti.

La Società di Factoring è esposta ad un minor rischio rispetto alla Banca che effettua un ordinario anticipo fatture, proprio in virtù della documentazione controfirmata dal debitore ceduto. L'anticipo massimo è dell'80% e la durata è commisurata ai termini di pagamento riportati in fattura.

Un'impresa ricorre al factoring quando:

- Ha un fatturato concentrato su uno o pochi clienti che non potrebbero altrimenti essere smobilizzati con le linee di credito ordinarie a causa dei vincoli di diversificazione del rischio/concentrazione che le contraddistinguono.
- In presenza di singoli contratti/commesse di importo molto elevato e/o con tempi di regolamento troppo lunghi rispetto a quelli normalmente previsti nelle linee di credito ordinarie (ad es. contratti con la P.A.).
- Quando il cedente desidera uno smobilizzo pro-soluto (gli affidamenti bancari per smobilizzo crediti prevedono esclusivamente la cessione pro solvendo).

Principali tipologie di factoring:

- Factoring pro solvendo: operazione con rischio a carico del cedente per il mancato o parziale pagamento da parte dei debitori ceduti.
- Factoring pro soluto: operazione con rischio a carico della società di factoring per il mancato o parziale pagamento da parte dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza.

L'operazione di factoring risulta essere la più onerosa tra le forme tecniche di smobilizzo crediti in quanto ingloba una serie di servizi aggiuntivi.

Fra i principali costi si annoverano:

- Interessi: applicati sulle somme anticipate, remunerano il servizio finanziario svolto dal factor;
- commissione di factoring: percepita sull'ammontare dei crediti ceduti a prescindere dalle eventuali anticipazioni concesse, remunera l'attività di gestione e amministrazione dei crediti svolta dal factor;
- commissioni per servizi: spese di istruttoria per la valutazione del cedente e dei ceduti, spese per conto d'appoggio ed eventuali piattaforme informatiche;
- commissioni pro soluto: remunerano l'assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti assunto dal factor.

5.4 Il credito ai consumatori

Le determinanti quantitative della domanda di credito da parte dei consumatori sono rappresentate da:

- il livello di reddito delle famiglie (a valori crescenti di reddito fa seguito un incremento della richiesta di finanziamento per i consumatori);
- la propensione al consumo (legata a fattori economici, psicologici, socioculturali);
- la propensione all'indebitamento (è la quota della spesa per i consumi che è finanziata dall'indebitamento esterno, anziché autofinanziato. È influenzata dalla congiuntura economica, la situazione finanziaria della famiglia ecc.).

Il contratto di indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

I contratti comunemente ricondotti nell'ambito del credito al consumo sono:

- Prestiti personali
- Prestiti finalizzati
- Cessione del quinto stipendio/pensione
- Carte revolving
- Aperture di credito in conto corrente

Le tipologie di finanziamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sono:

- finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro
- finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri
- finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato
- finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili
- operazioni di microcredito (disciplinato ex art. 111 TUB)

Il contratto di credito ai consumatori è un contratto di durata, la cui scadenza è rimessa alla libera determinazione delle parti ma di norma da 12 a 72 mesi.

Grava sulla banca l'onere di fornire al consumatore, antecedentemente alla stipula, tutte le informazioni necessarie sul contratto, al fine di maturare una scelta informata e consapevole. L'intermediario è tenuto a consegnare un documento chiamato "informazioni europee di base sul credito ai consumatori", detto IEB. Deve essere fornito gratuitamente al cliente e questo deve attestarne per iscritto l'avvenuta ricezione.

Sono considerate informazioni e caratteristiche essenziali, pena la nullità: la forma scritta, il tipo di contratto, le parti, l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e rimborso.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo:

- entro la misura massima del 1% dell'importo rimborsato anticipatamente, se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno;
- entro la misura massima dello 0,50% dell'importo rimborsato anticipatamente, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno;

Il contratto si compone di ulteriori elementi che devono essere indicati in modo chiaro e conciso:

- Il tasso di interesse: ogni indice applicabile al tasso iniziale, le condizioni temporali e le modalità per un'eventuale modifica di esso.
- Il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore.
- L'importo, il numero e la periodicità delle rate.
- Tutte le spese derivanti dal contratto di credito.
- L'esistenza o meno del diritto di recesso.

Tassi:

- TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri a carico del consumatore (spese di istruttoria, spese di incasso rata, eventuali compensi a mediatori creditizi...). Rilevato per singolo contratto.

- TAN – Tasso Annuo Nominale. Il TAN esprime in percentuale annua l'incidenza esclusivamente degli interessi passivi. Rilevato per singolo contratto.
- TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio. Il TEGM viene rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del MEF e costituisce il parametro in base al quale determinare i limiti oltre i quali i tassi sono ritenuti usurari. La rilevazione è riferita a tutte le banche e intermediari finanziari per categorie di operazioni della stessa natura. Comprende gli interessi e le altre commissioni/spese a carico del cliente.

5.5 I prestiti a medio-lungo termine

5.5.1 Il mutuo

Art. 1813 c.c. “È il contratto con il quale una parte consegna all'altra una certa quantità di denaro o di cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Il mutuo è un contratto in cui la banca (ente mutuante) eroga una determinata somma di denaro volta al soddisfacimento di una esigenza durevole, mentre la controparte (mutuatario) si impegna alla restituzione dilazionata nel tempo attraverso il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e interessi, in base ad un piano di rimborso prefissato (piano di ammortamento).

5.5.1.1 Mutuo a privati

Le principali finalità del mutuo a privati sono:

- acquisto di beni immobili
- ristrutturazione di beni immobili
- surroga di un mutuo precedentemente stipulato con altra banca
- consolidamento passività

- mutuo ipotecario per acquisto immobili residenziali: durata generalmente da 10 a 30 anni, piano di ammortamento alla francese, tasso fisso o variabile, finanziabilità di norma entro l'80% del valore del bene ipotecato

La legge Bersani (L. 2 aprile 2007 n. 40) è un provvedimento legislativo che, con l'obiettivo di elevare la competitività del mercato dei mutui, ha introdotto novità di rilievo a favore di privati come la disapplicazione della commissione di estinzione anticipata e l'introduzione della «portabilità», la facoltà cioè, riservata a persone fisiche e microimprese, di trasferire il proprio mutuo ipotecario da una banca ad un'altra avvalendosi dell'istituto della surrogazione (art. 1202 c.c.), anche senza il consenso della banca originaria.

5.5.1.2 Mutuo a imprese

Il mutuo a imprese è destinato a soddisfare esigenze di finanza strutturale originate principalmente da investimenti in cespiti immobilizzati. Le principali finalità sono:

- acquisto di beni immobili o terreni
- acquisto di impianti e macchinari
- acquisto di aziende/rami d'azienda/partecipazioni
- implementare strategie di sviluppo a lungo termine, anche in ambito di ricerca
- consolidamento passività, con finalità di riequilibrio della struttura patrimoniale

Nel comparto delle imprese è molto diffuso il ricorso a operazioni di mutuo chirografario a breve e medio termine finalizzate a supportare le imprese nel finanziamento del capitale circolante netto (CCN).

Le principali finalità del mutuo a breve termine a imprese sono il finanziamento di programmi di approvvigionamento scorte (magazzino) e il sostenimento di vendite con concessione di significative dilazioni di pagamento (crediti).

- Le caratteristiche del mutuo chirografario a imprese sono:
 - Assenza di garanzia ipotecaria su beni immobili
 - Durata di norma da 18 a 60 mesi
 - Tecnica di ammortamento variabile in base alla natura dell'operazione e alle esigenze di pianificazione finanziaria del contraente
 - Tasso fisso o variabile
 - Finanziabilità di progetti diversificati collegata alle politiche di allocazione dei capitali e al merito creditizio del richiedente
 - Stipula con scrittura privata

- Le caratteristiche del mutuo ipotecario a imprese sono:
 - Presenza di garanzia ipotecaria su beni immobili
 - Durata fino a 15/20 anni
 - Tecnica di ammortamento variabile in base alla natura dell'operazione e alle esigenze di pianificazione finanziaria del contraente
 - Tasso fisso o variabile
 - Finanziabilità di norma entro l'80% del valore del bene ipotecato (loan to value - LTV) in caso di immobili finiti, più bassa per immobili in costruzione
 - Stipula per atto pubblico

5.5.1.3 Caratteristiche comuni

Il piano di rimborso del mutuo, che determina la struttura del contratto, è funzione di vari elementi:

- Criterio di ammortamento: Esistono molteplici metodi che possono determinare notevoli differenze in termini di interessi complessivamente dovuti:
 - francese: Prevede il pagamento di una rata costante per tutta la durata del finanziamento, comprensiva di una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente.
 - all'americana (bullet): Prevede il pagamento di rate periodiche di soli interessi e il rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza.
 - Italiano: Prevede il rimborso del capitale in quote costanti e la corresponsione di quote interessi decrescenti in funzione del debito residuo.
- Tasso di interesse: è il principale elemento che concorre alla determinazione del pricing complessivamente applicato all'operazione di mutuo. Il tasso applicato è influenzato dal merito creditizio del richiedente, dalle garanzie, dalla durata e dall'importo.
Può essere variabile o fisso.
- Durata: In base alla natura del soggetto richiedente, alla destinazione del finanziamento e alle garanzie collaterali, può avere durate diversificate. All'aumentare di essa, incrementa il rischio assunto dalla banca per effetto delle maggiori difficoltà della valutazione prospettica relativa alla capacità di rimborso del richiedente. Induce quindi la banca a richiedere garanzie

reali a supporto dell'operazione, a maggior tutela del proprio diritto di credito.

- Importo finanziato: l'importo massimo finanziabile in un'operazione di mutuo ipotecario corrisponde solitamente all'80% del valore del bene sul quale viene iscritta la garanzia ipotecaria (Loan To Value) o del valore di acquisto (Loan To Cost), se minore.

La stima deve essere effettuata da un perito indipendente ad un valore non superiore a quello di mercato. Anche l'ABI ha emanato delle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, che introducono un «Codice di Condotta dei Periti» e illustrano i requisiti di indipendenza e professionalità nonché il concetto di valore di mercato.

Per determinare i costi complessivi è necessario tener conto di:

- Spese di istruttoria: percepite dalla banca a titolo di remunerazione dell'attività di valutazione fiduciaria per la determinazione del merito creditizio del richiedente. L'importo di queste spese può essere espresso in cifra fissa o in percentuale dell'importo erogato, con eventuale applicazione di una soglia minima e/o massima.
- Spese e commissioni inerenti la rata: percepite dalla banca a titolo di remunerazione dell'attività di addebito in via continuativa delle rate di ammortamento. Di norma espresse in cifra fissa, sono costituite dalle commissioni di incasso rata e dalle spese di invio della relativa quietanza. In caso di mancato pagamento, la banca può percepire commissioni aggiuntive per l'invio del sollecito di pagamento.

- Spese di perizia: percepite a titolo di remunerazione dell'attività di valutazione dell'immobile su cui verrà iscritta la garanzia ipotecaria. Generalmente espresse in cifra fissa, sono costituite dall'onorario del perito indipendente che effettua il sopralluogo e redige la perizia di stima.
- Spese assicurative: Premi assicurativi per coperture danni sull'immobile ipotecato e per coperture vita relative al mutuatario. Sono costituite dal premio per l'assicurazione contro incendio e scoppio dell'immobile (obbligatoria per legge) e da eventuali ulteriori premi per assicurazioni facoltative inerenti ai rischi derivanti da morte, invalidità permanente o perdita del lavoro da parte del mutuatario.
- Imposta sostitutiva: Esprime il carico fiscale a cui è sottoposta l'operazione di mutuo. L'imposta è corrisposta in sostituzione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. Sono previste aliquote diversificate:
 - 0,25% in caso di mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, di mutuo per liquidità o di mutuo a imprese;
 - 2,00% in caso di mutui per acquisto immobili residenziali non prima casa.
- Commissione di estinzione anticipata: Il mutuatario ha la facoltà di estinguere in via anticipata il mutuo, integralmente o parzialmente, corrispondendo alla banca un compenso onnicomprensivo indicato nel contratto di mutuo (art. 40 T.U.B.). La commissione di estinzione anticipata rappresenta l'indennizzo dovuto alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo; è espressa in percentuale dell'importo rimborsato anticipatamente, con aliquote generalmente dallo 0,50% al

2,00% diversificate in funzione del tipo di tasso applicato, fisso o variabile.

- Spese notarili: Spese sostenute dal mutuatario a titolo di remunerazione dell'attività professionale svolta dal notaio. Sono espresse in cifra fissa e generalmente commisurate all'importo dell'atto.

Fasi dell'operazione di mutuo:

- Presentazione della richiesta da parte del mutuatario
- Valutazione fiduciaria e istruttoria tecnica
- Delibera creditizia
- Verifica valore cauzionale del bene mediante perizia di stima
- Predisposizione del testo contrattuale
- Stipula mediante atto notarile
- Iscrizione ipotecaria presso la Conservatoria dei registri immobiliari (a cura del notaio)
- Perfezionamento eventuali ulteriori garanzie
- Erogazione del mutuo

L'iter «tradizionale» di erogazione del mutuo prevede l'accredito delle somme al mutuatario una volta espletate tutte le formalità relative all'iscrizione dell'ipoteca. Dal momento in cui viene deliberato il mutuo al momento in cui viene effettuata l'erogazione delle somme, può trascorrere un lasso temporale abbastanza lungo, che può determinare la necessità di ricorrere al prefinanziamento.

Esso consiste nella messa a disposizione delle somme mutate, in tutto o in parte, prima che tutti i passaggi che compongono l'operazione di mutuo siano completati. È un'operazione

accessoria rispetto all'operazione principale, che consente di soddisfare il fabbisogno finanziario intercorrente tra l'approvazione della richiesta di finanziamento e l'effettiva erogazione del capitale; consiste in una apertura di credito in conto corrente che si estingue al momento dell'effettiva erogazione del mutuo. Gli oneri relativi al prefinanziamento sono costituiti dagli interessi debitori (il tasso è di norma superiore a quello del mutuo) e dalla commissione sull'accordato. Si determina inoltre per la banca un rischio aggiuntivo rispetto all'operazione di mutuo, in quanto trattasi di uno strumento temporaneo non assistito da garanzia ipotecaria.

Il ricorso al prefinanziamento appare ad oggi meno frequente rispetto al passato, in quanto risulta molto diffusa la prassi dell'erogazione contestuale ad oggi, infatti, molti istituti bancari non operano secondo l'iter «tradizionale» di erogazione del mutuo bensì mettono a disposizione le somme mutate immediatamente alla stipula dell'atto notarile, senza attendere il completamento del processo di iscrizione ipotecaria.

5.5.2 Il leasing

È una tecnica di finanziamento delle imprese con cui la banca o un locatore concede a un soggetto locatario la disponibilità di un bene per un certo periodo contro pagamento di canoni periodici.

Alla scadenza il locatario può:

- restituire il bene poiché non apporta più utilità alla gestione aziendale;
- rinnovare il contratto ad un costo più ridotto;
- riscattare il bene contro pagamento di un prezzo residuo stabilito nel contratto.

Tradizionalmente si distinguono due tipologie di leasing:

- Leasing operativo: è un contratto di locazione di beni strumentali per un periodo di tempo inferiore alla durata economica dei beni stessi, nei quali di solito non è prevista la possibilità di acquisto alla scadenza. Abbiamo l'azienda produttrice del bene (locatore) e l'azienda utilizzatrice (locatario). Visto che l'utilizzatore non ha facoltà di riscatto il concedente pone delle misure idonee all'uso corretto del bene e alla sua conservazione nel tempo. Consente un elevato livello di fidelizzazione del cliente utilizzatore. Il contratto può presentare una struttura:
 - Bilaterale: il ruolo di concedente è ricoperto direttamente dal fornitore del bene.
 - Trilaterale: il ruolo del concedente è ricoperto da un intermediario finanziario.
- Leasing finanziario: è un contratto necessariamente trilaterale con cui la banca o l'intermediario finanziario specializzato (locatore) acquista o fa costruire da un fornitore un bene secondo le indicazioni dell'utilizzatore, e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo dietro corresponsione di un corrispettivo periodico (canone). L'utilizzatore ha facoltà di riscatto dei beni mediante pagamento di un coefficiente di riscatto prefissato che gli consente di ottenere la proprietà dei beni medesimi. Il contratto è quindi anche volto a soddisfare esigenze di investimento in cespiti da inserire stabilmente in azienda mediante acquisto finale. Possono essere infatti oggetto di leasing finanziario i beni strumentali, i beni immobili e gli automezzi.

5.6 Prestiti di firma

I crediti di firma si chiamano così perché, con essi, la banca mette a disposizione la propria firma, assumendo impegni per conto del cliente. Garantisce quindi il regolare adempimento di essi senza che ciò comporti un esborso monetario. Solo nel caso di insolvenza la banca dovrà adempiere l'obbligazione.

Sono vere e proprie concessioni di fido che impegnano la responsabilità patrimoniale della banca. I crediti di firma possono essere richiesti per varie finalità:

- negli scambi internazionali, per garantire l'obbligazione assunta dall'importatore nei confronti dell'esportatore (credito documentario) o per garantire la restituzione di acconti (advance payment bond);
- nelle gare di appalto, per evitare la prestazione di cauzioni o titoli in denaro (bid bond);
- per ottenere a condizioni più vantaggiose alcuni crediti per cassa;
- per garantire obbligazioni non monetarie di varia natura assunte dal cliente (performance bond).

La remunerazione che spetta alla banca per la concessione di prestiti è costituita da commissioni percepite anticipatamente. Le forme di credito di firma sono:

- credito di fidejussione
- credito di avallo
- credito di accettazione.

5.6.1 Il credito di fideiussione e l'avallo

Attraverso la fidejussione la banca si obbliga personalmente verso il beneficiario (creditori), garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal cliente (debitore garantito).

La garanzia prestata dalla banca si effettua con il rilascio di una lettera di garanzia, che assume un contenuto diverso a seconda del tipo di obbligazione.

Le obbligazioni garantite possono avere natura:

- monetaria (impegni di pagamento diversificati)
- non monetaria (prestazioni contrattuali di varia tipologia).

L'avallo è una garanzia di natura cambiaria, attraverso cui la banca assume un'obbligazione di natura personale verso il beneficiario (creditore), garantendo in tal modo l'adempimento di una obbligazione cambiaria assunta dal cliente (debitore garantito). È finalizzato a garantire il pagamento dell'effetto cambiario (garanzia cartolare), di natura esclusivamente monetaria. Si realizza mediante l'apposizione della firma dell'avallante (banca) sul titolo cambiario garantito.

5.6.2 I crediti documentari

Trattasi di una modalità di regolamento di una transazione commerciale, prevalentemente internazionale, incentrata sulla presentazione da parte dell'esportatore di precisi documenti individuati dalle parti, che offre a quest'ultimo la garanzia di almeno un istituto bancario.

Su disposizione dell'importatore (ordinante) la banca emittente assume l'impegno di pagare all'esportatore (beneficiario) una determinata somma contro presentazione, entro una prefissata scadenza, di un set di documenti concordati tra le parti e chiaramente indicati nel testo del credito. I soggetti che

intervengono nel credito documentario sono l'ordinante, la banca emittente, la banca avisante e il beneficiario.

In base alla natura dell'impegno assunto dalla banca emittente, il credito documentario si distingue in revocabile e irrevocabile; il primo offre all'esportatore una garanzia meno solida.

In base al numero di banche che assumono l'impegno a onorare il credito si distingue in:

- Credito confermato: attraverso la conferma, anche la banca avisante rilascia il proprio impegno a onorare il credito in aggiunta a quello della banca emittente, pertanto l'esportatore beneficia della garanzia di una banca estera (emittente) e di una banca domestica (confermante); in tal modo l'esportatore elimina il rischio di default del Paese di provenienza e di insolvenza della banca emittente;
- Credito non confermato: soltanto la banca emittente assume l'impegno a onorare il credito e l'esportatore beneficia della sola garanzia di una banca estera.

5.6.3 Il credito di accettazione

Viene concesso dalla banca al fine di consentire al cliente il conseguimento di mezzi monetari attraverso l'emissione di titoli cambiari detti accettazioni bancarie. L'accettazione bancaria è un titolo avente la forma della cambiale tratta, con il quale l'impresa ordina alla Banca di pagare all'ordine proprio un certo ammontare ad una scadenza fissa.

Sono strumenti di finanziamento a breve o brevissimo termine, rappresentati da cambiali di importo elevato con scadenza non superiore all'anno.

Il cliente è traente e beneficiario e la banca è trattaria, cioè obbligato cambiario principale.

Il titolo, con l'accettazione della banca diventa uno strumento altamente garantito e quindi facilmente collocabile sul mercato. Ciò permette all'impresa di ottenere attraverso il collocamento dell'accettazione bancaria sul mercato, una disponibilità monetaria da parte dell'investitore.

Alla base del credito di accettazione risultano tre impegni:

- da parte della banca ad accettare la cambiale;
- da parte dell'impresa a depositare presso la banca prima della scadenza della cambiale, i fondi necessari a estinguere il debito verso l'investitore;
- da parte dell'investitore, ad acquistare la tratta accettata dalla banca.

I costi per l'impresa sono:

- una commissione di accettazione da pagare alla banca che accetta la cambiale;
- una commissione di negoziazione da corrispondere all'intermediario che colloca il titolo sul mercato;
- l'interesse da corrispondere all'investitore;
- l'importo dell'imposta di bollo che grava sulla cambiale.

5.7 Le garanzie assumibili

Le garanzie che la banca può acquisire a tutela del rischio di credito sostenuto, si suddividono in due macro-categorie:

- Garanzie personali: consistono nel rilascio di un impegno da parte di un soggetto terzo a onorare la posizione debitoria

dell'affidato; la fonte di tutela per la banca è riconducibile alla capacità reddituale e alla consistenza patrimoniale del garante.

- Fidejussione: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. È un impegno di garanzia di ampia portata, che il garante è chiamato ad assolvere con la propria consistenza patrimoniale e con i propri flussi reddituali. È prestata attraverso la spendita della firma del terzo, che sottoscrive un apposito atto di garanzia.
- Lettera di patronage: è uno strumento di garanzia atipico alternativo alla fidejussione; è rappresentata da un documento in cui un soggetto (c.d. patronnant – patrocinate) comunica alla banca affidante informazioni relative al soggetto patrocinate e ai rapporti con questo intercorrenti. Sono solitamente rilasciate nell'ambito di gruppi aziendali. In base al contenuto del documento emesso dal patronnant, si distinguono:
 - Lettera di patronage debole: dichiarazioni in ordine ai rapporti intercorrenti con il soggetto patrocinate e alla condotta di quest'ultimo, che non comportano alcuna assunzione di obblighi da parte del patronnant nei confronti della banca;
 - Lettera di patronage forte: possono arrivare a contenere dichiarazioni di assunzione di responsabilità patrimoniali, generando in tal caso obbligazioni contrattuali con finalità di garanzia assunte in proprio dal patronnant soggette a segnalazione nella Centrale dei Rischi.
- Avallo: è un impegno di garanzia rilasciato relativamente ad un effetto cambiario, che il garante è chiamato ad assolvere

con la propria consistenza patrimoniale e con i propri flussi reddituali.

L'avallo è prestato attraverso l'apposizione della firma del garante sull'effetto cambiario garantito (a recto del titolo). Può essere prestato da persone fisiche o giuridiche.

- Garanzie reali: consistono nella costituzione di un diritto a favore della banca su un determinato bene oggetto della garanzia; la fonte di tutela per la banca è riconducibile al valore del bene stesso e al diritto di realizzo coattivo esercitabile dalla banca.

- **Pegno**: può essere costituita, con riferimento ad una determinata esposizione, da parte dello stesso debitore (pegno interno) o da un soggetto terzo (pegno esterno). Il garante è chiamato ad assolvere i propri obblighi nei limiti del valore del bene conferito in pegno. Caratteristica fondamentale è lo spossessamento; per l'intera durata del contratto di garanzia, il bene rimane nella esclusiva disponibilità del creditore, in modo tale che non possa essere sottratto/alienato/distrutto.

Generalmente ha come oggetto valori mobiliari. In caso di inadempimento dell'obligato principale, la banca può procedere al realizzo del bene concesso in garanzia finalizzato al recupero coattivo del proprio credito.

- **Ipoteca**: è un diritto reale che ha come oggetto prevalentemente beni immobili (o mobili registrati); attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare il bene ipotecato e porlo all'asta per soddisfare le proprie ragioni di credito con prelazione rispetto ai creditori

chirografari. Può essere costituita, con riferimento ad una determinata esposizione, da parte dello stesso debitore (ipoteca interna) o da un soggetto terzo (ipoteca esterna rilasciata dal c.d. terzo datore di ipoteca).

Per la costituzione dell'ipoteca è necessario un atto pubblico stipulato da un notaio.

VI - LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E DELLA TESORERIA

6.1 La liquidità e la tesoreria bancaria. La funzione di tesoreria all'interno del sistema gestionale di una banca

La liquidità per una banca ha una rilevanza maggiore rispetto a quanto può averne per un'azienda. La ragione si trova nella funzione tipica svolta dall'azienda di credito, cioè la possibilità di convertire in qualsiasi momento la moneta bancaria in moneta legale. Se le banche fossero impossibilitate a effettuare la conversione per mancanza di liquidità nelle proprie casse, anche solo per periodi abbastanza brevi, la fiducia su cui si basa il rapporto tra banca e cliente verrebbe meno, con conseguenze negative per tutto il sistema economico. Si potrebbe verificare una crisi di panico nei risparmiatori, con una conseguente corsa agli sportelli, con il risultato che se inizialmente la banca fosse solo illiquida, in poco tempo diventerebbe anche insolvente.

Tale fenomeno, provoca solitamente la crisi dell'intermediario; Il fallimento di un intermediario creditizio porta spesso alla crisi altri intermediari, per via delle interrelazioni fra le banche.

Ciò può comportare il rialzo dei tassi di interesse sul mercato interbancario, e la crisi di fiducia nel sistema finanziario. Per queste ragioni occorre che la banca sia in grado in qualsiasi istante di

provvedere alle richieste di rimborso dei propri debiti, in altre parole, il tesoriere ha il compito giornaliero di evitare il rischio di mancanza di liquidità. Egli opera per decidere quanta liquidità debba detenere in cassa e quanta attività patrimoniale facilmente liquidabile al momento opportuno debba acquistare. Gestire la liquidità di una banca significa riuscire a mantenere un equilibrio di cassa tale da far fronte alle uscite sia nel breve che nel medio periodo.

I significati che vengono attribuiti alla liquidità bancaria sono due:

- La liquidità bancaria è l'insieme delle riserve liquide e degli strumenti quotidianamente usati per reperire le risorse necessarie ad un mantenimento di un equilibrio fra entrate e uscite. (Ottica di breve periodo)
- La liquidità è l'insieme degli strumenti finanziari detenuti dalla banca che possono essere facilmente liquidati entro breve periodo in caso di necessità. (Ottica di medio termine).

Gestire la tesoreria di una banca ha un duplice significato: provvedere ai pagamenti nei confronti dei debitori e incassare le entrate, allo stesso tempo, agire sull'attivo patrimoniale in modo da detenere titoli con una scadenza breve o facilmente smobilizzabili attraverso la vendita sul mercato. Emerge che il portafoglio titoli non immobilizzato deve essere gestito come riserva a cui attingere nei momenti di crisi di liquidità.

Il tesoriere inoltre svolge anche una funzione di interesse pubblico, quella di contribuire ad evitare crisi al sistema nel suo complesso. La banca programma nel medio termine, le entrate in funzione delle uscite: qualora le prime superino le seconde, la banca si trova a gestire un surplus di tesoreria, qualora sia il

contrario essa deve gestire un deficit. Nel lungo termine occorre che il saldo dei due aggregati si presenti in pareggio o in surplus.

6.2 La politica della liquidità

Considerando che la banca non può in alcun modo programmare i flussi di entrata e di uscita in modo che il loro saldo sia pari a zero, essa adotta alcune strategie per compensare temporanei squilibri di cassa, a medio termine, dette strategie sono in funzione di più fattori:

- dell'ammontare di liquidità presente in cassa. Si tratta di una quantità soggetta a variazione quotidiana e variabile in funzione delle dimensioni e dei volumi operativi della banca;
- del volume dei canali di raccolta diretta tradizionali (depositi a vista, certificati di deposito emessi)
- delle funzioni svolte dal portafoglio titoli. più facilmente liquidabile è il portafoglio titoli meno liquidità il tesoriere deve detenere in cassa;
- del grado di trasformazione delle scadenze del portafoglio: più elevato è tale grado, più elevato è il gap di liquidità più complessa è la strategia da mettere in pratica.

Il raggiungimento di un equilibrio finanziario giornaliero passa attraverso strategie di medio termine. Quali la modifica dei rapporti debito-credito, instaurati nel corso del tempo dalla banca.

Con riguardo alla gestione degli attivi a medio termine, il tesoriere si pone l'obiettivo di minimizzare i costi di aggiustamento delle poste da esso modificate, aggiustamenti che avvengono in funzione delle strategie di approvvigionamento della banca. Queste sono strettamente connesse a due fattori: le

previsioni dei flussi finanziari in entrata e in uscita e le previsioni sul costo della liquidità sui mercati finanziari nel breve termine. Un terzo gruppo di fattori è dato dalle variabili endogene della banca: l'ammontare dei depositi e quello dei prestiti nonché l'ammontare di liquidità detenuto presso la Banca centrale sia come riserva obbligatoria sia sui conti della tesoreria.

Il metodo del gap di liquidità consiste essenzialmente in una riclassificazione delle attività e delle passività di bilancio in funzione del loro grado di liquidità: le poste attive si dividono in liquide e illiquide, quelle passive in variabili e stabili. Le fonti variabili servono a finanziare le attività liquide, le fonti stabili a finanziare quelle illiquide. Se gli aggregati sono di valori diversi, la differenza tra le attività liquide e le fonti variabili fornisce una misura del gap di liquidità.

6.3 Le modalità di gestione dei deficit di liquidità

6.3.1 Ricorso al mercato interbancario dei depositi (MID)

Il primo dei metodi che le banche hanno a disposizione per ovviare ai propri fabbisogni finanziari è il ricorso al mercato interbancario dei depositi (MID): si tratta di un segmento del mercato monetario, nel quale vengono negoziati prestiti non garantiti a breve e a medio-lungo termine fra le banche di un paese o di un'area economica. Per un certo numero di banche in deficit ce ne sarà un certo numero in surplus. Tra i vari metodi disponibili quello più usato è costituito dal prestito ad altri intermediari creditizi; l'insieme degli scambi organizzati dei prestiti tra banche costituisce il MID.

Il mercato interbancario dei depositi dell'eurosistema è composto dai mercati interbancari di tutti gli stati membri, le banche di un paese negoziano fra di loro attraverso modi propri del paese di

appartenenza, di solito con modalità over the counter (OTC), senza cioè regole standardizzate per tutti gli operatori del settore. Su questi tipi di mercati, tre sono i modi con cui le banche in deficit possono contattare le banche in surplus: voice brokers, dealers, oppure prendendo direttamente accordi con la controparte mediante canale telefonico. I voice brokers sono soggetti che mettono in contatto due controparti con esigenze opposte; i dealers sono soggetti che si fanno essi stessi da controparte della banca che gli contatta.

L'Italia è l'unico stato europeo dove sia vigente un sistema di piattaforme elettroniche, denominato e-MID. Mediante la quale è possibile per gli operatori, negoziare fra di loro, previo inserimento delle loro richieste e delle loro offerte nella piattaforma. Il vantaggio principale di un sistema così strutturato è la miglior efficienza che esso consegue rispetto ai mercati OTC, in virtù di una più elevata trasparenza degli scambi.

Questa è la ragione per cui i tassi a cui vengono negoziati i prestiti sul mercato risultano essere molto vicini a quelli di equilibrio. I singoli mercati interbancari nazionali degli stati aderenti all'euro si avvalgono per la liquidazione delle singole posizioni debito-credito, del sistema dei pagamenti, gestito a livello di BCE, denominato TARGET2. Si tratta di una rete di collegamenti, che ha il fine di rendere sicure, celeri e trasparenti le transazioni tra banche. Esso costituisce quindi, il mezzo attraverso cui le aziende di credito riescono a scambiarsi risorse finanziarie, oltre ad essere lo strumento attraverso il quale vengono resi fluidi i pagamenti del mercato interbancario. Il parametro di riferimento per valutare l'andamento del mid è ovviamente il tasso a cui avvengono i prestiti fra intermediari. Con l'avvento dell'euro è

stato introdotto un unico tasso di mercato interbancario per tutta l'area, denominato Euribor. È un tasso che viene calcolato come media aritmetica dei tassi di interesse praticati da alcune banche di grandi dimensioni particolarmente attive sul mid. Questi tassi vengono rilevati ogni giorno, messi in ordine decrescente e decurtati del 15% più alto e più basso della graduatoria, e sui rimanenti viene calcolata la media ottenendo il tasso di riferimento. È calcolato per scadenze mensili fino a un massimo di 12 mesi (tasso di breve periodo) e costituisce il tasso su cui si calcolano gli interessi che maturano sui contratti di finanziamento.

L'Euribor dipende non solo, dalla domanda e dall'offerta della liquidità scambiata, fra gli intermediari creditizi, ma anche da altri fattori. Il primo è la rischiosità del prenditore del credito, più rischiosa è la controparte più elevato è il tasso applicato. Il secondo è la durata del prestito: più lunga è la durata più alto è il tasso. Il terzo è il livello dei tassi di riferimento della Bce: questa istituzione infatti, stabilisce il tasso minimo a cui rifinanziare le banche illiquide attraverso operazioni di mercato aperto.

Sul mercato interbancario europeo, viene calcolato anche un tasso di lungo periodo IRS calcolato per scadenze da uno a trent'anni. Nei paesi non facenti parte dell'area euro, continuano a vigere i singoli tassi calcolati a livello nazionale, per esempio il LIBOR, ancora oggi uno dei principali indicatori del costo del denaro a livello mondiale. Infine, per i prestiti fra intermediari della durata di un giorno, overnight, viene calcolato quotidianamente il tasso EONIA, media ponderata di prestiti interbancari con tale caratteristica su un campione significativo di banche europee.

6.3.2 Ricorso alla Banca Centrale quale prestatore di ultima istanza

Un altro modo per le banche di rifinanziare momentanee crisi di liquidità è l'utilizzo del prestito di ultima istanza fornito dalle BCN. Consiste nel rifinanziamento di banche illiquide dietro concessione di idonee garanzie. Tale sistema ha come scopo principale quello di circoscrivere le crisi di liquidità della singola banca per il fine, di pubblico interesse, di evitare che le crisi finanziarie si propaghino all'interno dell'intero sistema creditizio. Inoltre, ha anche la funzione di regolamentazione della politica monetaria, questo secondo aspetto è di rilevanza fondamentale nell'economia di un paese, poiché permette alla banca centrale di raggiungere predefiniti obiettivi di valenza economica generale. Da quando è stata stabilita la BCE (prima Banca d'Italia), il rifinanziamento alle banche europee viene effettuato attraverso strumenti tipici, stabiliti dal trattato di Maastricht: le operazioni di mercato aperto e le operazioni su iniziativa delle controparti ammesse che devono possedere tre caratteristiche:

- si deve trattare di banche assoggettate al regime di riserva obbligatoria dettato dallo statuto del SEBC (Sistema europeo di banche centrali);
- si deve trattare di banche finanziariamente solide;
- le controparti devono soddisfare i criteri stabiliti dagli accordi tra banca centrale e sistema bancario.

Le operazioni di rifinanziamento della BCE prevedono obblighi da entrambe le parti, qualora le controparti non adempiano ai propri, sono previste delle sanzioni di carattere sia pecuniario che non.

Per quanto riguarda le operazioni di mercato aperto, è il principale dei mezzi a disposizione delle banche, quattro sono le categorie di operazioni che vengono utilizzate a tale scopo: le operazioni di rifinanziamento principale, le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, le operazioni di fine tuning, e le operazioni di tipo strutturale.

Le prime due categorie vengono effettuate con una frequenza standardizzata, rispettivamente una volta a settimana e una volta al mese. Le risorse finanziarie vengono assegnate dalle BCN tramite una procedura d'asta standard (24 ore) o veloce (90 min) il cui svolgimento può avvenire in due modi: a tasso fisso e a tasso variabile. Nel primo caso la BCE stabilisce il tasso di interesse e le banche dichiarano quanta liquidità sono disposte ad acquistare a determinato costo, nel secondo caso, le controparti specificano sia l'importo che il tasso a cui intendono ottenere liquidità dalla BCE.

Le operazioni di fine tuning e quelle temporanee di tipo strutturale non essendo eseguite secondo scadenze predefinite, sono utilizzate più come strumenti di politica monetaria.

Le operazioni su iniziativa delle controparti si esplicano in prestiti overnight. Tali tipi di operazione si dividono in due tipologie: operazioni di rifinanziamento marginale e depositi presso la Banca Centrale. Le liquidità derivanti le operazioni di rifinanziamento marginale vengono concesse in due modi: o automaticamente dalle singole BCN alla fine di ogni giornata lavorativa, oppure mediante l'inoltro di una richiesta. Il tasso di interesse è stabilito in misura fissa e viene annunciato dalla BCE prima della presentazione delle richieste da parte delle controparti. La seconda tipologia si tratta di depositi overnight

senza garanzie costituiti presso la BCN, che vengono remunerati ad un tasso fisso d'interesse. Al fine della costituzione del deposito, l'azienda bancaria deve inoltrare la richiesta alla propria banca centrale nella mezz'ora successiva al momento della chiusura del sistema TARGET; non sono posti limiti all'ammontare che si può depositare, ma l'importo va indicato nella richiesta a pena di nullità.

Comuni sono le garanzie che le banche devono presentare: sono costituite da una lista di attività definite idonee e suddivise in negoziabili e non negoziabili, aventi un rischio di insolvenza basso o nullo. Le banche che intendono accedere al rifinanziamento vendono i titoli alla BCE che ha così la possibilità di rivenderli o incassarne il valore nominale a scadenza quando le banche non restituiscano il prestito. Nel 2011 tramite l'LTRO e nel 2014 tramite il TLTRO sono avvenute due importanti operazioni di rifinanziamento da parte della BCE che hanno permesso alle banche l'acquisto di titoli di Stato e la possibilità di effettuare prestiti al sistema produttivo utilizzando la liquidità richiesta.

6.3.3 Smobilizzo di attività finanziarie detenute in portafoglio

Il portafoglio delle banche si distingue a seconda del grado di liquidità delle attività detenute, in portafoglio a breve e a medio-lungo termine. Le attività finanziarie a breve termine detenute dalla banca sono essenzialmente quelle del mercato monetario: in particolare BOT, OICR (quote di organismi di investimento collettivo di risparmio), SICAV (società di investimento a capitale variabile), e in minor misura cambiali. I suddetti tipi di attività finanziarie hanno il vantaggio di essere facilmente smobilizzabili. I BOT sono titoli di Stato con scadenze a 3, 6, 12 mesi. Le emissioni avvengono ogni 15 gg. La struttura finanziaria dei BOT è

quella dell'obbligazione zero coupon il cui valore nominale è sempre fatto pari a 100 euro. All'inizio avevano solo lo scopo di colmare squilibri di cassa dell'emittente, ma ora sono parte strutturale del debito pubblico italiano. Sono un investimento sicuro poiché sono emessi dallo Stato.

I BOT sono negoziabili su 3 mercati: il mercato ufficiale di Borsa (MOT), il mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) che è stato privatizzato nel '97 ed è riservato agli intermediari creditizi e finanziari e il mercato over-the-counter (OTC).

Il rifinanziamento attraverso cambiali ha perso d'importanza, ma se la banca li possiede a seguito di operazioni di sconto effettuati con le imprese, è sempre possibile lo smobilizzo attraverso la cessione a società di factoring.

Il portafoglio immobilizzato comprende invece obbligazioni, finalizzate ad un rendimento, azioni, al fine della partecipazione al capitale sociale, e qualsiasi attività finanziaria di lungo periodo (es. BTP).

6.3.4 Smobilizzo della riserva obbligatoria bancaria

Il tesoriere di una banca per reperire risorse finanziarie può anche smobilizzare la riserva obbligatoria detenuta presso la BCE. L'aggregato soggetto a riserva con aliquota dell'1% è costituito essenzialmente dalla somma dei depositi a vista, dei depositi con scadenza predeterminata fino a due anni, di quelli rimborsabili con preavviso fino a due anni e dei titoli di debito con scadenza inferiore ai due anni. Non è necessario che la riserva sia sempre costantemente presente presso la Bce: è data la possibilità alle banche di smobilizzare tale riserva per esigenze di liquidità sotto condizione che, in relazione a un predefinito lasso di tempo,

detto periodo di mantenimento, sia rispettato il valore medio giornaliero dell'aliquota di riserva obbligatoria.

In questo modo si dà la possibilità alle banche di non ricorrere all'indebitamento sul mercato interbancario o a prestiti effettuati dalla BCE, considerato che il costo dello smobilizzo della riserva obbligatoria è molto inferiore. Sebbene obbligatoria, la riserva è remunerata a un tasso di interesse, stabilito dalla BCE, calcolato come il valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principale eseguite nell'Eurosistema.

6.4 La gestione della tesoreria

La gestione della tesoreria è la gestione dei surplus che si generano quotidianamente. Per prendere la decisione di investire occorre considerare l'ammontare di liquidità disponibile, che deve essere consistente e il tempo, che deve essere almeno di qualche mese.

Una prima possibilità di investimento è quella di accendere nuovi mutui alle famiglie o finanziamenti alle imprese, cercando così di espandere il proprio mercato di riferimento e ottenere allo stesso tempo un rendimento.

Altra possibilità è investire in titoli. Occorre considerare le strategie che le banche mettono in pratica con riguardo alla composizione del portafoglio crediti e del portafoglio titoli, strategie che rappresentano 2 fondamentali aree di business per ogni banca. Entrambi i tipi di strategia condizionano in modo

incisivo la gestione della tesoreria: si tratta della politica residuale e della politica flessibile.

Nel primo tipo l'ammontare delle disponibilità liquide viene ripartito ponendo primaria attenzione alle risorse da detenere in cassa: se ne stabilisce l'ammontare da mantenere come liquidità, sulla base delle previsioni del fabbisogno futuro a breve termine, e solo dopo se ne definisce l'ammontare destinato all'erogazione di prestiti. Infine, ciò che residua viene destinato all'acquisto di titoli.

Se viene messa in pratica la politica flessibile, la banca definisce l'attribuzione delle proprie risorse in funzione della domanda di credito del mercato e del presunto futuro andamento dei tassi di interesse sul mercato interbancario seguendo l'andamento del ciclo economico, l'analisi degli obiettivi e del rischio-rendimento di ciascuna operazione.

Una categoria di rischio cui le banche devono prestare attenzione è quello che il titolo acquistato non riesca a essere venduto nel momento in cui la banca ha necessità perché non ha un mercato sufficientemente liquido. Nei titoli a lunga scadenza a tasso fisso c'è anche il rischio volatilità, cioè il rischio dovuto alle oscillazioni di prezzo in conseguenza delle variazioni dei tassi di mercato.

Un altro modo per investire la liquidità è quella di prestare le risorse ad altre istituzioni attraverso il circuito interbancario. È conveniente per la banca investire la propria liquidità sul mercato interbancario quanto più elevato è lo spread tra tasso Euribor e rendimento dei titoli di Stato.

6.5 La trasformazione delle scadenze, il rischio di tasso e i modelli ALM

La trasformazione delle scadenze deriva dalla possibilità concessa a tutte le banche di utilizzare la raccolta a breve termine per impieghi a medio-lungo. Questo fatto porta ad una mancata sincronizzazione delle scadenze dell'attivo e del passivo, creando uno sfasamento tra il rifinanziamento delle attività e la remunerazione delle passività.

Questo problema si è posto solo dopo l'introduzione della despecializzazione temporale e istituzionale da parte del TUB. Ciascuna categoria di banche effettua raccolta e impieghi sia a breve che a medio-lungo termine, quando la raccolta a vista viene utilizzata per impieghi a medio-lungo termine, allora sorge il problema della mancata sincronizzazione.

Gestire la trasformazione delle scadenze significa essenzialmente gestire il rischio di tasso che viene originato dalla mancata sincronia tra tassi attivi e tassi passivi. La nozione di rischio di tasso comprende due eccezioni: la prima, si verifica in caso di tassi fissi. Supponiamo che un'attività debba essere finanziata per un anno e che a questo scopo la banca abbia emesso una passività a 6 mesi; dopo 6 mesi si pone il problema di rifinanziare l'attività, ma se i tassi di interesse hanno nel frattempo avuto un rialzo, la banca perde la differenza tra il tasso delle attività, fisso per definizione, e il nuovo tasso con cui è stata rifinanziata l'attività.

La seconda riguarda i tassi variabili. Si verifica il rischio di tasso quando non ci sia perfetta sincronia tra la revisione dei tassi delle attività e quella delle passività finanziarie, quando cioè si verifichi un disallineamento tra le indicizzazioni dei tassi attivi e quelle dei tassi passivi.

La gestione del rischio di tasso è uno dei cardini dell'agire bancario. I profitti o le perdite dell'attività bancaria si fondano sui tassi di interesse.

Per riuscire a contemperare tutte queste esigenze, le aziende di credito adottano ormai ovunque i modelli di asset and liability management (ALM), in italiano della gestione integrata dell'attivo e del passivo.

I modelli ALM si propongono di mettere in relazione la variazione dei tassi di mercato, con le variabili interne alla banca. La relazione viene individuata facendo la relazione fra attività e passività sensibili alle variazioni del tasso di interesse e attività e passività non sensibili alle variazioni del tasso di interesse, entrambe considerate su uno stesso periodo temporale di riferimento arbitrariamente stabilito dalla banca. Nello specifico quest'ultimo dato è di fondamentale importanza nell'economia complessiva dei modelli ALM poiché essi variano in relazione al periodo di riferimento (gapping period), più breve è tale periodo maggiormente attendibile è la previsione sui margini ma minore l'utilità della banca. Non si tratta di un periodo preso a caso ma ben ponderato in base alla situazione patrimoniale della banca e congiunturale dell'economia del paese in cui essa opera. Per ottenere una stima attendibile si prende di solito un periodo di riferimento di tre mesi. Infine, la banca prende in considerazione le attività e le passività sensibili sottraendo le seconde alle prime. Si misura così la variazione delle profittabilità della banca alle variazioni del tasso di interesse attraverso il rapporto dei due aggregati nominali delle poste sensibili, si tratta del così detto gap ratio:

Gap Ratio= RSA/RSL

l'aggregato RSA rappresenta le poste attive sensibili mentre l'RSL rappresenta invece quelle passive. Da questo indice si può calcolare la variazione attesa del margine di interesse della banca.

è definito come la differenza tra interessi attivi e quelli passivi che la banca percepisce e paga rispettivamente sulle sue attività e passività.

La seconda classe dei modelli ALM prende invece in considerazione le componenti patrimoniali della banca misurando le variazioni di queste al variare dei tassi. Si basano sulla duration gap e concentrano la propria attenzione sui tassi di mercato anziché sulle poste presenti nel bilancio bancario. Il modello si basa sul concetto di durata media finanziaria. Si tratta di un indicatore che tradizionalmente si applica alla valutazione del portafoglio obbligazionario e che è calcolato come somma del valore attuale dei flussi finanziari derivanti da tutte le cedole che verranno pagate dal titolo nel corso della propria vita.

$$D = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1 + t)^t}$$

P rappresenta i flussi finanziari di ogni cedola ai tempi $t=1,2,3\dots$ e i il tasso di attualizzazione al tempo 0. Secondo l'approccio duration gap l'incidenza della variazione dei tassi di mercato sul patrimonio netto della banca è data dalla differenza della durata media finanziaria delle attività e di quella delle passività. Questo secondo modello fornisce più possibilità di gestione del rischio rispetto al primo. L'applicazione di tale modello può portare ad analizzare l'influenza della variazione dei tassi di interesse in caso di loro modifica da parte della BCE, sui tassi di rendimento delle cedole di strumenti finanziari a breve termine. Questo

naturalmente permette alla banca di gestire in materia razionale cercando di minimizzare i rischi di fluttuazione dei tassi.

VII - LA DISCIPLINA DEI RISCHI DELL'ATTIVITÀ BANCARIA

7.1 I requisiti di stabilità

7.1.1 Il concetto di capital adequacy

Le banche risulteranno più solide se disporranno di un patrimonio tale per cui gli permetta di onorare i propri impegni nel medio e lungo termine; un capitale adeguato è sinonimo di maggior solvibilità e solidità. Di conseguenza, laddove un sistema di regolamentazione e vigilanza sul settore bancario assicuri il mantenimento di un sufficiente livello di mezzi propri, viene garantita e consolidata la fiducia nella stabilità e sicurezza degli istituti di credito.

7.1.2 I principali rischi bancari

Con il rischio si intende generalmente la possibilità statistica che il valore atteso di un'attività differisca dal valore effettivo al momento del realizzo. Di conseguenza è sbagliato affermare che la banca debba tendere in ogni caso a minimizzare il rischio poiché potrebbe diminuire anche la redditività.

La banca quindi si trova davanti ad un problema di massimo vincolato, dovendo massimizzare la redditività a parità di rischio (problema di diversificazione) e coprire il rischio sostenuto con

adeguate dotazioni patrimoniali e con strumenti finanziari derivati (hedging). Spesso però i rischi non sono perfettamente conosciuti e si devono quindi individuare approssimazioni (proxies) per farne una stima.

Le categorie applicate nel primo pilastro di Basilea 2 sono:

- Il rischio di credito: Il rischio di credito è la categoria di rischio più tipica dell'attività bancaria ed è la possibilità che, in seguito all'erogazione di un prestito, alla scadenza la controparte non adempia la propria obbligazione. Non si limita alla mera possibilità del default:
 - Rischio di oscillazione dei prezzi: può essere classificato come rischio di credito laddove la variazione derivi da un processo di deterioramento del merito creditizio degli emittenti: questo può configurarsi come rischio di credito poiché è in grado di provocare una diminuzione nel valore di mercato dell'attività finanziaria corrispondente.
 - Rischio di recupero: possibilità che il tasso di recupero su posizioni a default si rilevi più modesto di quanto inizialmente preventivato.
 - Rischio di esposizione: possibilità che il livello di esposizione nei confronti del soggetto affidato aumenti in modo repentino e inaspettato nell'imminenza della scadenza.
 - Rischio di concentrazione: quando l'esposizione è concentrata verso un singolo cliente o un gruppo di clienti che esercitano attività economiche altamente correlate
- Il rischio di mercato: è il rischio legato all'attività di investimento in strumenti finanziari e può definirsi come la possibilità di subire perdite a causa di oscillazioni avverse delle variabili di mercato ovvero i prezzi, i tassi di interesse e di cambio.

- Rischio di posizione: legato alle oscillazioni dei mercati finanziari.
 - Rischio di controparte: attiene all'eventualità che alla scadenza di un contratto di compravendita di titoli o di un contratto derivato la controparte non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione, qui l'esposizione al rischio è bilaterale.
 - Rischio di tasso di interesse (es: BTP)
 - Rischio di cambio
- Il rischio operativo: è una categoria ampia e introdotta a livello regolamentare da Basilea 2. Consiste nella possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, e sistemi interni o eventi esterni. Può generare perdite ma mai profitti, è un rischio puro. All'interno del rischio operativo vengono ricondotti anche rischi di tipo esogeno come, per esempio, quello legale (possibilità che un contratto sia giudicato nullo o annullabile oppure che la normativa di settore venga modificata in modo inatteso e sfavorevole agli interessi della banca. Il rischio operativo non ricomprende invece il rischio reputazionale e quello strategico, in quanto espressione del naturale rischio di impresa.
- Il rischio di liquidità si manifesta tipicamente sotto forma di inadempimento agli impegni di pagamento da parte della banca. Tale rischio può assumere forme diverse, in funzione dell'ambito in cui lo stesso è generato. Si distingue tra:
- funding liquidity risk: si intende il rischio che la banca non sia in grado di far fronte in modo efficiente alle proprie uscite di cassa sia attese che inattese, correnti e future, senza

pregiudicare l'operatività quotidiana o la situazione finanziaria della banca stessa.

- market liquidity risk: si intende, invece, il rischio che la banca non sia in grado di liquidare una attività finanziaria senza incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa liquidità del mercato di riferimento o di disordini nello stesso.

La vigilanza sul sistema creditizio:

- Vigilanza Preventiva

- Strutturale
- Prudenziale: Per prevenire crisi sistemiche e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario si ricorre ad una regolamentazione del capitale delle banche ovvero si impone un livello minimo di capitale che possa assicurarne la solidità. Il capitale può:
 - assorbire eventuali perdite (funzione di garanzia per i depositanti);
 - fornire incentivo a limitare l'assunzione dei rischi da parte degli azionisti;
 - rappresentare una risorsa finanziaria per lo sviluppo.

- Vigilanza Concomitante

- Informativa
- Ispettiva

- Vigilanza Successiva

- Prestiti di ultima istanza
- Assicurazione sui depositi

7.2. Basilea 1

Il comitato di Basilea (BCBS) è il più importante organo internazionale di vigilanza bancaria. Fu istituito nel 1974 presso la

banca dei regolamenti internazionali (BIS) dai governatori delle BCN dei paesi appartenenti al G10.

I suoi obiettivi fondamentali sono:

- regolare il sistema bancario internazionale;
- uniformare la vigilanza sulle banche nei diversi paesi.

Il comitato mira a omogenizzare la regolamentazione e la vigilanza sulle banche a livello internazionale per garantire la stabilità di settore.

Le linee di indirizzo da esso approvate non hanno però alcun valore legale, ma costituiscono semplici raccomandazioni di soft-law che acquisiscono forza solo quando vengono introdotte negli ordinamenti dei paesi aderenti. È in questo contesto che fu approvato l'accordo sul capitale del 1988 (Basilea 1). Nasceva dalla crescente preoccupazione per il progressivo deterioramento delle dotazioni di capitale delle banche internazionali. Si regolarizza per la prima volta a livello internazionale il Patrimonio di Vigilanza.

Le caratteristiche del coefficiente patrimoniale:

Il denominatore del coefficiente patrimoniale è $(A \cdot RW)$ in cui le attività ponderate vengono pesate per le tipologie di rischio previste dall'Accordo.

$$\frac{PV}{\sum (A_i \times RW_i)} \geq 8\%$$

Il modo per raggiungere questi obiettivi è la previsione di un requisito minimo di capitale: viene stabilito un risk asset ratio dell'8%, ottenuto rapportando l'entità dei patrimoni di vigilanza (PV) con la sommatoria degli assets, ponderati ciascuno per il rispettivo rischio di credito.

Il patrimonio di vigilanza si suddivide in:

Tier 1: cosiddetto patrimonio di base è costituito dai fondi permanentemente a disposizione della banca, tra cui prevalentemente titoli azionari e riserve di capitale.

Tier 2: patrimonio supplementare, esso viene computato nel PV fino a un limite massimo equivalente all'ammontare del Tier1, poiché comprende fondi di qualità inferiore.

Per quanto riguarda gli asset indicati al denominatore, ricevono invece una ponderazione predefinita dello 0%, 10%, 20%, 50%, 100 % a seconda della categoria di rischio della controparte. Perciò un'esposizione di 1mln ponderata al 100% darà luogo ad un attivo ponderato per il rischio (RWA) di pari importo e a un capitale minimo da detenere pari a 80 al di là dell'effettivo merito di credito.

7.2.1 Vantaggi e limiti

Il merito più importante di Basilea 1 è quello di aver regolarizzato per la prima volta il PV, minimizzando le distorsioni competitive tra sistemi regolamentari diversi e garantendo maggiore stabilità al mercato bancario e finanziario internazionale.

Basilea 1 è stato prontamente implementato in tutti gli stati membri del BCBS e in oltre 100 paesi al di fuori di esso. Ciò che ha reso un tale successo, è la semplicità e la chiarezza che hanno permesso a tutti di comprendere la reale portata di un'innovazione regolamentare.

L'accordo sul capitale del 1988 sebbene impreciso sulla misurazione del rischio effettivamente sopportato dalle banche, si fonda su un rapporto estremamente semplice da calcolare e su un obiettivo chiarissimo e condivisibile: il rafforzamento patrimoniale del sistema economico bancario internazionale. Al termine del processo di implementazione, l'aumento

generalizzato del capitale, non corrispondeva necessariamente a un rafforzamento della situazione patrimoniale di tutte le singole banche, poiché le semplici regole con le quali venivano differenziati e ponderati i rischi consentivano forme di arbitraggio regolamentare.

Quindi se un finanziamento erogato a un cliente dotto di un elevato livello di affidabilità consuma la stessa quantità di capitale di controparti più rischiose, la banca sarà più portata a intraprendere operazioni più rischiose perché comportano tassi di interesse maggiori. Risultati analoghi venivano prodotti dal mancato riconoscimento della diversificazione del portafoglio. Si ometteva di considerare che un prestito di importo pari a 1000 comportava un rischio di credito superiore rispetto a mille prestiti da un euro.

La regolamentazione di cred 1 non riconosceva il significato della diversificazione e ciò porta a favorire la concentrazione del rischio verso pochi clienti e rendere le banche più fragili.

Infine, il primo accordo di Basilea non teneva conto della vita residua (maturity) delle esposizioni. Essa invece influisce fortemente sul loro valore non solo per via del costo del denaro ma anche perché un termine temporale più lungo può lasciare spazio a mutamenti di salute economico-finanziaria della controparte.

7.2.2 Emendamento del 1996

Un altro aspetto critico di Basilea 1 era il fatto che esso considerasse il rischio di credito come unica forma di rischio sopportata dalla banca. Così nel 1996, Basilea 1 veniva emendato per riconoscere questa forma di rischio e imporre requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in equity, debito e valuta.

In virtù di questa modifica, il vincolo di capitale risultava integrato al denominatore.

$$\frac{PV}{\sum (A_i \times RW_i) + 12,5 * P(rm)} \geq 8\%$$

PVRM: patrimonio di vigilanza richiesto a copertura dei rischi di mercato.

$\sum (A_i \times RW_i)$: totale ponderato delle attività esposte al rischio di credito.

Per misurare il PV richiesto a fronte dei rischi di mercato, l'emendamento del 1996, ricorre al VaR (Value at Risk). Calcolare il VaR significa computare la massima perdita potenziale entro un certo termine, ovvero quello che ci si aspetta di perdere nel peggiore dei casi possibili. L'accordo impone che il valore del portafoglio (W) di una banca, possa scendere di un ammontare superiore al VaR, solo in uno scenario residuale cui viene assegnata probabilità $1-c$ (dove c è il livello di confidenza).

Il livello di confidenza viene fissato al 99%, e quindi si limita all'1% il rischio che il capitale sia incapiente rispetto alle perdite, siano queste attese o inattese. Le perdite attese sono quelle statisticamente previste. Ma in crisi le perdite possono essere ben più consistenti e, alla perdita attesa, può sommarsi una inattesa e difficilmente stimabile ex ante. Per questo il capitale di una banca deve essere in grado di far fronte non solo alla perdita attesa ma anche a quella inattesa.

Il problema che si cela dietro questa necessità è che la perdita inattesa sia potenzialmente pari al valore dell'intero portafoglio (VaR=valore di tutti i titoli).

La soluzione individuata nel 1996 all'accordo sul capitale punta a realizzare un compromesso tra le due soluzioni prospettate facendo perno sulla meta-regulation. In altri termini si affida alla discrezionalità della singola banca la possibilità di computare autonomamente l'entità del rischio di mercato che essa sopporta purché tale discrezionalità rientri all'interno di alcuni paletti prefissati.

In sintesi, alle banche è riconosciuta la capacità di conoscere meglio di chiunque altro il loro business e per questo sono lasciate libere di calcolare autonomamente i rischi in cui corrono. Allo stesso tempo si fa in modo che esse non abusino della loro discrezionalità e che ricorrano all'uso di modelli interni.

7.3 Basilea 2

Alla fine degli anni '90 lo scenario globale si caratterizza per l'avvento di rischi nuovi e crescenti. È stato quindi avviato un lungo processo di revisione dell'accordo di Basilea 1.

Si decise di effettuare degli esercizi quantitativi di simulazione (QIS) che coinvolgessero un ampio numero di intermediari appartenenti a Paesi diversi, allo scopo di fornire una stima più fedele possibile degli effetti economici che l'accordo avrebbe prodotto.

Dopo l'approvazione del documento definitivo, del giugno del 2004 proseguirono intense le attività delle autorità di vigilanza in sede internazionale. In particolare, nel luglio del 2005 furono pubblicati due documenti che hanno modificato in maniera rilevante la versione precedente dell'accordo:

- uno conteneva nuove norme in materia di portafoglio di negoziazione e di trattamento degli effetti di double default;

- l'altro riguardava le modalità con cui le banche che utilizzeranno i metodi basati sui rating interni (IRB) dovranno tenere conto delle condizioni del ciclo nella determinazione del tasso di perdita (cosiddetto downturn LGD).

7.3.1 I tre pilastri di Basilea 2

Essa è destinata ad applicarsi su base consolidata alle banche attive a livello internazionale al fine di consentire di catturare il complesso dei rischi presenti nel Gruppo. Viene comunemente descritto come un edificio normativo fondato su tre pilastri:

- i requisiti minimi di capitale;
- i processi di vigilanza su base individuale;
- la disciplina di mercato.


7.3.1.1 Primo pilastro

Il primo pilastro riguarda i criteri di calcolo dei requisiti minimi di patrimonializzazione. Esso punta a riformare e integrare la regola standard dell'8% al fine di valutare con maggiore precisione i rischi effettivamente sopportati dalla banca nel banking book. Basilea 2 punta a rendere i coefficienti di ponderazione più sensibili ai rischi effettivamente sostenuti. Viene amplificato il ruolo delle garanzie reali e personali. Inoltre, consente di determinare l'assorbimento patrimoniale del rischio di credito, di mercato e operativo per mezzo di modelli interni e non solo di coefficienti stabiliti dal legislatore.

- Rischio di credito: Gli intermediari possono utilizzare tre distinti approcci di calcolo.
 - Metodo Standard (*Standardized Approach (SA)*)
 - Metodo base (*Foundation Internal Ratings-Based Approach (F-IRB)*)

- Metodo avanzato (*Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB)*)

- Rischio di mercato: invariato.
- Rischio operativo: In particolare si distinguono:
 - Modello dell'indicatore base (*Basic Indicator Approach (BIA)*);
 - Approccio standardizzato (*Standardized Approach (STA)*);



- Approccio di misurazione avanzato (*Advanced Measurement Approach (AMA)*).

Mentre il rischio di credito viene calcolato implicitamente, attraverso i differenti livelli di ponderazione degli assets, il capitale necessario per far fronte al rischio di mercato e al rischio operativo è invece calcolato in modo diretto (P(rm) e P(ro)) e poi moltiplicato per 12,5% così da poterlo inserire al denominatore del coefficiente di solvibilità e neutralizzare la percentuale dell'8% ($12,5 * 8\% = 1$).

È possibile affermare che il patrimonio di vigilanza complessivo di una banca, ai sensi del primo pilastro, deve essere maggiore dell'8% delle attività ponderate per il rischio di credito, oltre alla somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato e operativo.

7.3.1.2 Secondo pilastro

Il secondo pilastro si fonda sulla considerazione che il sistema di valutazione e di controllo dei rischi a cui le banche sono esposte deve essere posto sotto l'attenta supervisione delle autorità di vigilanza.

Il secondo pilastro si compone di due fasi:

- ICAAP (*International Capital Adequacy Assessment Process*): processo di controllo prudenziale svolto interamente dalla banca al fine di auto valutare i propri processi di identificazione, misurazione e gestione del rischio.
- SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*): processo svolto dalle autorità di vigilanza al fine di valutare e misurare il rischio a livello di singola banca. Ha funzione di valutare quanto scritto nell'ICAAP.

Esso mira da un lato a sollecitare le banche a compiere un'analisi approfondita di tutte le tipologie di rischi a cui sono esposte, e dall'altro a dotare le singole autorità di vigilanza dei poteri ispettivi e discrezionali necessari a rendere effettivi i requisiti imposti dal primo pilastro.

L'esigenza di istituire il secondo pilastro è dovuta anche alla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione in cui il soggetto regolato si incarichi di dimostrare al regolatore la correttezza e la validità delle proprie misurazioni e analisi del rischio. Il regolatore deve anche svolgere una funzione di stimolo nei confronti delle banche per incoraggiarle nell'elaborazione e nell'utilizzo di tecniche di misurazione e gestione del rischio più sofisticate.

Più nel dettaglio:

- Le autorità di vigilanza devono valutare la conformità dei sistemi di risk management, della banca alle previsioni di primo pilastro, per esempio le norme sulla trasparenza, e devono verificare ex post l'efficacia di tali sistemi;
- Le banche devono tener conto dei rischi che non sono contemplati, e quindi anche evitando di limitarsi a detenere un patrimonio di vigilanza dell'8%;

Per ovviare al problema di prociclicità, i sistemi di risk management della banca devono essere in grado di resistere agli stress-test che simulano come potrebbero cambiare i requisiti patrimoniali in caso di cambiamenti rilevanti nello scenario macroeconomico.

L'attività di collaborazione tra soggetti regolati e regolatori rappresenta un fondamento essenziale del secondo pilastro, a essa si ispira anche la procedura di controllo prudenziale, relativamente alla quale possono essere evidenziati quattro principi fondamentali:

- Le banche devono disporre di un procedimento per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva;
- L'autorità di vigilanza riesamina e valuta il procedimento interno delle banche;
- Le banche dovrebbero operare con un livello di capitale superiore a quello minimo;
- L'autorità di vigilanza deve esigere misure correttive se la dotazione patrimoniale è inadeguata.

Con la normativa di secondo pilastro il BCBS promuove pertanto un dialogo più attivo tra banche e autorità di vigilanza al fine di garantire provvedimenti tempestivi ed efficaci dove si manifestino problemi di eccessivo risk taking.

7.3.1.3 Terzo pilastro

Lo scopo del terzo pilastro è di completare il sistema internazionale di vigilanza prudenziale sulle banche affiancando ai requisiti di capitale imposti dal primo pilastro e al processo di supervisory review trattato nel secondo pilastro, un adeguato livello di market discipline.

Il terzo pilastro punta al rafforzamento della disciplina di mercato introducendo requisiti di trasparenza informativa che obbligano le banche a pubblicare informazioni quantitative e qualitative che illustrino nel dettaglio ai market participants: i rischi intrapresi, il patrimonio di vigilanza, e il processo di gestione del rischio correntemente utilizzato.

Mirando al rafforzamento della disciplina di mercato, il terzo pilastro può apportare benefici significativi nell'aiutare le banche e i supervisors a gestire il rischio e a migliorare la stabilità sistemica.

Per quanto riguarda le informazioni da comunicare, Basilea 2 fa riferimento a tutte quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti, ossia tali che, in caso di loro omissione o errata indicazione, il giudizio o le decisioni degli operatori possano risultare modificati o influenzati, si parla di informazioni price sensitive.

È importante che si evitino fenomeni di information overflow che sommergano il mercato di informazioni non sempre davvero rilevanti o di immediata comprensibilità. Indispensabili termini di riferimento da fornire al mercato appaiono le informazioni relative al patrimonio posseduto, al processo e alle metodologie di valutazione dei rischi sopportati, all'esposizione in termini quali-quantitativi rispetto alle varie tipologie di rischio. Le

metodologie che Basilea 2 richiede di rendere pubbliche non concernono soltanto le modalità di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale ma anche e soprattutto le tecniche utilizzate nella valutazione dei rischi. In particolare, viene raccomandata una forte dose di trasparenza informativa per quanto concerne il riconoscimento prudenziale delle metodologie interne utilizzate per il calcolo del rischio di credito (approcci IRB), le tecniche di mitigazione del rischio stesso (risks mitigators) e le cartolarizzazioni di attività (securitizations).

7.3.2 Rischio di credito

È necessario porre l'attenzione sui differenti approcci consentiti per il calcolo del rischio di credito.

7.3.2.1 Approccio standardizzato

Le banche che adotteranno l'approccio standardizzato, potranno fare riferimento ai rating cosiddetti esterni assegnati dalle agenzie specializzate o da altri soggetti identificati dalle autorità di vigilanza.

A rating migliori corrispondono pesi più bassi di calcolo delle attività ponderate per il rischio (APR). I pesi variano inoltre in relazione alle diverse tipologie di controparte che sono ora distinte non più in 3 ma in 13 categorie (Stati sovrani, banche, imprese, settore retail ecc.).

Un'esposizione creditizia genera un requisito minimo di patrimoniale che dipende da due variabili: la categoria di esposizione e il rating assegnato. Per quanto riguarda le categorie di esposizione, quelle verso le imprese private, da un'unica percentuale del 100% sono passate a cinque classi di ponderazione dal 20 al 150%. Le imprese prive di rating vengono ponderate al 100%, a meno che la singola autorità di vigilanza

ritenga di dover incrementare questo fattore a ragione di un tasso effettivo di insolvenza particolarmente elevato nel proprio paese.

Un'importante innovazione riguarda le attività non garantite che siano in mora da oltre 90 giorni, e per le quali la banca non abbia fatto accantonamenti oltre certe soglie. In questo caso la classe di ponderazione viene comunque portata al 150%.

I crediti retail ricevono una ponderazione inferiore a quella prevista per le esposizioni verso imprese senza rating. Questo perché sarebbe assai difficile reperire un rating esterno per crediti di così modeste dimensioni, che risulterebbero quindi tutti ponderati al 100%. Il numero elevato e la modesta entità di crediti retail garantiscono invece un livello di diversificazione piuttosto elevato che giustifica una diminuzione del tasso di ponderazione del 25% (dal 100% al 75%) purché in presenza dei seguenti requisiti:

- Le esposizioni siano aperte nei confronti di persone fisiche o imprese di piccole dimensioni
- Le esposizioni si configurino come linee di credito di tipo rotativo (carte di credito, scoperti di c/c), prestiti personali, crediti al consumo, leasing per l'acquisto di autoveicoli ecc.
- L'esposizione aggregata verso una controparte non sia superiore allo 0,2% del portafoglio retail complessivo
- L'esposizione risulti inferiore a un milione di euro in valore assoluto.

7.3.2.2 Approccio IRB

Il sistema basato su rating interni (IRB) si caratterizza rispetto al metodo standard per il fatto che gli input necessari al calcolo del rischio di credito non sono più dettati dalla normativa, ma sono il

frutto di analisi e stime effettuate all'interno della banca. La possibilità di utilizzare metodi di calcolo interni viene consentita dal regolatore nel presupposto che nessuno conosca la qualità effettiva di un attività iscritta nel bilancio di una banca meglio della banca stessa. Resta inteso che le banche dovranno dimostrare alle autorità di vigilanza di essere in possesso dei requisiti necessari a sviluppare internamente queste funzioni evitando al contempo atteggiamenti opportunistici volti alla mera minimizzazione del capitale regolamentare.

Per quanto concerne la categoria di esposizione verso le imprese, queste vengono ulteriormente differenziate rispetto al caso dell'approccio standardizzato.

Si distinguono:

- i crediti verso le grandi imprese (corporate, con fatturato >50 milioni);
- i crediti verso le PMI (SME corporate, con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni e/o esposizione >1 milione di euro);
- i crediti al dettaglio (SME retail, con fatturato inferiore a 5 milioni e con esposizione massima di 1 milione verso persone fisiche/imprese).

Il sistema IRB si differenzia fortemente da quello SA in quanto le ponderazioni non sono più suddivise in classi, ma si ottengono da una funzione continua la cui pendenza è decrescente (per l'asset correlation) a seconda che si tratti di corporate, SME corporate o SME retail.

Banche più o meno sofisticate hanno la possibilità di adottare due approcci di crescente complessità: il metodo base o foundation (F-IRB) e il metodo avanzato (A-IRB). Entrambi potranno essere adottati solo dove la banca si dimostri in grado di:

- avere un sistema in grado di differenziare clienti e prodotti in gruppi con rischio analogo;
- distribuire in modo livellato le esposizioni creditizie tra le varie classi di rischio;
- assegnare il rating precedentemente all'erogazione del prestito e di rivedere periodicamente la congruità di tale valutazione.

Affinché le banche siano autorizzate a utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali è necessario inoltre che esse rispettino determinati requisiti organizzativi e gestionali che garantiscono un adeguato livello di governo dei rischi.

Inoltre, il sistema dei rating deve configurarsi realmente come elemento risolutivo nella concessione dei crediti e nell'allocazione del capitale interno alla banca.

Per ottenere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza è ammesso tuttavia che la capacità gestionale della banca sia testata in modo graduale attraverso due steps successivi:

- nella fase antecedente la richiesta di autorizzazione è necessario dimostrare il cosiddetto experience requirement, ovvero la capacità di utilizzare un sistema di rating in linea con i requisiti previsti dalla normativa per le funzioni di misurazione dei rischi e nei diversi processi creditizi;
- al momento della richiesta dell'autorizzazione la banca deve dimostrare di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi richiesti.

Inoltre, la documentazione relativa ai modelli, deve fornire informazioni dettagliate con riguardo:

- ai dati;
- alle metodologie di stima dei fattori di rischio;

- alle modalità con cui si intende contrastare le eventuali debolezze del modello.

Devono essere predisposti sistemi e procedure di controllo atti a monitorare costantemente gli affidamenti utilizzati e inutilizzati e l'evoluzione della situazione economico-reddituale dei soggetti finanziati.

Per quanto attiene alla gestione dei data base, rivestono particolare importanza la predisposizione e il corretto uso di strumenti informativi adeguati. Questi ultimi devono essere raccolti e archiviati secondo procedure affidabili e atte a rilevare tutte le informazioni rilevanti e utili al calcolo del rating per giungere a risultati esenti da distorsioni sistematiche. I risultati di stima devono poi essere replicabili.

Archivi e procedure devono essere facilmente fruibili al fine di favorire il processo di convalida interna dei modelli e più in generale del sistema di rating predisposto dalla banca.

Infine, almeno una volta l'anno, le banche che adottano l'IRB hanno l'obbligo di effettuare la revisione dei propri modelli interni validati dall'autorità di vigilanza. Tale processo deve realizzarsi su base quali-quantitativa e mira a:

- analizzare le performance dei modelli e le loro proprietà dinamiche (back testing);
- verificare la qualità dei dati usati x la stima e la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione di riferimento;
- verificare l'effetto uso del sistema di rating nei diversi ambiti di gestione e la relativa performance;

- valutare il processo di sviluppo del modello con particolare riferimento alla logica sottostante a ai criteri metodologici adottati.

Analizziamo:

- I fattori di rischio: Al fine di comprendere le differenze tecniche esistenti tra le due modalità di calcolo interno IRB è necessario effettuare una digressione ed esaminare, PD (probabilità di default), LGD (percentuale di perdita al momento di default), EAD (esposizione al default) e M (maturity), ovvero le quattro principali componenti di rischio di un'esposizione.

Nell'approccio F-IRB solo una di queste forme di rischio è stimata internamente alla banca, mentre con A-IRB è possibile valutare internamente tutte le forme di rischio. La determinazione di questi fattori permette di giungere ad una valutazione sintetica del rischio connesso a un singolo credito, con l'obiettivo di pervenire ad una stima della perdita attesa. La valutazione della perdita sarà poi strumentale alla determinazione della perdita inattesa, e a sua volta del capitale regolamentare. La perdita inattesa è infatti l'oscillazione della perdita attesa intorno alla media.

Il BCBS ha stabilito che il requisito patrimoniale sia volto alla sola copertura della perdita inattesa, a patto che le banche abbiano già accantonato riserve sufficienti per coprire la perdita attesa.

- Probabilità di default (PD) – la tipica fonte di rischio di un finanziamento è rappresentata dal rischio di insolvenza, ovvero, dal pericolo che il debitore risulti incapace di onorare la propria obbligazione al momento della scadenza. La

possibilità che tale incapacità si verifichi entro un determinato orizzonte temporale è detta probabilità di default o PD. Negli approcci IRB le banche attribuiscono al debitore il grado interno di merito creditizio, ordinando le controparti in relazione alla loro rischiosità. Il grado interno di merito di credito rappresenta quindi la valutazione, riferita a un dato orizzonte temporale, effettuata sulla base di tutte le informazioni accessibili, sia qualitative che quantitative, della capacità di un soggetto affidato o da affidare di onorare le obbligazioni contrattuali. Da ciò deriva che l'elemento primario per la quantificazione del rischio di credito è la stima della probabilità di insolvenza della controparte creditizia.

Tutte le banche, sia che usino il metodo IRB di base, sia quello avanzato, devono stimare internamente la PD del debitore. La stima della PD non deve essere soggetta a frequenti cambiamenti e deve basarsi su dati di profondità storica (5 anni corporate e 2 anni retail).

Nel processo di stima della PD il BCBS fissa una serie di regole qualitative, ma non prescrive un criterio unico per determinare questa variabile. Esso cita:

- il ricorso all'esperienza interna di inadempienza: la banca può usare le proprie serie storiche per estrapolare proiezioni sul futuro;
- il mapping dei dati esterni, quali quelli forniti da agenzie specializzate nella rilevazione delle informazioni concernenti le varie forme di insolvenza;
- i modelli statistici.

L'obiettivo è ottenere un indicatore che differenzi in modo significativo imprese normali da quelle in crisi e che permetta

di ottenere una graduazione del livello di rischio associato a ogni impresa. Alle diverse classi della scala di rating dovranno essere associati valori crescenti di PD sulla base dell'esperienza della banca. La definizione adottata dal BCBS stabilisce che una posizione venga classificata a default se ricorre almeno una delle due condizioni:

- la prima di tipo soggettivo: la banca ritiene improbabile che il debitore adempia del tutto alle sue obbligazioni;
- la seconda di tipo oggettivo: la controparte è in ritardo di più di 90 gg su almeno una delle sue obbligazioni.

- Loss Given Default (LGD): Consiste nell'incertezza circa la quantità di capitale che potrà essere recuperata in sede di contenzioso nei confronti dei debitori insolventi. È quindi una percentuale di perdita in caso di insolvenza. Essa può essere definita come il complemento a unità del tasso di recupero del credito ($LGD=1-\text{tasso di recupero}$).

La LGD principalmente si lega alla forma tecnica del contratto di finanziamento. In altri termini, si tratta di comprendere se il prestito erogato abbia una priorità di rimborso rispetto agli altri debiti dell'impresa o sia a essi postergato.

Il valore della LGD viene determinato con una modalità diversa a seconda che la banca abbia adottato l'approccio F-IRB o A-IRB. Nel primo caso occorre fare riferimento ad alcuni parametri prefissati dal BCBS. Per tutti i prestiti generici non garantiti, il valore standard di LGD è del 45%, si ipotizza che per ogni 100 euro prestati, 45 si perdono al momento dell'insolvenza. In caso di prestiti subordinati, tale valore è portato al 75% salva la presenza di specifiche garanzie.

Se invece la banca decide di implementare l'approccio A-IRB, essa determina in autonomia il valore della LGD, da applicare alle diverse tipologie di esposizione presenti nel proprio portafoglio, con determinate analisi. Queste analisi devono essere eseguite con la dovuta attenzione, in primo luogo è necessario verificare la qualità e la profondità delle serie storiche presenti nella banca, che sono spesso incomplete e non sempre affidabili. In secondo luogo, bisogna tenere conto che in presenza di fasi recessive il ciclo economico potrebbe influire anche sull'ammontare del recupero. In terzo luogo, il concetto di recupero deve essere inteso non in senso contabile ma economico, ovvero è necessario correggere verso il basso le somme recuperate dopo il default per tenere conto dei costi legali e amministrativi. In sintesi, il BCBS da un lato concede ampia discrezionalità alle banche nel calcolo dei singoli fattori di rischio che esse sopportano, dall'altro esso pone vincoli quantitativi e qualitativi per evitare comportamenti elusivi che possono indebolire la struttura patrimoniale dei soggetti controllati.

È importante sottolineare che la stima della LGD può variare in modo anche consistente a seconda che si computino o meno i cosiddetti past due tecnici, cioè quei crediti che, pur avendo superato il confine del default, rientrano naturalmente in bonis.

- Exposure at Default (EAD): il valore di un'esposizione creditizia al momento di default è la stima dell'importo massimo che una banca può perdere in caso di insolvenza della controparte. È fortemente correlato alla tipologia contrattuale usata nel

finanziamento. Nella maggior parte dei casi l'EAD coincide con il valore nominale del prestito.

Talvolta, valore nominale e EAD sono valori distinti, è evidente infatti che dato un certo ammontare accordato, il cliente sarà portato a fare utilizzo crescente del finanziamento in regione del ciclo economico e di eventuali difficoltà finanziarie riscontrate nella gestione. In questo modo, il rapporto tra utilizzato e concesso raggiunge al momento dell'insolvenza valori più elevati di quelli fisiologici. Quando la banca utilizza l'approccio standard, essa dovrà calcolare il requisito patrimoniale prendendo a riferimento non solo le esposizioni correttamente utilizzate dal cliente ma anche margini disponibili su linee di credito non prontamente revocabili. Per quanto concerne le esposizioni per cassa, la banca è tenuta ad utilizzare l'intero valore delle esposizioni, le esposizioni per firma vanno invece "pesate" con un fattore di conversione creditizia (CCF) minore o uguale a 1:

$CCF =$

$$\frac{\text{Parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa essere utilizzata in}}{\text{Parte attualmente non utilizzata della linea di credito}}$$

Le banche sono tenute a ponderazioni al 100% se il credito di firma è un diretto sostituto del credito, per esempio una fideiussione di una banca utilizzata per ottenere credito da un'altra, al 50% per crediti di firma originati da transazioni commerciali, al 20% per lettere di credito commerciali a breve. I CCF devono essere espressi in percentuale del margine non utilizzato e non possono essere <0. infine, le stime dei CCF devono incorporare un fattore di cautela commisurato al

presumibile margine di errore e a un'eventuale correlazione positiva tra PD e CCF.

- Maturity (M): con il termine M si definisce l'orizzonte temporale di un prestito. Un orizzonte temporale più elevato corrisponde a un maggior livello di rischio. In altri termini, esiste una correlazione positiva, tra il grado di rischio di un affidamento e la sua vita residua. La ratio di questo fenomeno è che in presenza di un arco temporale più lungo è più facile che il merito creditizio di una controparte, possa deteriorarsi anche di molto, fino a raggiungere situazioni vicine al default. Le regole proposte dal BCBS per determinare la M sono:
 - per le banche che usano l'approccio F-IRB viene previsto un valore standard pari a 2,5 anni.
 - Per le banche che scelgono l'approccio A-IRB, la M di ogni credito viene calcolata misurando la durata effettiva di ciascuna operazione.
- Come si arriva alla determinazione del capitale regolamentare: negli approcci IRB il meccanismo che conduce al calcolo dei requisiti patrimoniali è più complesso di quello degli asset ponderati nel caso dell'approccio standardizzato. La funzione di trasformazione di PD, LGD, EAD e M in capitale è basata su meccanismi matematici sofisticati. Il ruolo di LGD e EAD nella determinazione dei requisiti di capitale è direttamente proporzionale. A valori doppi di EAD corrisponde un patrimonio di vigilanza duplicato, mentre una LGD che fosse ridotta in misura del 50% consentirebbe un assorbimento di capitale dimezzato. Più complesso è quantificare il ruolo della

M, che influisce direttamente sul rischio di migrazione di credito. La probabilità di default viene sempre calcolata internamente alla banca.

Dati i 4 parametri di rischio, il livello di confidenza del credit VaR e la correlazione tra i prestiti erogati, il modello matematico proposto da Basilea 2 è in grado di fornire alla banca la stima del capitale necessario a coprire le perdite future.

Nella pratica gestionale, all'interno del processo di quantificazione del rating interno viene valorizzata un'ampia serie di informazioni sintetizzate nel rating d'impresa. La prima categoria è spesso definita quantitativa per contrapposizione alla seconda considerata qualitativa. Le due tipologie di variabili vengono raccolte in diverse fasi della procedura e analizzate a blocchi. Sulla loro base delimitano 2 principali aree di indagine:

- L'analisi aziendale, le cui componenti sono:
 - l'analisi economico finanziaria (score di bilancio) effettuata tramite la riclassificazione delle poste di bilancio e la successiva elaborazione di indici aventi validità segnaletica
 - l'analisi qualitativa (score qualitativo) dove il gestore del rapporto con il cliente raccoglie dati sull'assetto proprietario e familiare dell'imprenditore, sui fattori critici del posizionamento competitivo, sul management, sui rischi incombenti sull'impresa;
 - l'analisi delle caratteristiche ambientali (score settoriale) che riguardano il rischio di settore (contesto competitivo) e il rischio di business (posizionamento competitivo in un

settore). Quest'ultima parte aggiunge alle informazioni di bilancio la valutazione di:

- andamento previsto della domanda;
- evoluzione attesa della concorrenza;
- prospettive di settore e di mercato e dinamica delle esigenze dei clienti;
- livello di competizione e fattori di successo e molti altri.

Si tratta di informazioni che integrano la mancanza di trasparenza esistente nelle fonti standard di bilancio.

- L'analisi comportamentale può essere:
 - di tipo andamentale esterna, mediante l'analisi della struttura dell'indebitamento verso il sistema bancario oltre il volume e qualità delle linee di credito;
 - di tipo andamentale interna, mediante l'analisi dell'andamento interno del rapporto/relazione con la banca: concessione, puntualità nei rientri, grado di utilizzo.

Attraverso di essa vengono esaminati tra gli altri l'andamento del rapporto, gli indicatori di grado di utilizzo del fido, le voci che fanno riferimento a rapporti critici e che possono attestare situazioni di anomalia.

La capacità di utilizzare al meglio le informazioni è il vero driver di competitività di una banca, il cui core business consiste in effetti proprio nella raccolta e nel sapiente utilizzo di un patrimonio informativo sul grado di affidabilità delle controparti. È necessario che:

- i modelli siano adeguati al portafoglio della banca e coerenti con le sue metodologie interne;

- le risorse umane interne alla banca siano adeguate ad assicurare un corretto utilizzo e manutenzione dei modelli;
- i modelli siano convalidati internamente e assicurino continuità di funzionamento anche in caso di un'eventuale interruzione da parte di un fornitore esterno.

7.3.2.3 Forme di mitigazione del rischio di credito

Le garanzie reali consistono in beni fungibili che la banca utilizza in caso di insolvenza per ridurre la perdita. Esse non influiscono quindi sulla PD (merito creditizio) assegnata ad un soggetto debitore, ma sulla LGD del finanziamento, ovvero sul cosiddetto tasso di recupero.

Le garanzie personali sono rappresentate dall'impegno di un soggetto terzo, di sostituire il debitore principale nel rimborso di un finanziamento ad una banca. Diversamente dal caso delle garanzie reali, la garanzia personale consente di traslare il merito creditizio da un soggetto a un altro, influenzando sulla PD del credito e non sulla LGD.

Contante, oro, titoli di debito e azionari sono tutti beni considerati garanzie reali e possono essere computati attraverso il cosiddetto approccio semplificato che costituisce il risk weight (ovvero il coefficiente di ponderazione da applicare all'esposizione) del debitore con quello dello strumento dato in garanzia.

L'approccio integrale opera in modo più sofisticato; non solo allarga il ventaglio delle possibili garanzie includendo anche le altre (non qualificate) azioni quotate ma prevede che sulla parte di prestito coperta da garanzie reali non si applichi alcun requisito patrimoniale. In sostanza, l'approccio integrale riduce i requisiti patrimoniali non attraverso una diminuzione della PD o della

LGD, ma influenzando sulla quantificazione dell'esposizione creditizia EAD.

Il metodo F-IRB allarga la gamma di possibili garanzie includendo anche i commercial e residential real estate e i receivables. Nel metodo A-IRB viene lasciato alle banche il compito di verificare la sussistenza di determinati requisiti ai fini della validazione delle stime interne di LGD.

Le garanzie personali devono essere valide e redatte in modo tale da essere vincolanti per tutte le parti e legalmente opponibili in ogni giurisdizione interessata. È compito delle banche effettuare tutti gli accertamenti e controlli necessari e verificare che la condizione permanga per tutta la durata del finanziamento.

7.3.3 Vantaggi e limiti di Basilea 2

Gli elementi positivi di Basilea 2 attengono per lo più al tentativo di superare il principale punto di debolezza mostrato dal primo accordo sul capitale: la mancanza di un sufficiente livello di risk sensitivity nei requisiti di capitale. Attraverso le nuove regole il capitale ha potuto essere allocato in modo più efficiente e ciò significa che le banche sono state incentivate a erogare maggiori finanziamenti alle imprese più meritevoli perché il capitale regolamentare da detenere a fronte di tali operazioni è divenuto meno elevato. Allo stesso tempo, nel computo del requisito di capitale ha potuto finalmente essere contemplata un'ampia gamma di risk mitigators.

L'aumento del risk sensitivity ha fornito incentivi a rafforzare l'attività di monitoring, ovvero la verifica costante e sistematica del merito creditizio della controparte.

La possibilità di beneficiare di un costo regolamentare direttamente proporzionale al rischio intrapreso ha incentivato a perseguire maggiore trasparenza nel rapporto banca-impresa. Nonostante tutti i vantaggi Basilea 2 ha mostrato negli anni alcuni limiti;

In primis occorre segnalare la forte importanza data dall'accordo all'utilizzo di metodologie VaR e affini. Esse, anche se molto diffuse nell'industria, non sono esenti da criticità tecniche che altre metodologie hanno dimostrato di poter superare. Il VaR è una misura di rischio poco precisa quando i rendimenti sottostanti non siano normalmente distribuiti, poiché non riesce a misurare con precisione la distribuzione e la quantità di rischio presente nelle code. Il VaR informa sul fatto che la perdita potrà essere superiore al VaR stesso nell' $X\%$ dei casi ma non dice quali valori potrà assumere.

Un'ulteriore criticità legata all'utilizzo di metodologie VaR dipende dal fatto che esse trattano il rischio come un processo completamente esogeno. Invece la volatilità del mercato è spesso un fenomeno endogeno poiché è la stessa interazione degli attori presenti sul mercato a influire in aggregato sulla volatilità riscontrabile sullo stesso.

Una seconda critica nasce dalla constatazione che esso ha caratteristiche procicliche. In altre parole, poiché il valore degli assets (e dei relativi rating) varia con il ciclo economico, il capitale regolamentare richiesto tende a essere + elevato in tempi di downturn e meno elevato in periodi di upturn. Questo meccanismo tende a esacerbare il ciclo economico e ad accentuare le fluttuazioni cmq presenti sui mercati.

In terzo luogo, molti osservatori hanno rilevato che la maggiore complessità di Basilea 2 è stata foriera di costi di implementazione molto elevati per l'industria bancaria. Anche l'introduzione del rischio operativo non è stata esente da critiche. Premesso che la gran parte degli osservatori concorda sull'esistenza di un rischio derivante da eventi esterni ovvero da inadeguatezza o disfunzioni dei processi o delle risorse umane. È stato spesso argomentato che le caratteristiche dello stesso rendono poco utile l'utilizzo di capitale regolamentare per fronteggiarlo.

In ogni caso, al di là dell'introduzione del rischio operativo, la possibilità di una riduzione generalizzata del PV è fin da subito apparsa concreta nella consapevolezza che solo un sapiente utilizzo delle leve di secondo pilastro da parte dell'autorità di vigilanza nazionale avrebbe potuto scongiurare un indebolimento della struttura di capitale del settore bancario.

7.4 Basilea 3

Basilea 3 vede la sua luce nel Settembre 2010; Tra le principali modifiche introdotte vi sono i passi in avanti per omogenizzare la definizione di capitale tra i vari ordinamenti e renderla al contempo più stringente. Dall'altro lato si è rafforzato il focus su rischi, quale quello della liquidità, non adeguatamente enfatizzati in passato. Un'ulteriore novità è l'introduzione del tasso di leva finanziaria (leverage ratio), al fine di porre una base oggettiva ai requisiti di capitale. Infine, una notevole attenzione è stata data alla riduzione degli effetti prociclici dei requisiti di capitale, è stato introdotto un cuscinetto di capitale (buffer) che deve essere attivato nelle fasi di crescita dell'economia per mitigare tali effetti.

7.4.1. Le principali novità introdotte da Basilea 3

Le innovazioni più importanti introdotte con il recente accordo sono:

1. le modifiche alla composizione e all'entità del PV nonché la relativa definizione;
2. le misure per far fronte alla prociclicità;
3. l'introduzione del leverage ratio;
4. l'istituzione di due liquidity buffers;
5. la più attenta considerazione del rischio di controparte.

1. le modifiche alla composizione e all'entità del PV nonché la relativa definizione: consiste nell'incremento dei requisiti minimi di qualità del capitale in termini sia qualitativi sia quantitativi.

In particolare:

- A fronte di un total capital ratio che rimane all'8%, il tier 1 viene portato dal 4 al 6%, mentre il common equity (chiamato da Basilea 2 core tier 1, ovvero la parte di qualità più alta del tier 1) deve ora raggiungere il 4,5%. Scompare il tier 3, originariamente previsto per la copertura dei rischi di mercato.
- I criteri per includere gli strumenti che possono essere riferiti a tali categorie di capitale, sono diventati più restrittivi. Per esempio, gli strumenti di tier 1 che non fanno parte del common equity poiché di qualità inferiore devono rispettare una serie di requisiti quali l'assenza di garanzie da parte della banca o di meccanismi di step up. Eventuali opzioni Call possono essere esercitate dalla banca non prima di 5 anni dall'emissione e solo laddove l'autorità di vigilanza

autorizzi l'operazione. Il tier 2 si trasforma in un contenitore di bond subordinati, utilizzati per assorbire perdite in caso di procedura di liquidazione. Sia gli strumenti di tier 1 che quelli di tier 2 devono essere dotati di una clausola di bail in. Per assicurare che tutti gli strumenti apportati a capitale sopportino effettivamente i relativi rischi prima di qualsiasi intervento a carico dello stato

- Alcune novità si riscontrano anche nella deduzione che occorre apportare al patrimonio di una banca. Per esempio, come in passato gli investimenti non consolidati in altre istituzioni finanziarie, vengono dedotti dal patrimonio, ma tali deduzioni operano direttamente sulla posta che corrisponde agli strumenti dedotti. E soltanto laddove le partecipazioni eccedano il 10% del common equity del partecipante. La parte di patrimonio che è in mano ad azionisti di minoranza in banche controllate non confluiscono più interamente nel patrimonio di vigilanza della controllante, ma solo per la parte relativa al capitale della banca controllata.

2. Uno dei problemi più rilevanti della normativa prudenziale internazionale, è stato il forte andamento prociclico dei requisiti patrimoniali da essa imposti. Per far fronte a questo problema, Basilea 3 introduce due requisiti addizionali di tipo macroprudenziale con l'obiettivo di limitare gli effetti prociclici delle norme sul capitale:

- Un conservation buffer del 2,5% dei RWA, che si aggiunge ai requisiti minimi indicati in precedenza. Laddove le banche non provvedano ad accumulare l'intero cuscinetto esse sono

soggette a limitazioni nella distribuzione degli utili che divengono progressivamente più forti quanto più il buffer è inferiore alla soglia. Il conservation buffer, accumulato nelle fasi positive del ciclo economico, dovrebbe poi essere gradualmente utilizzato nelle fasi in cui la banca accumula perdite.

- Un ulteriore buffer, cosiddetto counterciclical fino al 2,5% dei RWA, che può essere introdotto dalle autorità di vigilanza nazionali in presenza di un ciclo creditizio fortemente espansivo. Tale buffer avrà efficacia limitata alle esposizioni nei confronti dei prenditori residenti nel paese in cui l'autorità nazionale ritiene si stia verificando un surriscaldamento del credito. Tale caratteristica è stata ampiamente contestata in quanto potrà portare a punire anche banche molto prudenti mentre non necessariamente indurrà le banche in fasi espansive a ridurre la leva. Dall'altro lato i grandi prenditori di credito, quali le multinazionali, potranno facilmente aggirare il vincolo nazionale facendosi finanziare nei paesi in cui il buffer non viene applicato.

Un tassello fondamentale per ridurre il problema della prociclicità sono i principi contabili. Il sistema di Basilea 3 invita gli organismi competenti ad adottare un approccio più orientato all'accantonamento di risorse a fronte di perdite future pertanto non realizzate ma soltanto prevedibili. In questo modo si potrebbero usare le riserve accumulate in fase espansiva all'emergere di una fase recessiva, bilanciando con gli accantonamenti l'andamento anticiclico dei requisiti patrimoniali.

3. Un'ulteriore novità importante è l'introduzione del leverage ratio. Si tratta di un requisito di leva finanziaria che deve essere pari a un minimo del 3% del rapporto tra tier1 e totale dell'attività senza alcuna ponderazione. Nelle attività indicate al denominatore rientrano gli impegni ad erogare fondi che sono tuttavia ponderati al 10% nel caso in cui siano prontamente revocabili. A riduzione delle esposizioni non è possibile invece tener conto di eventuali garanzie reali. Il leverage ratio è un valore cui le banche sono tenute a fornire la massima trasparenza in sede di terzo pilastro.
4. Le carenze di liquidità sperimentate nel corso della crisi hanno spinto i regolatori a introdurre due nuovi requisiti che non incidono sul patrimonio di vigilanza, ma sul livello di liquidità detenuto dalle banche.
- Il primo coefficiente è il liquidity coverage ratio (LCR), ovvero un valore dato dal rapporto tra le attività liquide di alta qualità (ALAQ) e i deflussi di cassa netti prevedibili in un orizzonte di breve periodo (30 giorni). Affinché la banca mantenga un adeguato livello di attività prontamente liquidabili in circostanze di tensione finanziaria tale rapporto dovrà essere almeno pari a 1. Per quanto riguarda le ALAQ, si tratta di attività prontamente liquidabili. (284 inferiore)
 - Il secondo ratio sul quale si fonda il sistema del liquidity risk è il cosiddetto net stable funding ratio dato dal rapporto tra l'available stable funding (ASF) e il required stable funding (RSF) che deve sempre mantenersi a un livello superiore a 1 per garantire che la banca copra adeguatamente il fabbisogno di fonti di finanziamento a medio-lungo termine

5. Per far fronte al fatto che il moltiplicarsi delle contrattazioni OTC ha fortemente accresciuto il rischio di controparte, Basilea 3 richiede infine di incrementare i requisiti di patrimonio, a fronte di posizioni in derivati OTC. Già da prima di Basilea 3 si doveva calcolare la cosiddetta effective expected positive disclosure, sulla base della quale andava poi calcolato il capitale regolamentare.

Si aggiungono ora: a) requisito chiamato credit value adjustment che tiene conto oltre al rischio di default della controparte anche del rischio di deterioramento creditizio della stessa b) un meccanismo che incrementa il coefficiente di correlazione tra assets del 25% per quelle esposizioni verso istituzioni finanziarie cosiddette sistematiche.

7.4.2 Vantaggi e limiti di Basilea 3

Nonostante abbia superato diverse criticità dei precedenti accordi, anche quest'ultimo non è esente da limiti.

I principali vantaggi di Basilea 3 possono essere riassunti in:

- Aumento dell'adeguatezza patrimoniale;
- Considerazione della prociclicità;
- Attenta valutazione non solo dei rischi di primo pilastro, ma anche di quelli di secondo pilastro, come nel caso del rischio di liquidità;
- Inserimento del leverage ratio.

Il prolungarsi della crisi finanziaria, le condizioni precarie dell'economia europea e la situazione difficile dei sistemi bancari di alcuni paesi europei hanno evidenziato alcune lacune in Basilea 3:

- Limite relativo alle crisi bancarie, potranno comunque presentarsi ed è necessario definire degli schemi di azione che consentano di affrontare tali crisi.
- Limite rappresentato dal requisito della leva finanziaria, un requisito patrimoniale basato esclusivamente sul rapporto patrimonio/totale attivo è un requisito inefficiente e non in grado di ridurre il rischio di insolvenza di una banca.

7.4.3 La finalizzazione delle riforme di Basilea 3: verso Basilea 4

Nel Dicembre 2017 la Bank for International Settlements pubblicò il documento “Basel III: Finalising post-crisis reform”, tale documento segna l’avvio del completamento del percorso di riforme regolamentari a livello internazionale che ha fatto seguito alla crisi. Le novità introdotte risultano così rilevanti da aver portato gli operatori a denominare convenzionalmente il nuovo framework come Basilea 4. Le riforme contenute entreranno in vigore all’interno del diritto europeo a partire dal 1° gennaio 2022.

7.5 La nuova definizione di crediti deteriorati

7.5.1 I crediti deteriorati

La crisi in essere ha comportato un forte deterioramento della qualità degli attivi bancari. In senso più tecnico si è assistito ad un aumento delle esposizioni creditizie rientranti nella cosiddetta categoria dei “crediti deteriorati” (Non Performing Loans N.P.L.). L’evoluzione del rischio di credito e le conseguenti politiche di svalutazione dei crediti verso la clientela sono monitorate dalle autorità di vigilanza; in tale ambito esse hanno effettuato delle verifiche sulla qualità degli attivi (Asset Quality Reviews, A.Q.R.)

che, ormai, sono svolte con regolarità come parte del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, S.R.E.P.).

Si distinguono le attività deteriorate (non performing) in tre categorie:

- Le sofferenze: Esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.
- Le inadempienze probabili: Risultato del giudizio della banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. La valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati. Non è quindi necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia.
- Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: Esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Le principali novità rispetto alle precedenti definizioni di NPL riguardano:

- L'eliminazione dello status di incaglio, sostituito dalle inadempienze probabili
- L'eliminazione della categorie dei crediti ristrutturati con la relativa introduzione dei Forborne Exposures.

I crediti forborne identificano una situazione di crisi (quindi limitata nel tempo rispetto all'insolvenza) del debitore; sono crediti (in bonis o deteriorati) oggetto di concessioni da parte

della banca. La rilevazione di un credito Forborne comporta l'avvio di un'attività di monitoraggio che prevede la possibilità di uscita da tale stato nel caso in cui non siano soddisfatte una serie di condizioni della normativa EBA. In particolare:

- Le esposizioni forborne si distinguono in:
 - Forbearance non performing: l'esposizione deve permanere almeno un anno, al termine del quale può abbandonare, a parità di condizioni, lo status di non performing.
 - Forbearance performing: esposizioni rivenienti dalla classe precedente, dalla quale l'esposizione può uscire verso il bonis dopo due anni.
- La cancellazione dello stato di forborne al presentarsi dei seguenti casi:
 - 24 mesi da quando la posizione forborne risulta essere performing;
 - Al termine del probation period le esposizioni sono in bonis e non scadute da oltre 30 giorni;
 - Per almeno la metà del probation period il debitore ha pagato un ammontare non insignificante sia di capitale che di interessi.

Novità introdotte dall'EBA su NPLS:

- Il generic non-performing entry criteria: viene introdotto un criterio unico oggettivo ovvero il past-due di 90 giorni indipendentemente da altre soglie utilizzate ai fini del calcolo del capitale e di un criterio soggettivo (unlikely to pay);
- il pulling effect: l'Eba definisce specifiche soglie oltre le quali tutte le esposizioni verso un'unica controparte debbano essere considerate come NPL. L'Eba nota come la mancanza di criteri comuni potrebbe generare differenza tra l'ammontare delle

NPL riportate da diverse istituzioni giustificate, ceteris paribus, solo dai diversi approcci adottati;

- l'objective exit criteria: l'Eba stabilisce specifici criteri comuni per tutte le esposizioni classificate come NPL per essere riportate in bonis. Viene infatti notato come "the lack of specification of the current impairment or default exit criteria may also lead to differences in reported figures between institutions that would, everything else being equal, only be grounded in differences in discontinuation criteria used for impaired or defaulted assets".

7.5.2 Le novità in tema di copertura dei crediti deteriorati

A seguito della pubblicazione da parte della BCE delle linee guida sugli NPL viene fatto un addendum da parte delle Autorità di vigilanza. Esse richiedevano una copertura diversa a seconda che il credito deteriorato sia garantito o meno. Nel caso in cui sia non garantito la BCE richiede una copertura del 100% entro due anni da quando il credito cessa di essere performante, per i crediti garantiti chiede il 100% entro e non oltre i 7 anni. Vale solo per i nuovi flussi di NPL ma le Autorità possono richiedere un'analogha copertura anche sui portafogli deterioratisi ante.

VIII - IL BILANCIO DELLA BANCA: STRUTTURA E ANALISI

Il bilancio dell'impresa bancaria rappresenta uno dei principali strumenti informativi per valutare l'andamento, il profilo di

rischio e le prospettive future della gestione aziendale. Interessa agli stakeholders.

8.1 La struttura del bilancio: schemi e regole di compilazione

L'introduzione dei principi contabili IAS (*International Accounting Standard*) e IFRS (*International Financial Reporting Standards*) per la compilazione dei bilanci delle società quotate, delle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, delle banche ed enti finanziari vigilati è avvenuta in Italia con il d.lgs. 27 febbraio 2005, il decreto IAS. In base alla riserva di legge attribuita la Banca d'Italia ha poi emanato le nuove regole per la predisposizione dei bilanci delle banche.

I nuovi principi contabili rappresentano un momento di rilevante discontinuità sul piano contabile della rappresentazione delle informazioni economico-finanziarie. Sotto il profilo delle regole contabili bisogna ricordare il più ampio utilizzo del fair value (rappresenta il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta in un'operazione tra terzi) in contrapposizione alle regole tradizionali che privilegiavano il costo storico e il criterio della prevalenza della sostanza economica sulla forma. È previsto che il bilancio d'impresa e quello consolidato siano costituiti dai seguenti documenti obbligatori:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa.

Essi sono corredati da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della banca e

sull'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. La Banca richiede anche che le modalità di tenuta del sistema contabile consentano il raccordo tra le risultanze contabili e le voci del bilancio.

8.2 Stato patrimoniale

In esso sono riportate le voci dell'attivo e del passivo/patrimonio netto obbligatorie. Il bilancio consolidato ricalca quello dell'impresa a eccezione per una voce dell'attivo "riserve tecniche a carico dei riassicuratori" e 2 del passivo "riserve tecniche" e "patrimonio di pertinenza di terzi". Le voci sono elencate tendenzialmente secondo il criterio della liquidità per quanto riguarda l'attivo, e dell'esigibilità per quanto riguarda il passivo e il patrimonio netto, decrescenti. Le innovazioni apportate dai nuovi principi attengono principalmente al mutamento del criterio di classificazione delle attività e passività finanziarie ora basato sul principio della destinazione economica invece di quello ascrivibile alla natura delle operazioni. Con riferimento all'attivo dello stato patrimoniale, le principali voci, sotto il profilo dei contenuti e dei criteri di valutazione, sono:

- attività finanziarie;
- crediti;
- derivati di copertura.

L'IFRS 9 è stato emanato dallo IASB nel luglio 2014 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Le principali novità riguardano:

- la riduzione della classificazione delle categorie degli strumenti finanziari e la valutazione basata su un criterio più razionale e oggettivo
- una nuova e unica modalità di impairment.
- Nuove politiche di hedge accounting.

8.2.1 Attività finanziarie

L'IFRS 9 ricomprende le attività finanziarie in due categorie principali:

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: sono inseriti i crediti. I crediti per cassa rappresentano l'asset principale nel bilancio delle banche. Sono distinti a seconda della tipologia di debitore. Un'attività finanziaria per essere inserita deve possedere le due seguenti condizioni:
 - lo strumento deve possedere le caratteristiche essenziali di un prestito.
 - Lo strumento deve essere gestito sulla base di un business model che abbia l'obiettivo di detenere lo strumento fino alla scadenza al fine di incassare i flussi di cassa contrattuali da esso generati.

Per calcolare il costo ammortizzato si parte dal valore con cui l'attività finanziaria è stata rilevata e si sottraggono i rimborsi di capitale, gli ammortamenti e le perdite di valore relative all'attività finanziaria in oggetto.

ES: Ipotizziamo che la banca eroghi un credito di 10.000 euro durata 10 anni e tasso di interesse fisso del 10% e sostenga costi di transazione per 200. Per determinare il costo ammortizzato è definire il tasso di interesse effettivo TIE, cioè il tasso che eguaglia il valore atteso dei flussi contrattuali a 10.200 euro. Il TIE è uguale al 9.7%, ovvero il tasso che rende uguali i flussi annui attualizzati a 10.200.

Il TIE espresso in euro è dato dal prodotto del costo ammortizzato CA di inizio anno per il TIE%.

Il CA di fine anno è invece la somma: CA inizio anno +TIE - Flussi attesi

Il CA di fine anno rappresenta, nell'ipotesi senza impairment, il valore del credito che la banca inserirà nel bilancio di ciascun anno alla voce crediti vs clientela.

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: un'attività inserita è detenuta nell'ambito di un business model il cui obiettivo viene raggiunto sia con l'incasso dei flussi di cassa contrattuali che sfruttando le opportunità di guadagno con la vendita dell'attività finanziaria.

Il fair value è rappresentato alternativamente dai prezzi di mercato secondario per gli strumenti quotati, ovvero, in mancanza di tali caratteristiche o in presenza di titoli non quotati, dal valore calcolato, facendo riferimento a tecniche di stima che assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

E una residuale:

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: sono quelle che non possono essere classificate in nessuna delle categorie precedenti. Si tratta essenzialmente degli strumenti finanziari detenuti per l'attività di trading.

Tipologia di attività	Criterio di valutazione
TITOLI DI DEBITO	Costo ammortizzato: se detenuti per ricevere flussi di cassa contrattuali e se tali flussi rappresentano solamente pagamenti di capitale e interessi (SPPI) FVOCI: se l'obiettivo del business model è sia ricevere flussi di cassa contrattuali sia vendere lo strumenti, sempre che i

	<p>flussi di cassa rappresentino SPPI. In caso di realizzazione dei plus/minusvalori, questi sono riclassificati da OCI a conto economico (recycling)</p> <p>FVPL: categoria residuale per tutti gli altri strumenti di debito. Fair value option per ridurre o eliminare l'accounting mismatch (asimmetrie di trattamento contabile).</p>
TITOLI DI CAPITALE	<p>Fair Value:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se sono detenuti per scopo di trading, devono essere valutati al fair value con oscillazioni del conto economico tradizionale (FVPL). - se non sono detenuti per scopo di trading, possono essere valutati a FVOCI in base a una decisione irrevocabile presa strumento per strumento. <p>Non è previsto il recycling dall'OCI al conto economico in caso di vendita dello strumento; non è richiesto il riconoscimento di perdite di valore (impairment) ulteriori rispetto a quelle misurate dal fair value.</p>
DERIVATI	<p>FVPL, a meno che non siano utilizzati per operazioni di copertura nei casi ammissibili (hedge accounting).</p> <p>Un derivato incorporato (embedded) non deve essere separato dal contratto</p>

	ospite. I criteri di classificazione e valutazione dell'IFRS 9 si applicano all'interno contratto ibrido. La separazione è, invece, richiesta quando il contratto ospite non è uno strumento finanziario (contratto assicurativo, leasing, etc.).
--	---

8.2.2 Il modello di impairment

L'IFRS 9 introduce un nuovo modello di impairment, ovvero un unico metodo per il calcolo delle rettifiche di valore su crediti valido per tutti gli strumenti finanziari non rilevanti al fair value con effetto a conto economico. Rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo modello i titoli di debito e i crediti iscritti tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.

Le banche devono contabilizzare, sin da subito, e indipendentemente dalla presenza o meno di un evento scatenante (trigger event), le perdite attese future sulle proprie attività finanziarie. Viene adottato l'approccio forward looking ovvero si tiene conto non solo dei dati passanti e presenti ma anche di informazioni relative ad eventi futuri.

Ad ogni data di bilancio è necessario procedere ad un impairment test, attraverso cui il valore in bilancio deve essere verificato come la differenza tra i flussi di cassa attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo e quelli inizialmente stimati. La variazione di valore permette di distinguere le perdite di credito attese rilevate in valutazione iniziale rispetto a quelle che si manifesteranno in futuro.

Il nuovo livello è chiamato Three-Bucket perché prevede la classificazione dei crediti in tre livelli, per ogni stage è previsto un certo livello di accantonamento:

- Stage 1 – Performing: comprende gli strumenti finanziari non soggetti ad un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data iniziale di origination oppure quelli che presentano un basso rischio di credito alla reporting date. La perdita attesa viene calcolata su un orizzonte temporale di 12 mesi, gli interessi sul costo ammortizzato lordo.
- Stage 2 – Under performing: sono inclusi gli strumenti finanziari che dopo la prima iscrizione hanno subito un significativo deterioramento del merito creditizio e che rientrano nello stato gestionale denominato “underperforming”. Occorre contabilizzare le perdite che si presume saranno sostenute durante tutta la vita del credito (lifetime expected loss- LEL). Gli interessi sono calcolati sul costo ammortizzato lordo.
- Stage 3 – Non performing: classifica gli strumenti finanziari il cui rischio creditizio ha subito un peggioramento significativo rispetto alla valutazione in sede di erogazione. Lo strumento viene quindi considerato “impaired”. La perdita attesa viene rilevata con una prospettiva lifetime ma il calcolo è analitico. Gli interessi sono calcolati sul costo ammortizzato netto.

È previsto un approccio semplificato per i crediti commerciali e le altre attività che non contengono una significativa componente finanziaria, in questo caso è possibile stimare da subito le perdite totali attese.

Qualora l'attività venga svalutata già in sede di rilevazione iniziale non viene registrato nessun impairment, negli esercizi successivi

ogni variazione rispetto alle perdite attese viene imputata al Conto economico.

Se non sono presenti evidenze d'impairment al momento della rilevazione iniziale l'IFRS 9 disciplina due tipi di valutazione in base alla qualità creditizia degli strumenti finanziari:

- Per le attività che non hanno subito un incremento del rischio o hanno un rischio di credito basso, le banche rilevano un accantonamento per un ammontare pari alle perdite di credito attese nei 12 mesi successivi.
- Per le attività che hanno subito un incremento significativo del rischio le banche devono rilevare un accantonamento pari alle perdite attese lungo la vita residua scontate al tasso d'interesse effettivo. La valutazione dei crediti nel modello forward looking è strettamente legata alla determinazione dell'expected credit losses (ECL) ovvero una stima del valore attuale di tutte le inadempienze del debitore lungo la vita dello strumento. Le due tipologie di ECL sono:
 - 12-months expected credit loss: $PD \times LGD \times \text{Tempo rimanente alla M.}$
 - Lifetime expected credit loss: $PD(LT) \times LGD \times EAD.$

Le perdite di valore sono strettamente legate al fondo svalutazione crediti. Le rettifiche e le riprese di valore, che possono esserci grazie all'IFRS 9, sono rilevate ad ogni data di riferimento nel conto economico nella voce rettifiche/ riprese di valore nette per rischio credito.

8.2.3 Hedge accounting e derivati di copertura

L'espressione hedge accounting identifica la rappresentazione contabile delle operazioni di copertura (hedging). Copertura

significa individuare uno o più strumenti di copertura in modo che la variazione del loro fair value compensi tutto o in parte la variazione del fair value dei flussi di cassa dell'elemento coperto. L'IFRS 9 amplia la categoria di strumenti oggetto di copertura facendoci rientrare tutti gli elementi e gruppi di elementi purché il rischio sia separatamente individuabile.

Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore varia in base a determinate variabili, non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti ed è regolato a data futura. Presenta solitamente un valore nominale ma non richiede al possessore di investire/ ricevere il valore nominale all'inizio del contratto. Potrebbe richiedere un pagamento fisso o variabile.

Secondo l'IFRS 9 le esposizioni qualificabili come elementi coperti sono:

- Attività e passività scritte in bilancio;
- Flussi di cassa derivanti da attività e passività scritte in bilancio;
- Impegni irrevocabili;
- Flussi di cassa derivanti da programmate operazioni future altamente probabili.

L'IFRS 9 segue un approccio principle-based per cui una copertura può essere attivata solo se esiste una relazione economica tra i due elementi. È consentito il rebalancing qualora mutino le quantità di item di elementi coperti e quelli di strumenti di copertura.

8.2.4 Passività finanziarie

Le poste contabili rappresentate nel passivo sono:

- Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

- Debiti verso banche
- Debiti verso clienti
- Titoli in circolazione
- Passività finanziarie di negoziazione
- Passività finanziarie designate al fair value
- Fondi per rischi e oneri

La quota più rilevante di passività finanziarie delle banche italiane è rappresentata da quella verso la clientela e dei titoli in circolazione, a testimoniare la natura “commerciale”.

8.2.5 Capitale e riserve

Lo schema previsto per il passivo dello stato patrimoniale non espone in modo esplicito il patrimonio netto della banca, aggregato composto dalle voci 110 riserve da valutazione a 180 Utile (perdita) d'esercizio esclusa la voce 120 azioni rimborsabili. È interessante segnalare:

- la presenza delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto;
- l'iscrizione del capitale sociale al netto dei crediti verso i soci;
- l'inclusione tra le riserve da valutazione degli utili e perdite derivanti dalle variazioni a eccezione delle perdite per riduzione di valore (impairment) e le variazioni di valore dei titoli di capitale.

Nella regolamentazione sono stati introdotti i filtri prudenziali che rappresentano un elemento rettificativo, positivo o negativo, apportato alle voci di bilancio per salvaguardare la qualità dei fondi propri della banca, riducendone la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

8.3 Conto economico

Il prospetto di conto economico ha una forma scalare, con evidenziazione di 7 risultati intermedi prima dell'utile di esercizio, di grande efficacia in fase di analisi di bilancio:

- **teresse**: esprime il risultato dell'attività di intermediazione tradizionale delle banche, ovvero la capacità di raccolta e di impiego.

Confluiscono tra le voci 10 e 20 del CE:

- interessi attivi e proventi assimilati relativi a disponibilità liquide, attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie detenute al fair value;
 - interessi passivi e oneri assimilati ai relativi debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value.
- **commissioni nette**: sono inclusi i proventi e gli oneri relativi ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca quali a titoli di esempio il rilascio di garanzie, gli incassi e i pagamenti.

Successivamente alle commissioni il conto economico espone i risultati dell'area finanza ovvero dalle attività di:

- **Detenzione di partecipazioni e quote di OICR (dividendi e proventi simile)**: si tratta di dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto, i dividendi e gli altri proventi di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
- **Attività di negoziazione in conto proprio (risultato netto dell'attività di negoziazione)**: rappresenta la somma

algebraica dei profitti e delle perdite delle operazioni di acquisto e vendita di titoli classificati nelle attività finanziarie detenute per la negoziazione e nelle passività finanziarie di negoziazione, inclusi i risultati delle valutazioni a fair value.

- Attività di copertura dei rischi finanziari (risultato netto dell'attività di copertura) che riepiloga i risultati dell'attività di copertura dei rischi finanziari effettuata per mezzo di strumenti derivati
 - Acquisto/cessione di attività/passività diverse da quelle di negoziazione (utili/perdite di cessione o riacquisto): il riacquisto di proprie passività viene assimilato a un'estinzione anticipata con la cancellazione dello strumento finanziario e il realizzo di utili o perdite.
 - Rivalutazione (risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value): sono comprese le variazioni di valore degli strumenti (plusvalenze e minusvalenze generate dall'applicazione del fair value).
- margine di intermediazione: scaturisce dalla somma algebrica del margine di interesse, delle commissioni, e del risultato dell'area finanza,
 - risultato netto della gestione finanziaria: è dato dalle voci 140 "utili/ perdite da modifiche contrattali senza cancellazioni" e 130 "rettifiche/ riprese di valore nette per rischio credito" sommate al margine di intermediazione.
 - costi operativi: pari alla somma algebrica delle voci 150 e 190 del conto economico. L'aggregato esprime l'incidenza del costo per il funzionamento della struttura aziendale essendo formato dalle seguenti tipologie di oneri:

- Spese amministrative (sia per il personale, gli amministratori e sindaci che di altra natura quali le locazioni, le assicurazioni, le spese di pubblicità)
- Accantonamenti a fondi rischi e oneri
- Ammortamenti e rettifiche/riprese di valore sulle attività materiali e immateriali

L'aggregato dei costi operativi rappresenta uno dei principali parametri valutativi ed è usato per il calcolo del cost income, tradizionale indicatore di efficienza operativa e di "dimensionamento" della banca rispetto ai competitors.

- utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte;
- utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte.

8.4 L'analisi del bilancio della banca

Analogamente al caso delle imprese l'analisi del bilancio delle banche consente di ottenere una rappresentazione sintetica, ma al contempo chiara e informativa, della situazione complessiva della banca.

Due ordini di considerazioni accentuano l'importanza di una corretta lettura e interpretazione dei dati di bilancio:

- L'autonomia imprenditoriale delle banche, che si traduce nelle differenti scelte strategiche del management di cui l'analista dovrà essere in grado di apprezzarne i punti di forza e di debolezza
- I processi di consolidamento e l'internazionalizzazione hanno portato un accentuato livello di concorrenza che ha spinto i maggiori gruppi a adottare decisioni strategiche e operative aventi impatti significativi sulle strutture organizzative e quindi sui bilanci.

Per cogliere le determinanti in grado di spiegare i risultati aziendali l'analisi si deve articolare in un percorso di indagine, alcune delle quali del tutto analoghe a quelle utilizzate per i bilanci delle aziende industriali e di servizi non finanziari.

L'approccio per profili descritto trae spunto da metodologie di analisi consolidate, sviluppate in sede regolamentare e dalle principali società di rating presenti sul mercato. Tali metodologie sono finalizzate all'attribuzione di un giudizio di sintesi, rating, tramite la media ponderata dei giudizi assegnati ai diversi profili, fra cui rilevano anche informazioni di natura non quantitativa. I profili di analisi sono: intermediazione, redditività, produttività ed efficienza, patrimonializzazione e rischiosità.

8.4.1 Intermediazione

Tra le funzioni principali della banca vi è quella dell'intermediare fondi in entrata e in uscita a fronte di scadenze diverse tra soggetti in surplus e in deficit di risorse finanziarie. Il punto di partenza è la costruzione di uno schema che rappresenta una riclassificazione in forma semplificata del prospetto di stato patrimoniale IAS in funzione del rendimento/onerosità delle poste. Dal bilancio è possibile desumere i tratti distintivi di questa attività di intermediazione tramite l'analisi della:

- Composizione dell'attivo e del passivo, mettendo a confronto le voci dei singoli comparti tra di loro o rispetto al totale ma non correlando voci attive con quelle passive: utili informazioni si ricavano dal confronto percentuale delle singole voci rispetto al totale attivo e passivo e dai diversi indicatori: dalle proporzioni esistenti tra i vari aggregati si possono ricavare le caratteristiche distintive dell'attività di intermediazione e gli impatti sulla struttura economica della banca. Gli indicatori di

composizione sono numerosi: esempi ricavabili dallo SP sono crediti vs clientela/totale crediti; passività onerose/totale passivo.

- Correlazione tra attivo e passivo al fine di valutarne la connessione tra onerosità delle fonti di finanziamento e il rendimento degli impieghi: informazioni aggiuntive si ottengono con gli indicatori di correlazione che sono esprimibili sia in termini di ratio che di differenze:
 - rapporto di correlazione interbancario: crediti vs banche/debiti vs banche;
 - crediti vs clientela/debiti vs clientela;
 - immobili/patrimonio netto;
 - free capital (patrimonio netto-attività non fruttifere);
 - margine di struttura (attività immobilizzate-patrimonio netto);
 - capitale circolante netto (attività fruttifere-passività onerose).
- Struttura per scadenza delle poste attive e passive: prende in esame la distribuzione temporale delle attività e passività in modo da determinare la posizione di liquidità della banca. Il rischio di liquidità assume 2 connotazioni: il funding liquidity risk e l'asset liquidity risk.

Lo schema più usato è quello noto come approccio dei flussi di cassa, che confronta i flussi di cassa in entrata e in uscita attesi dalla banca nei periodi successivi raggruppandoli in fasce di scadenza omogenee (maturity ladder). L'ordinamento delle attività e passività in base alla loro vita residua consente una rappresentazione immediata della situazione finanziaria e dei rischi connessi al processo di trasformazione delle scadenze in

particolare attraverso la costruzione di sbilanci (differenza tra attività e passività) progressivi all'interno di ogni fascia e cumulati su più fasce. A partire dagli sbilanci il profilo di liquidità viene misurato mediante una serie di indicatori di sintesi relativi a una determinata fascia temporale o ad aggregati cumulati per più fasce temporali della maturity ladder:

- indice di equilibrio entro l'anno (attività con vita residua entro 12 mesi/passività con vita residua entro 12 mesi);
- sbilancio fascia a vista (sbilancio fascia a vista/attività prontamente liquidabili);
- sbilancio progressivo (sbilancio progressivo di ogni fascia/attività prontamente liquidabili).

Di particolare importanza ai fini della misurazione e della gestione del rischio di liquidità sono le attività prontamente liquidabili (denaro o strumenti facilmente vendibili sul mercato).

8.4.2 Redditività

La redditività è un area di estremo interesse per l'analisi di bilancio, essa esprime infatti l'attitudine della banca a produrre reddito e sviluppare il patrimonio.

L'analisi di redditività si incentra sulla valutazione dei diversi comparti del conto economico al fine di stabilire la sua congruità.

Il reddito è da giudicarsi congruo quando:

- Garantisce un equilibrio economico duraturo, ovvero copre tutti i costi di gestione e il costo del rischio che la banca assume nella sua attività, ciò significa in termini di redditività dell'attivo che il ROA sia > 0 ;

- Consente un'adeguata remunerazione dell'azionista, espressa in termini contabili, dal ROE. In termini comparativi è evidente che poiché per l'investitore che apporta capitale l'investimento nella banca è rischioso il rendimento che desidera ottenere dovrà essere superiore (premio al rischio) a quello di un investimento privo di rischio;
- Permette di sostenere i programmi di sviluppo aziendale, il che significa che la composizione delle fonti reddituali è equilibrata e stabile e si caratterizza per capacità di autofinanziamento.

La redditività può essere ulteriormente analizzata sotto tre dimensioni: redditività della gestione denaro, dell'attivo e del capitale.

8.4.2.1 Redditività della gestione denaro

La cosiddetta gestione denaro rappresenta l'attività tipica delle banche: consiste nel raccogliere risorse da soggetti in surplus di risparmio per impiegarle verso categorie in deficit operandone la trasformazione dei profili di rischio e di scadenza. Elemento centrale dell'analisi denaro è il margine di interesse che, rapportato all'attivo totale medio del periodo, consente di determinare la redditività della gestione denaro:

$$RGD = \frac{\text{Margine di interesse}}{\text{Totale attivo}}$$

Il numeratore è la differenza tra interessi attivi (IA) e passivi (IP) ottenuti rispettivamente dai capitali fruttiferi (CF) o pagati sulle passività onerose (PO):

$$\text{Margine di interesse} = \frac{IA}{CF} \times CF - \frac{IP}{PO} \times PO$$

I rapporti IA/CF e IP/PO rappresentano il rendimento medio dei capitali fruttiferi (r_m) e il costo medio delle passività onerose (c_m).

Poiché lo spread (s) è pari alla differenza tra r_m e c_m , la formula si può riscrivere come:

$$\text{Margine di interesse} = s \times CF + \frac{IP}{PO} \times (CF - PO)$$

Che rapportato al totale attivo (TA) consente di formulare la RGD come segue:

$$RGD = s \times \frac{CF}{TA} + \frac{IP}{PO} \times \frac{CF - PO}{TA}$$

In base a quest'ultima equazione, i fattori che incidono sulla RGD sono i seguenti:

- Effetto volumi: RGD cresce (si riduce) all'aumentare (diminuire) delle attività fruttifere CF.
- Effetto spread: RGD cresce (si riduce) all'aumentare (diminuire) dello spread per effetto della composizione di bilancio e della forza contrattuale della banca in termini di capacità di remunerare la raccolta a tassi più bassi.
- Patrimonio libero (CF-PO): all'aumentare (diminuire) del patrimonio libero aumenta (si riduce) RGD poiché aumenta (diminuisce) la quota di attività finanziata con fondi propri.
- Composizione del bilancio: si ha un effetto positivo della RGD in presenza di un incremento del rapporto CF/TA. Incide sulla RGD anche la composizione degli investimenti e dei finanziamenti frutto a loro volta delle scelte della banca in materia di politica di prezzo e obiettivi commerciali.

8.4.2.2 Redditività dell'attivo

Nel passaggio dalla RGD a quella più ampia riferibile all'intero attivo intervengono:

- La quantità e la composizione delle commissioni percepite (per servizi di gestione patrimoniale, di intermediazione e collocamento titoli);
- Il costo del rischio (il costo del rischio di credito connesso alla concessione di finanziamenti), rappresentato dalle rettifiche di valore sui crediti e sui titoli.

L'indicatore che misura la redditività dell'attivo ROA esprime dunque la redditività di diversi comparti quali l'intermediazione primaria (gestione denaro), i ricavi da negoziazione e servizi, l'efficienza economica e quello legato alla gestione dei rischi.

$$ROA = \frac{\text{Risultato netto della gestione finanziaria}}{\text{Totale attività}}$$

Il totale delle attività finanziarie fruttifere può essere utilizzato in alternativa al totale dell'attivo. Secondo un'accezione ristretta si può prendere in considerazione il margine di intermediazione al posto del risultato netto della gestione finanziaria. In questo caso la formula sopra può a sua volta essere scomposta in modo da evidenziare la contribuzione del margine di interesse sul totale attivo e l'apporto delle commissioni e dell'attività finanziaria:

$$ROA = \frac{\text{Margine di intermediazione}}{\text{Totale attività}} = \frac{\text{Margine di interesse}}{\text{Totale attività}} \times \frac{\text{Margine di intermediazione}}{\text{Margine di interesse}}$$

8.4.2.3 Redditività del capitale

Il ROE, tradizionale indicatore di sintesi dell'analisi di bilancio, rappresenta la misura della redditività complessiva conseguita nell'esercizio per ogni euro di patrimonio netto investito:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Patrimonio netto}}$$

O può essere riscritta anche come:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Totale attivo}} \times \frac{\text{Totale attivo}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Dove il primo elemento esprime una misura di redditività netta in funzione dell'attivo e il secondo costituisce il grado di leverage (leva finanziaria) della banca.

Un determinato valore di ROE, anche rispetto ai valori prodotti dai competitors, può non essere di per sé indicativo se non viene rapportato alla tipologia e alla quantità di rischi assunti per produrre tale valore: è evidente che a fronte di una maggiore quota di rischio assunta ci si attende un più elevato livello di redditività che remunererà tale rischio e viceversa secondo un criterio di coerenza tra rischio e rendimento.

8.4.3 Produttività ed efficienza operativa

La produttività che esprime il rendimento dei fattori produttivi, è misurabile come rapporto tra risultato ottenuto e quantità dei fattori impiegati. Si inquadra sotto un duplice profilo: fisico ed economico.

Nel primo caso ci si basa sul rapporto tra la quantità del fattore collocato e quello impiegato: per esempio la produttività fisica del personale e delle filiali, suddivisa per tipologia di operatività. La produttività economica rapporta invece valori economico-finanziari alle quantità di fattori utilizzati (personal, struttura ecc.). La valutazione della produttività è fortemente influenzata:

- Dalle caratteristiche della banca quali per esempio l'organizzazione distributiva, la composizione qualitativa del personale, il sistema informativo
- Dai connotati peculiari dei diversi ambiti di operatività (per esempio l'operatività sui mercati interbancari)

La produttività risulta correlata con il concetto di efficienza operativa e trova in questa una misurazione di sintesi espressa nei dati di bilancio. Per efficienza operativa si intende la capacità della banca, date le caratteristiche operative, di governare i propri costi minimizzando gli input a parità di livello produttivo. L'efficienza è divenuta una variabile chiave nelle decisioni strategiche, specialmente nei gruppi di maggiori dimensioni: ne sono un esempio le scelte in materia organizzativa volte ad accentrare funzioni/strutture operative al fine di sfruttare le economie di scala. Un tipico indicatore di efficienza operativa è considerato il cost income ratio:

$$\text{Cost income ratio} = \frac{\text{Costi operativi}}{\text{Margine di intermediazione}}$$

L'analisi del cost income ratio richiede alcune puntualizzazioni per una sua corretta interpretazione:

- Caratteristiche strutturali della banca: banche con strutture organizzative e distributive snelle, presentano normalmente cost income più bassi rispetto alla banca commerciale che deve sostenere i costi per il mantenimento della rete di sportelli dislocati sul territorio
- Programmi di investimento e sviluppo: non necessariamente un indicatore molto basso, espressione di un'elevata potenziale efficienza operativa, appare desiderabile qualora implichi assenza o insufficienza di investimenti. Devono per

tanto essere valutati programmi di investimento e sviluppo la cui incidenza sull'indicatore può essere decisiva

- Scelte strategiche in materia di gestione dei fattori produttivi: occorre tener conto delle scelte della banca in materia di:
 - esternalizzazione: alcune realtà specie quelle di minori dimensioni ricorrono talvolta alla scelta di acquistare dall'esterno fasi del processo operativo in modo da rendere variabili i relativi costi, evitare i costi di manutenzione e aggiornamento e sfruttare il più elevato livello di servizio del fornitore
 - politiche di gestione del personale: un forte processo di concentrazione del sistema bancario o la presenza di fasce consistenti di risorse in età lavorativa avanzata possono per esempio spingere a politiche di esodi incentivati che si riflettono positivamente nel lungo periodo in quanto a fronte di uscite di dipendenti ad un costo elevato si inseriscono nuove risorse a un costo minore.

8.4.4 Patrimonializzazione

Il profilo patrimoniale prende in esame la dotazione patrimoniale della banca in quanto mezzo per fronteggiare i rischi assunti e garantire, assieme alla redditività, la sostenibilità dei piani di sviluppo aziendali di medio-lungo periodo. Una dotazione patrimoniale superiore rispetto ai rischi da coprire, o in altri termini, un free capital positivo consente alla banca autonomia nelle decisioni di crescita per linee interne o esterne. Un ammontare eccessivo implica un utilizzo inefficiente che si

traduce in una minore redditività prospettica: il capitale potrebbe infatti essere opportunamente impiegato per finanziare attività fruttifere.

I più importanti indici da prendere in considerazione per l'analisi della patrimonializzazione si differenziano per il fatto di essere ottenuti prendendo in esame un concetto di patrimonio di tipo contabile o regolamentare. Quest'ultimo aggregato può comprendere, oltre al patrimonio netto, alcuni strumenti di debito quali i prestiti subordinati o strumenti ibridi.

- Leverage= $\frac{\text{totale attivo}}{\text{patrimonio netto}}$
- Patrimonio netto / debiti verso le banche + debiti verso la clientela
- Free capital= patrimonio netto – attività non fruttifere
- Free capital / totale attivo
- Coefficiente di solvibilità= $\frac{\text{patrimonio di vigilanza}}{\text{totale attività di rischio ponderate}}$
- Patrimonio netto / crediti deteriorati

Le banche sono per loro natura aziende che hanno normalmente una leva finanziaria (leverage) più elevata rispetto alle imprese industriali o di servizi. Esiste tuttavia un limite alla leva finanziaria che è rappresentato dalle regole prudenziali le quali stabiliscono che il rapporto tra patrimonio di vigilanza e attività ponderate per il rischio non possa essere inferiore all'8%.

8.4.5 Rischiosità

Il profilo in esame è di notevole importanza per determinare:

- L'ammontare assoluto dei rischi assunti e la loro composizione percentuale
- La coerenza tra i rischi assunti e la redditività

- La coerenza tra i rischi e il patrimonio tenuto conto dei vincoli normativi
- La coerenza tra l'ammontare dei rischi e la tipologia di attività svolta.

La rischiosità a fronte del portafoglio impieghi, di gran lunga la componente più rilevante dell'attivo delle banche, può essere ulteriormente esaminata con una serie di indicatori costruiti a partire dalle informazioni desumibili dalla nota integrativa:

- Indice di rischiosità lordo: crediti deteriorati al lordo delle rettifiche di valore / crediti verso la clientela
- Indice di rischiosità netto: crediti deteriorati al netto delle rettifiche di valore/ crediti verso la clientela
- Tasso di ingresso tra le esposizioni creditizie deteriorate: crediti deteriorati/crediti verso la clientela
- Tasso di copertura delle esposizioni creditizie deteriorate: rettifiche di valore/crediti deteriorati
- Esposizione con rischio alto/totale.

I primi quattro indici consentono di analizzare:

- Lo stock di rischiosità del portafoglio impieghi al lordo e al netto delle rettifiche di valore effettuate in modo da capire l'incidenza del rischio sui bilanci prospettici
- Le politiche di copertura effettuate in termini di impairment e l'efficacia delle garanzie acquisite in quanto solide garanzie escutibili, consentono di abbassare le rettifiche
- Il flusso di rischiosità in entrata, l'analisi dei flussi consente di valutare l'incidenza del trend rispetto agli anni precedenti e l'efficacia delle politiche di selezione della clientela implementate

Un elemento da monitorare con attenzione è rappresentato dal rischio di concentrazione: l'attività di impiego dovrebbe infatti caratterizzarsi per un criterio di frazionamento del portafoglio impieghi in modo da evitare che eventuali perdite relative a un numero limitato di debitori possano compromettere la qualità dell'intero portafoglio e i risultati economici della banca.

IX - I RAPPORTI PARTECIPATIVI TRA BANCA E IMPRESA

9.1 Gli assetti proprietari delle banche

Le relazioni partecipative tra banche e imprese sono regolate da apposita normativa che si occupa:

- degli assetti proprietari delle banche: le partecipazioni "a monte"
- delle partecipazioni detenute dalle banche nelle altre imprese: le partecipazioni "a valle"

Tale regolamentazione trae origine dalle vicende storiche che hanno caratterizzato l'economia italiana nei primi decenni del secolo scorso:

- la crisi delle «banche miste»;
- gravi carenze di liquidità per gli intermediari finanziari nel dopoguerra.

Ci fu l'istituzione del principio di "separatezza" banca-impresa con la legge bancaria del 1936 (regolate solo le partecipazioni a valle). Verso la fine degli anni Ottanta, con l'integrazione dei mercati europei e la privatizzazione delle banche pubbliche, si arrivò alla Delibera CICR del 20 marzo 1987 e alla legge 287/1990, le quali vietavano alle imprese di assumere il controllo degli istituti bancari e di possedere quote partecipative superiori al 15% del capitale bancario (regolato anche il rapporto partecipativo inverso).

Il recepimento delle Direttive del 2006 e 2007 fu considerato una vera e propria svolta storica che ha portato al superamento del principio di separatezza banca-impresa, sia nelle partecipazioni a valle che a monte. Il Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR e le recenti Circolari di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e n. 288 del 3 aprile 2015 (e successivi aggiornamenti) raccolgono le attuali disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani.

9.2 Le partecipazioni bancarie “a valle”

Le banche possono assumere partecipazioni, situazione di legame durevole grazie all'acquisto di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa, in imprese finanziarie e, con limiti più restrittivi, in imprese non finanziarie.

La disciplina è differenziata per partecipazioni in imprese finanziarie e in imprese non finanziarie. La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a:

- contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi;
- promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

Le partecipazioni in imprese finanziarie vengono tipicamente realizzate in ottica strategica di crescita; Maggiori complessità possono generarsi dalla detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie in quanto emergono significativi conflitti d'interesse:

- accesso a maggiori informazioni private sull'impresa partecipata;

- favorire l'accesso al credito della stessa o concedere finanziamenti a condizioni più vantaggiose, a prescindere dal relativo merito creditizio;

Sono comunque presenti anche vantaggi dati dalla possibilità di instaurare relazioni stabili e durature.

- La normativa precedente: Il TUB (art. 53) assegnò a Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili, con il fine di limitare i conflitti di interesse descritti in precedenza, evitare la concentrazione in un singolo soggetto o settore e tutelare la solvibilità e stabilità del settore bancario. Banca d'Italia stabilì regole precise ponendo un limite generale alla detenzione di quote partecipative in imprese richiedendo che il totale delle partecipazioni non superasse l'ammontare del patrimonio di vigilanza. Le assunzioni di partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, oltre a determinate soglie, richiedevano la preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia; per le partecipazioni in imprese non finanziarie, vennero aggiunti tre specifici limiti: limite di concentrazione, limite complessivo e limite di separatezza differenziandoli a seconda della tipologia di banca partecipante. Il limite di separatezza, ad esempio, richiedeva che gli investimenti in imprese non finanziarie non eccedessero il 15% del capitale della società partecipata.
- La normativa attuale: Ha portato all'abrogazione del limite di separatezza e all'introduzione di specifici limiti, senza alcuna distinzione per tipologia di banca, per le partecipazioni qualificate: quota partecipativa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale della partecipata o dei

diritti di voto o che consenta il controllo o un'influenza notevole sulla gestione d'impresa.

Per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie:

- Limite di "concentrazione" del 15% del patrimonio di vigilanza per una singola partecipazione qualificata;
- Limite "complessivo" del totale delle partecipazioni qualificate del 60% del patrimonio di vigilanza;
- Limite generale: il totale degli investimenti in partecipazioni ed immobili non deve eccedere il capitale primario della banca (Tier1).

Per le partecipazioni qualificate in imprese finanziarie:

- Nessun limite specifico viene imposto alle partecipazioni qualificate in imprese finanziarie poiché già sottoposte alle normative di vigilanza prudenziale;
- Soggette a preventiva autorizzazione le partecipazioni che superano il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario o siano partecipazioni in imprese finanziarie o strumentali aventi sede in determinati Stati esteri.

9.2.1 Le partecipazioni bancarie "a valle" nelle imprese in difficoltà

Acquisizione da parte della banca di partecipazioni temporanee, dirette ed indirette, in imprese in difficoltà finanziaria o in imprese debitorie al fine di recuperare il credito. Dato l'elevato grado di complessità ed incertezza di tali operazioni, l'autorità richiede una serie di requisiti a cui attenersi prima di assumere suddetti rischi. Per l'acquisto di partecipazioni con l'obiettivo di consentire il riequilibrio dell'impresa, Banca d'Italia richiede:

- la redazione di un piano di risanamento;
- l'acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;
- in caso di una pluralità di banche interessate, l'individuazione di una banca capofila;
- l'approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione valutando la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificandone la sussistenza.

Solo in conformità delle precedenti disposizioni le banche possono assumere partecipazioni ed è prevista nel caso di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie l'esenzione dal limite di "concentrazione" e "complessivo" per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

In caso di acquisto di quote partecipative della società debitrice è necessario che si effettui nel rispetto dei limiti generali e, in caso di acquisti di interessenze detenute dal debitore, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.

9.3 Le partecipazioni bancarie "a monte"

Le imprese che divengono azioniste detenendo quote partecipative nel capitale bancario possono portare ad un maggiore "know-how" aziendale ed è realistico anche pensare che, tramite il duplice ruolo di azioniste e clienti della banca stessa, avranno la possibilità di accedere più agevolmente ai servizi bancari e con condizioni più favorevoli, portando ancora una volta ad un'inefficiente valutazione dei fidi.

- La normativa precedente: I primi provvedimenti furono la Delibera del 1987 del CICR e la legge 287/1990 (Titolo V) che introdussero la preventiva autorizzazione di Banca d'Italia per le partecipazioni maggiori del 5% del capitale dell'ente creditizio o che ne comportino il controllo e, in aggiunta, per il principio della separatezza "a monte", la legge vietava alle imprese non finanziarie quote partecipative superiori al 15% del capitale della banca o l'assunzione del controllo su di essa. La Direttiva 89/646/CEE ed il TUB introdussero la preventiva autorizzazione di Banca d'Italia:
 - per l'acquisizione di partecipazioni superiori alla soglia del 5% o che comportino il controllo;
 - per le variazioni delle quote partecipative che implicassero il controllo o il superamento di determinati limiti stabiliti dall'autorità di vigilanza (10, 15, 20, 33 e 50% del capitale).
 - impose obblighi di trasparenza, comunicazione e requisiti di onorabilità;
 - veniva mantenuto il principio della separatezza industria-banca tramite il quale le imprese non finanziarie non potevano detenere quote partecipative maggiori del 15% del capitale degli intermediari finanziari o avere posizioni dominanti all'interno degli stessi.
- La normativa attuale: La direttiva europea 2007/44/CE e successivi recepimenti portarono all'abrogazione dei suddetti comma e, di conseguenza, al definitivo superamento di tale principio con nuove soglie definite dal legislatore e non dall'autorità di vigilanza.
Specificatamente, il TUB (art.19) richiede la preventiva autorizzazione di Banca d'Italia per:

- l'acquisizione di partecipazioni che comportano il controllo, o un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
- per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

Sulla base dell'ultima Circolare di Banca d'Italia in materia si richiede che la Banca d'Italia valuti la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di criteri predefiniti tra cui la correttezza e la competenza professionale del potenziale acquirente, l'affidabilità della situazione finanziaria e l'idoneità della struttura del gruppo di cui eventualmente fa parte di consentire l'efficace esercizio della vigilanza.

X - CREDITO COOPERATIVO E LOCALISMO BANCARIO

10.1 Il contesto bancario di riferimento e lo sviluppo delle BCC-CR

È riservata un'apposita sezione alle Banche di Credito Cooperativo- Casse Rurali (BCC-CR) principalmente a causa della particolare modalità di fare banca, del sistema dei valori che qualifica l'identità di questi operatori, dalla prevalenza numerica, nonché dal recente impianto di riforma che ha rivisitato l'intera struttura del movimento del Credito Cooperativo in Italia. Le prime cooperative di credito nascono dopo la rivoluzione industriale come rimedio al dilagante problema dell'usura: gruppi di contadini decidono di unirsi, e di creare un'impresa a proprietà

comune, costituita con il capitale apportato da ciascun individuo, allo scopo di perseguire una produttività e redditività duratura nel tempo, finalizzata all'offerta di prodotti o servizi a condizioni vantaggiose, verso i propri soci.

- 1883: In Italia nasce il 20 giugno la prima Cassa Rurale a Loreggia (Padova) ad opera di Leone Wollemborg per liberare le fasce più umili della popolazione dalla miseria e contrastare il fenomeno dell'usura.
- 1891: In seguito all'emanazione dell'enciclica Rerum Novarum da parte di Leone XIII, che sollecita i cattolici all'azione sociale e a forme di tipo solidaristico, le Casse Rurali iniziano a proliferare. Nel 1897 sono oltre 900 le Casse rurali, di cui ben 775 cattoliche.
- 1915: Nasce la Federazione Italiana delle Casse Rurali, con funzioni di rappresentanza e tutela e promozione del gruppo. È inoltre dotata di una struttura di supporto per aspetti tecnico-finanziari.
- 1937: Dopo la legge bancaria del 36, entra in vigore il Testo Unico delle Casse Rurali e Artigiane, dove viene rigorosamente disciplinata l'attività delle cooperative di credito, limitandone l'operatività ad agricoltori e artigiani, appartenenti al proprio ambito territoriale di competenza.
- 1993: Entra in vigore il TUB che rimuove i limiti inerenti alla specializzazione settoriale nell'agricoltura e artigianato, acquisendo quindi la possibilità di offrire tutti i servizi e i prodotti finanziari delle altre banche. La normativa stabilisce una nuova denominazione: banche di credito cooperativo.

10.2 Le caratteristiche distintive delle BCC-CR

Il TUB prevede che le banche di credito cooperativo siano costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con un numero minimo di soci non inferiore a 500, ciascuno dei quali può possedere un quantitativo di azioni per un valore nominale massimo pari a 100.000€, che conferisce a ogni socio un solo voto, indipendentemente dal numero di quote detenute.

Le peculiarità che caratterizzano la banca locale sono:

- La cooperazione: rappresenta la caratteristica essenziale delle BCC-CR, un insieme di persone si uniscono per perseguire un bene comune, in modo da soddisfare assieme i propri bisogni, di natura economica, ma anche sociali culturali e morali. Nella cooperativa, la persona ricopre un ruolo centrale nelle decisioni riguardanti la società, indipendentemente dal capitale apportato (a ogni testa compete un voto). Possono aspirare allo status di socio, le persone fisiche e giuridiche, le società regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della banca, indicata nel proprio statuto. Per acquisire la carica di socio, occorre sottoporre domanda al consiglio di amministrazione, indicando il numero di quote che si intendono sottoscrivere, assieme ad altre informazioni di carattere generale, specificate nello statuto. La presentazione della domanda non garantisce però l'acquisizione della qualifica di socio, poiché il consiglio di amministrazione, ha potere decisionale sulla richiesta di ammissione pervenuta, deliberandone l'accoglimento o il rigetto.

- Il mutualismo: letteralmente consiste in uno scambio reciproco di prestazioni. La logica mutualistica presuppone che l'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria sia svolto in prevalenza a favore dei soci. Similmente i soci si impegnano, sotto il profilo morale, a rivolgersi alla propria BCC-CR qualora necessitano di prodotti o servizi da questa erogati. L'attività mutualistica nei confronti dei propri soci deve inoltre avvenire senza il perseguimento di attività lucrative. Sono dettate precise norme in merito alla destinazione degli utili delle BCC-CR: almeno il 70% del risultato economico netto deve essere accantonato a riserva legale, in modo da rafforzare la propria dotazione patrimoniale, una quota pari al 3% deve essere destinata a fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione infine la parte residuale di utile, se non accantonata presso altre riserve, o distribuita ai soci, deve essere devoluta in beneficenza.
- Il localismo: le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, impongono alle BCC di definire all'interno del proprio statuto la competenza territoriale, coincidente con il comune dove ha sede legale la banca, quelli dove sono insediate le agenzie operative e quelli limitrofi. La possibilità di ricorrere all'apertura di sedi territoriali distaccate non è comunque preclusa, anche se soggetta al rispetto di requisiti:
 - La banca deve aver instaurato una rete di rapporti con la clientela residente o operante nella nuova area territoriale e aver raccolto almeno 200 adesioni da parte dei nuovi soci
 - La BCC-CR deve essere in linea con la disciplina inerente i coefficienti patrimoniali obbligatori

- La struttura dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni della banca deve essere idonea a fronteggiare i rischi connessi alle differenti caratteristiche del nuovo territorio e insediamento.

Il concetto di competenza territoriale assume una valenza rilevante, poiché diventa il criterio discriminante per l'acquisizione dello status di socio e per la destinazione dell'attività di rischio (almeno il 95% del credito erogato deve confluire nel territorio di competenza).

- Il sistema a rete: definito come un sistema coordinato di autonomie, basato su strutture operanti a vari livelli, con funzioni distinte ma complementari tra loro, con indirizzi strategici e meccanismi di coordinamento condivisi. È un modello organizzativo che permette alle piccole banche di svolgere la propria attività senza essere penalizzate dal fattore dimensionale. Grazie alla rete, le BCC-CR possono snellire le loro attività di back office, contenente i propri costi operativi, in modo da raggiungere standard di efficienza altrimenti difficilmente perseguibili, a causa della forte incidenza dei costi fissi di alcune attività, e poter focalizzare così le proprie strategie sulla salvaguardia e lo sviluppo delle relazioni con la clientela. E tutto questo preservando la propria autonomia e indipendenza.

Il sistema a rete si divide in due sottoinsiemi:

- quello associativo: è articolato su tre livelli:
 - locale: BCC-CR
 - regionale: federazioni locali, società cooperative con funzioni senza scopo di lucro

- nazionale: Federcasse, il cui scopo primario, consiste nel rilasciare indirizzi politico-strategici per la realizzazione degli obiettivi sociali, economici culturali delle singole aziende di credito.
- quello imprenditoriale: composto da tutte le società che gravitano all'interno del mondo cooperativo, per la fornitura di supporti operativi, in termini di procedure, prodotti o servizi in dotazione alle BCC-CR, in modo tale da corredare le singole aziende bancarie di un catalogo prodotti in linea con quello offerto dai principali competitors di riferimento, ma soprattutto in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

10.2.1 Il peculiare sistema di garanzia e sicurezza del credito cooperativo

Il sistema di garanzia e sicurezza si compone di molteplici strumenti di salvaguardia:

- Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD): nasce nel 1997 in conseguenza del recepimento della seconda direttiva europea, con la finalità di garantire i titolari di rapporto di conto corrente e di deposito bancario accesi presso le BCC-CR e un ammontare massimo di 100.000 euro, attraverso risorse finanziarie che vengono messe a disposizione delle banche aderenti.
- Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO): nato nel 2004 in seguito alla crisi di fiducia che aveva colpito i risparmiatori che avevano inserito nei propri portafogli strumenti appartenenti al mercato obbligazionario corporate come Parmalat o Cirio. Il FGO ha natura volontaria (deve essere fatta espressa richiesta per ogni emissione obbligazionaria) e tutela i singoli possessori

di obbligazioni emesse dalla BCC- CR per un ammontare massimo pari a 103.291,38 euro.

- Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI): da delibera di Federcasse, è un consorzio volontario di cui fanno parte Federcasse e le federazioni locali e tutte le BCC-CR che intendono aderire.

10.3 La riforma del sistema cooperativo bancario in Italia: profili giuridico-istituzionali

La legge 49/2016 ha convertito con modifiche il Decreto-legge n.18 del 2016 con misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo; la riforma ha introdotto una sostanziale novità che prevede l'adesione della banca di credito cooperativo a un gruppo bancario cooperativo. Sostanzialmente il nuovo impianto normativo prevede che un gruppo bancario deve essere composto da una società capogruppo, avente sede legale e direzione generale nel territorio nazionale, costituita in forma di S.p.A. e anch'essa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui patrimonio netto deve essere pari a 1 mld.

Lo status di società di capitale della holding consente il ricorso ad ulteriori canali di approvvigionamento di capitale. Ai fini della salvaguardia dell'identità cooperativa è previsto che la maggioranza del capitale della capogruppo sia detenuto dalle stesse banche di credito cooperativo affiliate al gruppo.

Il rapporto fra la capogruppo e le singole banche affiliate è disciplinato da un contratto, denominato "di coesione", che conferisce i seguenti poteri alla capogruppo:

- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, nel solo caso in cui i candidati proposti non siano ritenuti dalla capogruppo idonei ad assicurare la sana e prudente gestione o un'unità di governance del gruppo;

- Attività di controllo e relativi poteri di intervento della capogruppo sulle singole banche affiliate;
- Rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria da parte di tutti i soggetti del gruppo;
- Approvazione preventiva della capogruppo su decisioni di rilevanza strategica da parte della singola banca;
- Indicazione dei poteri sanzionatori attribuiti alla capogruppo, fino ad arrivare nei casi di massima gravità all'esclusione dal gruppo.

All'interno del medesimo contratto sono indicati anche i compiti e le responsabilità della capogruppo, oltre ai criteri adottati per la distribuzione dei vantaggi che scaturiscono dall'attività comune. È valido inoltre il principio di proporzionalità consistente nell'attività di controllo e gestione dei poteri di intervento che sono correlati al livello di rischiosità di ciascuna banca, sulla base di alcuni indicatori di "early warning" riguardanti fondi propri; rischio di credito; redditività; liquidità; raccolta.

Il sistema di tutela istituzionale:

- Responsabilità in solido tra la capogruppo e le banche aderenti per le obbligazioni assunte, sulla base di uno schema di garanzie incrociate.
- Sistema di sostegno finanziario infragruppo.

La composizione del gruppo bancario:

- Società capogruppo;
- BCC;
- Altre società: Bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo.
- Sottogruppi territoriali: Facenti capo a una banca costituita in forma di S.p.A. sottoposta a direzione e coordinamento della

capogruppo e composti da altre BCC con sede legale nella regione o in quelle limitrofe alla banca S.p.A., che rappresentino almeno il 10% del totale attivo delle banche del gruppo. Anche altre banche o finanziarie controllate dalla banca S.p.A. possono far parte del sottogruppo territoriale.